

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1 (Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)

comma 1 (Utilizzo di un contingente di segretari comunali da parte delle Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica)

La disposizione limitandosi a differire il termine di utilizzo temporaneo del contingente di personale in servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

comma 2 (Proroga assunzioni a tempo indeterminato e relative autorizzazioni ad assumere personale del Comparto sicurezza e Vigili del fuoco per l'anno 2013, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge n. 228/2012)

La disposizione intervenendo sull'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, proroga al 31 dicembre 2024 le autorizzazioni alle assunzioni, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Si tratta delle autorizzazioni a tempo indeterminato relative al comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che gravano sull'apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze. La disposizione, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione e le relative autorizzazioni ad assumere, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

comma 3, lettera a), (Proroga assunzioni a tempo indeterminato e relative autorizzazioni assumere personale delle PP.AA. a valere sulle cessazioni verificatesi negli anni dal 2013 al 2021)

La disposizione proroga al 31/12/2024 il termine, attualmente fissato al 31/12/2023, per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 nelle pubbliche amministrazioni soggette alla disciplina limitativa basata sul turn over. Inoltre, con la medesima disposizione sono prorogate al 31 dicembre 2024, ove previste, le relative autorizzazioni ad assumere. La disposizione limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione di personale sulla base della normativa in materia di turn over e le relative autorizzazioni ad assumere, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

comma 3, lettera b), (Proroga assunzioni a tempo indeterminato e relative autorizzazioni ad assumere personale del Comparto sicurezza e Vigili del fuoco per l'anno 2014, adottate ai sensi della legge n. 147/2013)

La disposizione intervenendo sull'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, proroga al 31 dicembre 2024 le autorizzazioni alle assunzioni adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti le assunzioni a tempo indeterminato relative al comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che gravano sull'apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze. La disposizione, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione e le relative autorizzazioni ad assumere, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 3-bis

La disposizione prevede che gli enti locali ubicati nel territorio della Regione Calabria sono autorizzati a bandire procedure selettive per l'accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, della durata di diciotto mesi, alle quali sono prioritariamente ammessi i tirocinanti rientranti nei percorsi di inclusione sociale rivolti a



disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga sulla base di Accordi quadro e Accordi di programma sottoscritti tra la Regione Calabria e le parti sociali negli anni 2016 e 2017. Tali reclutamenti a tempo determinato sono effettuati in deroga ai limiti finanziari previsti per le forme di lavoro flessibile dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78/2010 e alle limitazioni ad assumere personale con rapporto di lavoro a tempo determinato negli enti in dissesto o sottoposti a piani di riequilibrio finanziario previste dall'articolo 259, comma 6, del TUEL.

La disposizione non determina effetti finanziari in quanto gli oneri corrispondenti trovano copertura nell'ambito delle risorse già stanziare nel fondo di cui al comma 3-quinquies dell'art. 3 del DL 44/2023, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

comma 4 (Proroga assunzioni a tempo indeterminato in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali autorizzate con il decreto previsto all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232)

La disposizione proroga al 31/12/2024 il termine, attualmente fissato al 31/12/2023, per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato finanziate con le risorse del fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232. La disposizione, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento le procedure di assunzione di personale finanziate con le risorse del citato fondo disponibili a legislazione vigente, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

comma 5 (facoltà assunzionali di personale della carriera prefettizia e di livello dirigenziale e non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno)

La disposizione proroga al 31/12/2024 il termine, attualmente fissato al 31/12/2023, per il Ministero dell'Interno di effettuare le assunzioni autorizzate dall'articolo 1, comma 313, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, utilizzando le risorse finanziarie stanziare, a regime, a decorrere dall'anno 2021, per le quali non sono state ancora indette e/o completate le relative procedure concorsuali. La disposizione, limitandosi a differire il termine entro cui il Ministero dell'Interno può portare a compimento le procedure di assunzione contemplate dal richiamato art. 1, comma 313, della legge n. 145/2018, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

comma 6, lettera a) (convenzioni tra MLPS e regioni con lavoratori socialmente utili)

La disposizione disciplina la proroga delle convenzioni di cui all'articolo 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sottoscritte annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le regioni nel cui territorio sono utilizzati lavoratori socialmente utili (LSU) di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, appartenenti al bacino residuale dei LSU. Gli oneri, previsti per garantire il pagamento degli assegni mensili (ASU/ANF) per l'intero anno, nelle more dell'attuazione da parte delle regioni dei processi di stabilizzazione dei lavoratori, sono a carico delle risorse statali del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'art. 18 comma 1 lettera a) del DL 185/2008, convertito con modificazioni dalla legge 2/2009. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che il dettato normativo dispone che gli oneri gravanti sul Fondo sociale per occupazione e formazione siano contenuti "...nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica". Si precisa che l'onere derivante dalla proroga viene stimato sulla base dei dati trasmessi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'inizio di ogni anno a cura di INPS e Anpal Servizi Spa con riferimento alla platea dei lavoratori attivi e sospesi.

comma 6, lettera b) (assunzione a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili e di lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità)



La disposizione proroga al **31 dicembre** 2024 le misure volte a favorire l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili e di lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità. In particolare, la presente norma è volta a prorogare le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 495, della legge n. 160 del 2019.

Per le stabilizzazioni dei sopra citati lavoratori è già previsto un finanziamento strutturale, a valere sulle risorse statali del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che a decorrere dal 2020 sono incrementate di 9 milioni di euro annui per effetto dell'articolo 1, comma 496, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, per complessivi 59 milioni di euro annui. Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto opera nei limiti delle disponibilità residue del suddetto Fondo sociale occupazione e formazione.

Comma 6-bis

La disposizione prevede che i soggetti ASU possono essere assunti, fino al mese di dicembre 2024, con contratto a tempo determinato, anche a tempo parziale ed in deroga alla dotazione organica ed ai vigenti vincoli assunzionali, negli enti locali della Regione siciliana utilizzatori degli stessi.

Tali assunzioni possono essere effettuate con oneri a carico del bilancio della Regione siciliana, nei limiti delle risorse disponibili, a valere sulle risorse stanziare dall'articolo 26, comma 8, della legge regionale n. 8/2018.

comma 7 (procedure concorsuali già autorizzate)

La disposizione proroga al 31 dicembre 2024 il termine, attualmente fissato al 31/12/2023, al fine di consentire al Ministero dell'Interno di espletare e completare le procedure concorsuali già autorizzate con i ddpcm indicati nella medesima disposizione. La quale, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento le procedure concorsuali autorizzate in favore del Ministero dell'Interno con i citati dd.P.C.M., fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

comma 8, lettera a) (autorizzazione per il Ministero dell'interno ad assumere unità di personale a tempo determinato ai fini dell'attuazione del PNRR)

La disposizione si limita a prorogare l'autorizzazione ad assumere unità di personale a tempo determinato ai fini dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza contenuta nell'articolo 16, comma 1, del D.L. n. 36 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022 n. 79, sostituendo il biennio 2022-2023 con il triennio 2022-2024, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. La disposizione, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento le procedure di assunzione autorizzate con il summenzionato art. 16, comma 1, del D.L. n. 36 del 2022 e le relative autorizzazioni ad assumere, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

comma 8, lettera b) (rafforzamento, in particolare, delle articolazioni territoriali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato)

La disposizione si limita a prorogare di un anno il periodo temporale entro cui procedere ai reclutamenti di personale previsti dall'art. 18-bis, comma 11, del decreto- legge n. 36/2022, ai fini del rafforzamento delle funzioni di supporto ai compiti di audit del PNRR assegnate alle Ragionerie territoriali dello Stato, sostituendo il biennio 2022-2023 con il triennio 2022-2024. La disposizione, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento le procedure di assunzione di cui al citato art. 18-bis, comma 11, del decreto- legge n. 36/2022 e le relative autorizzazioni ad assumere, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 9, lettera a) (autorizzazione per il Ministro dell'economia e delle finanze a bandire apposite procedure concorsuali)



La disposizione si limita a prorogare di un anno il periodo temporale entro cui procedere ai reclutamenti di personale previsti dall'art. 7- bis, comma 1, del decreto-legge n. 80/2021 per la funzione di monitoraggio e di coordinamento del PNRR, sostituendo il biennio 2022-2023 con il triennio 2022-2024. La disposizione, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento le procedure di reclutamento ex art. 7- bis, comma 1, del decreto-legge n. 80/2021 e le relative autorizzazioni ad assumere, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 9, lettera b), (durata dei contratti a tempo determinato del personale addetto all'Ufficio per il processo)

La disposizione interviene quindi sull'articolo 11 del decreto-legge n. 80 del 2021 al fine di prevedere la possibilità di prorogare la durata dei contratti degli addetti all'ufficio per il processo, assunti a tempo determinato, eliminando il riferimento alla durata "massima" di trentasei mesi ed ancorandola invece al 30 giugno 2026, coincidente con il termine finale di attuazione del PNRR, cui è correlata l'esigenza di proroga.

La proroga dei contratti è infatti indispensabile al fine di preservare l'utilità - in funzione degli obiettivi perseguiti - dell'investimento complessivo già effettuato in capitale umano, consentendo all'Amministrazione di mantenere per l'intero orizzonte temporale del Piano un adeguato contingente di addetti UPP presso gli uffici giudiziari, numericamente prossimo a quello inizialmente preventivato.

La soluzione riduce il rischio che fattori imprevedibili e involontari (dal lato dell'amministrazione datoriale) - quali l'esodo anticipato del prestatore di lavoro dal rapporto - impediscano il raggiungimento degli obiettivi dell'investimento, senza pregiudicare la possibilità di una riorganizzazione quantitativa delle dotazioni in funzione delle specifiche esigenze delle singole sedi di distretto, eventualmente mediante diversa distribuzione delle risorse negli uffici, che rimane attuabile per effetto del contestuale avvio di una seconda procedura di assunzione di addetti all'ufficio per il processo.

La proroga dei contratti relativi al primo ciclo di assunzioni degli addetti all'ufficio per il processo non pregiudica, inoltre, né il carattere straordinario dell'assunzione né la temporaneità del rapporto lavorativo, cardini dell'intero impianto di assunzione e fattori importanti di compatibilità della misura col diritto interno e dell'Unione.

La disposizione non incide sul divieto di rinnovo dei suddetti contratti, che è espressamente affermato già nel testo vigente dell'articolo 11 del decreto-legge n. 80 del 2021. Come noto, la differenza tra proroga e rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato sta nel fatto che la prima consiste nella continuazione del rapporto oltre la scadenza del termine, mentre il secondo prevede la stipula di un nuovo contratto, a distanza di almeno venti giorni dalla scadenza del primo (art. 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e articolo 36, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che richiama gli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo n. 81 del 2015). L'esplicita previsione della non rinnovabilità del contratto esclude, anche sotto questo profilo, il rischio di una prosecuzione dei contratti oltre il termine del 30 giugno 2026.

Un'ulteriore ragione per prevedere la proroga dei contratti degli addetti UPP assunti nell'ambito della prima procedura di reclutamento è legata al rilevante impegno formativo già speso dai magistrati assegnatari e ai tempi medio-lunghi di apprendimento dei nuovi e molteplici compiti rientranti nel mansionario degli addetti. Il mantenimento in servizio di risorse umane previamente addestrate consente un notevole risparmio di tempo ed energie da parte dei magistrati che compongono l'ufficio per il processo (considerata altresì la loro penuria, derivante dalla grave scopertura attuale del ruolo organico della magistratura) e rende meno difficoltoso il raggiungimento degli obiettivi sottesi all'investimento, vale a dire "the reduction of the backlog and of the disposition time, which is the goal of Mission 1".

La possibilità di proroga dei contratti è pienamente compatibile con il diritto dell'Unione Europea e con l'ordinamento nazionale.



Quanto al diritto unionale, le modifiche ricadono nel campo di operatività della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, che al considerando 14 recita testualmente:

«[L]e parti contraenti hanno voluto concludere un accordo quadro sul lavoro a tempo determinato che stabilisce i principi generali e i requisiti minimi per i contratti e i rapporti di lavoro a tempo determinato; hanno espresso l'intenzione di migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo l'applicazione del principio di non discriminazione, nonché di creare un quadro per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato».

La clausola 5 dell'accordo quadro, intitolata «Misure di prevenzione degli abusi», così dispone:

«1. Per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a:

- a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti;
- b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi;
- c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti».

Il riferimento alla “durata massima totale dei contratti a tempo determinato” di cui alla lettera b) impone di ricomprendere, ai fini dell'applicazione della direttiva in discorso, la proroga dei contratti a termine nella nozione di “successione di contratti”.

Ciò posto, non vi sono ragioni per ritenere che la proroga della durata contrattuale relativa agli addetti UPP contrasti col diritto dell'Unione, in quanto fissa termini certi di durata del rapporto (ancorati all'orizzonte temporale del PNRR e dunque al termine finale del 30 giugno 2026, comprensivo di eventuali proroghe).

La recente pronuncia della Corte di Giustizia 15.12.2022, n. 40, di cui è utile riportare il seguente passaggio argomentativo, conforta la valutazione di conformità che precede:

“53. Pertanto, la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro impone agli Stati membri, al fine di prevenire l'utilizzo abusivo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, l'adozione effettiva e vincolante di almeno una delle misure da essa elencate, qualora il loro diritto interno non contenga norme equivalenti. Le tre misure elencate al punto 1, lettere da a) a c), di detta clausola sono relative, rispettivamente, a ragioni obiettive che giustifichino il rinnovo di tali contratti o rapporti di lavoro, alla durata massima totale di tali contratti o rapporti di lavoro successivi e al numero di rinnovi di questi [sentenza del 3 giugno 2021, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - MIUR e a. (Ricercatori universitari), C-326/19, EU:C:2021:438, punto 56 e giurisprudenza ivi citata].

54. Gli Stati membri dispongono al riguardo di un margine di discrezionalità, dal momento che possono scegliere di far ricorso a una o più delle misure elencate nella clausola 5, punto 1, lettere da a) a c), dell'accordo quadro oppure a norme esistenti equivalenti, e ciò tenendo conto, al contempo, delle esigenze di settori specifici e/o di categorie di lavoratori [sentenza del 3 giugno 2021, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - MIUR e a. (Ricercatori universitari), C-326/19, EU:C:2021:438, punto 57 e giurisprudenza ivi citata].

55. In tal modo, la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro assegna agli Stati membri un obiettivo generale, consistente nella prevenzione di tali abusi, lasciando loro nel contempo la scelta dei mezzi per conseguirlo, purché essi non rimettano in discussione lo scopo o l'effetto utile dell'accordo quadro [sentenza del 3 giugno 2021, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - MIUR e a. (Ricercatori universitari), C-326/19, EU:C:2021:438, punto 58 e giurisprudenza ivi citata].”

Si evidenzia che la pronuncia ha ad oggetto lo scrutinio di compatibilità comunitaria di una normativa nazionale che prevede l'utilizzo in ambito universitario, senza limiti quantitativi, di contratti da ricercatore a tempo determinato con durata triennale e prorogabili per due anni, senza subordinarne la stipulazione e la proroga ad alcuna ragione oggettiva connessa ad esigenze temporanee o eccezionali dell'Ateneo.



La proroga dei contratti relativi ad AUPP non pone problemi di compatibilità neppure con la disciplina nazionale dei contratti a tempo determinato alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Ed invero, pur in presenza della norma racchiusa nell'art. 19, comma 5-bis del decreto legislativo n. 81 del 2015 che, in virtù del rimando alla disciplina previgente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, fissa il limite massimo di durata di un rapporto a tempo determinato alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche in 36 mesi (comprensivi di proroghe e rinnovi), le esigenze temporanee ed eccezionali legate all'attuazione degli obiettivi PNRR giustificano la previsione di disposizioni speciali, cronologicamente successive ed espressamente derogatorie rispetto all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (che, a sua volta, rinvia agli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, i quali devono, dunque, ritenersi altrettanto derogati).

Dal punto di vista finanziario si segnala che le disposizioni introdotte non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla proroga dei contratti si potrà provvedere nel limite delle autorizzazioni complessive di spesa previste all'articolo 11, comma 7, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Si evidenzia, a tal proposito, che alla data del 30 novembre 2023 risultano in servizio con la qualifica di Addetto all'ufficio per il processo 5.909 unità di personale per i quali, applicando i parametri stipendiali più aggiornati, si prevede una spesa di euro 283.884.669 annui, come rappresentato nella tabella seguente:

Area	Stipendio CCNL 2019-2021 inclusa 13^ indennità amm.ne	F.do pens.	Opera prev.	IRAP	Totale oneri riflessi	Totale Lordo Stato	Trattam.to economico accessorio	TOTALE Retribuzione pro-capite	incremento contratto CCNL 2022-2024	TOTALE	UNITA'	TOTALE ONERE ANNUO Regime
		24,20%	5,68%	8,50%					5,78%			
Funzionari	30.567,85	7.397,42	1.736,25	2.598,27	11.731,94	42.299,79	3.117,83	45.417,62	2.625,14	48.042,76	5909	283.884.668,84

L'onere annuale per gli anni 2024, 2025 e 2026 (fino al 30 giugno) è rappresentato nella tabella che segue:

2024	283.884.669,00
2025	283.884.669,00
Rateo 2026 (fino al 30 giugno)	141.942.335,00

La capienza dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 7, lettera a) del d.l. 80/2021 è evidenziata nella tabella seguente:

Anno	Autorizzazione di spesa art. 11, c. 7, lett. a), D.L. 80/2021	Fabbisogno per la proroga dei contratti delle 5.909 unità attualmente in servizio
2024	390.154.044	283.884.669
2025	360.142.195	283.884.669
2026	180.071.098	141.942.335

Al comma 9, alla lettera c) (reclutamento del personale a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR)



La disposizione prevede la modifica dell'art. 13 del DL 80/2021 utile a consentire la proroga del personale tecnico amministrativo nonché scorrimenti oltre i limiti per profilo professionale/area economica attualmente vigenti, si evidenzia quanto segue:

- l'attuale dotazione finanziaria complessiva prevista è pari a euro 207.829.968 all'anno per 3 anni, ovvero euro 623.489.904. Tale dotazione è attualmente ripartita sul triennio 2022-2024 ma tale periodo è meramente indicativo trattandosi di risorse per cassa che non rientrano nei saldi di finanzia pubblica in quanto finanziate con ripiano da risorse PNRR, per cui nel rispetto del totale delle risorse autorizzate in favore del Ministero della giustizia per le assunzioni PNRR, la norma (DL 80/2021) consente di riassegnare risorse sul bilancio dopo averle versate in entrata dalla contabilità speciale;
- l'attuale distribuzione per profili/aree prevede al comma 1. a) 1.660 unità complessive per i profili di cui al comma 2, lettere a), c), e), g), h) e i); b) 750 unità complessive per i profili di cui al comma 2, lettere b), d) e f); c) 3.000 unità per il profilo di cui al comma 2, lettera l).

Al fine di consentire la possibilità di scorrimenti coerenti con la consistenza delle attuali graduatorie per profilo/area, che presentano numeri più consistenti per i profili di cui alla lettera a (area III, F1) del suddetto elenco, occorre modificare il comma 1 redistribuendo le unità assumibili per profilo. La redistribuzione di seguito considera le seguenti ipotesi:

- l'ammontare complessivo della spesa è inferiore a euro 623.489.904;
- il numero di unità per profilo/area tiene conto delle ipotesi di scorrimento presentate alla Commissione Europea al lordo di eventuali rinunce;
- il numero di unità per profilo/area tiene conto del numero complessivo di unità assunte (in servizio al 30.09 + dimessi) come numero minimo di assunzioni per profilo in modo da "coprire" normativamente lo storico;
- per coprire "teoricamente" i rispettivi costi già a partire da novembre 2022 (mese di prima assunzione).

Posti a bando	Totale personale assunto (personale in servizio al 30.09 + dimessi)	In servizio al 30.09 (A)	Ipotesi scorrimenti CE (B)	Ipotesi personale in servizio (A+B=max)	Nuovo DL 80	Ipotesi personale in servizio al 06.24 (netto di rinunce e dimissioni)
1.660	1.336	1.041	1.150	2.191	2.100	1.805
750	146	113	3	116	145	99
3.000	2.485	2.119	455	2.574	2.500	2.211
5.410	3.967	3.273	1.608	4.881	4.745	4.115

Alla luce di tali ipotesi la nuova distribuzione potrebbe essere:

- a) 2.100 unità complessive per i profili di cui al comma 2, lettere a), c), e), g), h) e i);
- b) 145 unità complessive per i profili di cui al comma 2, lettere b), d) e f);
- c) 2.500 unità per il profilo di cui al comma 2, lettera l).

Per un totale di 4.745 unità di personale tecnico amministrativo inferiore al contingente precedente in quanto si consente la proroga del periodo contrattuale.

Tale contingente è coerente con le disponibilità finanziarie attuali solo se si considera la spesa storica finora sostenuta, stimata in modo prudenziale tenendo conto anche dei dimessi per l'intero periodo, pari ad euro 171.649.299, di molto inferiore a quella teorica per gli anni 2022-2023 pari ad euro 415.659.936 (euro 207.829.968 per due anni). Considerando la spesa storica effettivamente sostenuta e stimando il costo atteso per proroghe e nuove assunzioni derivanti da scorrimenti, sulla stima del personale in servizio al 30 giugno 2026, la spesa massima prevista è pari a euro 615.444.164 (dunque inferiore al limite di spesa di cui al comma 6).

Dal punto di vista finanziario si segnala che le disposizioni introdotte non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla proroga dei contratti si potrà provvedere nel limite delle autorizzazioni complessive di spesa previste all'articolo 13, comma 6, del



D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, come rappresentato nelle tabelle seguenti:

Tabella per calcolo importi stipendiali anno 2022-2023

Area	Stipendio CCNL 2019-2021 inclusa 13 ^a e indennità amm.ne	F.do pens.	Opera prev.	IRAP	Totale oneri riflessi	Totale Lordo Stato	Trattam.t o economic o accessori o	TOTALE Retribuzione pro-capite	UNITA'	TOTALE ONERE ANNUO a Regime
		24,20%	5,68%	8,50%						
Assistenti	24.600,39	5.953,29	1.397,30	2.091,03	9.441,63	34.042,02	3.117,83	37.159,85	2.631	97.767.565,35
Funzionari	30.567,85	7.397,42	1.736,25	2.598,27	11.731,94	42.299,79	3.117,83	45.417,62	1.336	60.677.940,32
Totale									3.967	158.445.505,67

Tabella calcolo somma spesa 2022-2023

Anni	Area Assistenti	Area Funzionari	Totale arrotondato
rateo 2022	8.147.297,11	5.056.495,03	13.203.793
2023	97.767.565,35	60.677.940,32	158.445.506
		Totale	171.649.299

Tabella per calcolo importi stipendiali dall'anno 2024

Area	Stipendio CCNL 2019-2021 inclusa 13 ^a e indennità amm.ne	F.do pens.	Opera prev.	IRAP	Totale oneri riflessi	Totale Lordo Stato	Trattam.t o economic o accessori o	TOTALE Retribuzione pro-capite	incremento contratto CCNL 2022-2024	TOTALE	UNITA'	TOTALE ONERE ANNUO a Regime
		24,20%	5,68%	8,50%					5,78%			
Assistenti	24.600,39	5.953,29	1.397,30	2.091,03	9.441,63	34.042,02	3.117,83	37.159,85	2.147,84	39.307,69	2.310	90.800.763,90
Funzionari	30.567,85	7.397,42	1.736,25	2.598,27	11.731,94	42.299,79	3.117,83	45.417,62	2.625,14	48.042,76	1.805	86.717.181,80
											4.115	177.517.945,70

Tabella calcolo somma spesa dall'anno 2024

Anni	Area Assistenti	Area Funzionari	Totale arrotondato
2022	90.800.763,90	86.717.181,80	177.517.946,00
2023	90.800.763,90	86.717.181,80	177.517.946,00
rateo 2024	45.400.381,95	43.358.590,90	88.758.973,00
		Totale	443.794.865,00



Tabella riepilogativa

Anno	Autorizzazione di spesa art. 13, c. 6 D.L. 80/2021	Somma spesa 2022 e 2023	Fabbisogno anno 2024-2025-2026 con proroga dei contratti delle unità attualmente in servizio	Totale somme spese	Somme residue
2022	207.829.968	13.203.793		13.203.793	194.626.175
2023	207.829.968	158.445.506		158.445.506	49.384.462
2024	207.829.968		177.517.946	177.517.946	30.312.022
2025			177.517.946	177.517.946	-177.517.946
2026			88.758.973	88.758.973	-88.758.973
Totali	623.489.904	171.649.299	443.794.865	615.444.164	8.045.740

Comma 10 (personale MEF).

La disposizione prevede lo slittamento di un anno del periodo temporale entro cui procedere ai reclutamenti di personale previsti dall'art. 9, comma 10, del decreto-legge n. 152/2021, per il rafforzamento e l'efficienza dei processi di gestione, revisione e valutazione della spesa, sostituendo il triennio 2021-2023 con il triennio 2021-2024. La disposizione, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento le procedure di reclutamento contemplate dal menzionato art. 9, comma 10, del decreto-legge n. 152/2021 e le relative autorizzazioni ad assumere, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 11 (personale MEF).

La disposizione prevede l'ampliamento del periodo temporale entro cui procedere ai reclutamenti di personale previsti dall'art. 1, comma 884, della legge n. 178/2020, al fine di potenziare le attività svolte dalle Ragionerie Territoriali dello Stato, nonché di incrementare l'efficienza degli uffici e delle strutture della Giustizia Tributaria, sostituendo l'anno 2022 con il triennio 2022-2024. La disposizione, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento le procedure di reclutamento autorizzate con il citato art. 1, comma 884, della legge n. 178/2020 e le relative autorizzazioni ad assumere, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

comma 12 (personale MEF).

La disposizione si limita a prorogare di un anno il periodo temporale entro cui procedere ai reclutamenti di personale previsti dall'art. 12, comma 1-sexies, del decreto-legge n. 68/2022, al fine di garantire il supporto alle amministrazioni locali titolari di interventi del PNRR per gli adempimenti di monitoraggio, controllo e rendicontazione dei finanziamenti destinati all'attuazione degli stessi interventi, sostituendo il biennio 2022-2023 con il triennio 2022-2024. La disposizione, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento le procedure di reclutamento previste dal suddetto art. 12, comma 1-sexies, del decreto-legge n. 68/2022 e le relative autorizzazioni ad assumere, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



comma 13 (personale MEF).

La disposizione si limita a prorogare di un anno il periodo temporale entro cui procedere ai reclutamenti di personale previsti dall'articolo 1, comma 11, lettere a), b) e c) della legge 31 agosto 2022, n. 130 (relativo alle assunzioni di personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze), sostituendo nell'articolato l'anno 2023 con il biennio 2023 e 2024. La disposizione, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento le procedure di reclutamento previste dal suddetto articolo 1, comma 11, lettere a), b) e c) della legge 31 agosto 2022, n. 130 e le relative autorizzazioni ad assumere, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

comma 14 (personale della Guardia di finanza)

La disposizione proroga al 31 dicembre 2024 il termine entro cui procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato - sia ordinarie, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2020, 2021 e 2022 (c.d. "turnover"), che straordinarie (ai sensi delle leggi n. 205/2017, n. 145/2018, n. 178/2020 e n. 234/2021 nonché dei decreti-legge n. 162/2019 e n. 44/2023). La disposizione, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione e le relative autorizzazioni ad assumere, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

comma 15 (termine per le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

La disposizione è volta a prorogare sino al 31 dicembre 2024 il termine per l'esercizio delle facoltà assunzionali per il reclutamento del personale del Comparto sicurezza e soccorso pubblico sia per il reclutamento ordinario, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 (c.d. turn over) sia per le assunzioni straordinarie, (ai sensi delle leggi n. 205/2017, n. 145/2018, n. 178/2020 e n. 234/2021 nonché dei decreti-legge n. 162/2019, n. 146/2021 e n. 44/2023)

La disposizione, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione e le relative autorizzazioni ad assumere, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

comma 16 (Proroga dei termini della prescrizione degli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria).

Prevede modifiche all'articolo 3 della legge 335/1995. In particolare:

il punto 1) prevede che, in deroga ai termini di prescrizione ordinari, per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sia differito di un anno (al 31 dicembre 2024) il termine previsto per la regolarizzazione degli obblighi contributivi di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, comma 10-bis.

Lo scopo della disposizione è quello di consentire alle amministrazioni pubbliche di portare a termine le necessarie attività di verifica della posizione contributiva dei propri dipendenti, sia ai fini pensionistici sia ai fini dei trattamenti di previdenza, evitando il contenzioso che si verifica sistematicamente nel momento in cui l'omesso versamento della contribuzione determina la mancata o incompleta liquidazione dei trattamenti previdenziali ai lavoratori.

Analogo differimento dei termini di regolarizzazione è previsto al punto 2) per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate instaurati dalle amministrazioni pubbliche, attraverso la novella del comma 10-ter dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Le disposizioni non determinano oneri in quanto le operazioni necessarie alla verifica e alla regolarizzazione delle posizioni contributive avvengono fra soggetti istituzionali ricompresi nel perimetro delle pubbliche amministrazioni, risultando, pertanto, neutrali sui saldi di finanza pubblica.



comma 17 (regime sanzionatorio per il mancato pagamento nei termini dei contributi previdenziali e assistenziali da parte delle pubbliche amministrazioni)

La disposizione prevede la proroga fino al 31 dicembre 2024 del regime di temporanea deroga all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 116, commi 8 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 in materia di sanzioni ed interessi rispetto agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria di cui al comma 10-bis e comma 10-ter dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335. La disposizione consente di allineare temporalmente il regime di temporanea deroga alle disposizioni su sanzioni ed interessi con quella della sospensione dei termini prescrizionali degli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, fissata, a normativa vigente al 31 dicembre 2023.

La disposizione non determina oneri in quanto le operazioni necessarie alla verifica e alla regolarizzazione delle posizioni contributive avvengono fra soggetti istituzionali ricompresi nel perimetro delle pubbliche amministrazioni, risultando, pertanto, neutrali sui saldi di finanza pubblica. Inoltre, l'ultimo periodo dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 prevede che i versamenti già effettuati a titolo di sanzioni non diano luogo a rimborso a favore dell'amministrazione versante.

comma 18 (Avvocatura dello Stato - avvalimento di personale in comando)

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di una norma ordinamentale relativa al procedimento di comando, che diviene obbligatorio, al pari di quanto previsto per la presidenza del Consiglio dei ministri, senza incidere sugli oneri, in quanto per i rimborsi del personale comandato è già presente nel bilancio dell'Avvocatura un capitolo a tale fine dedicato (capitolo 4441) la cui dotazione finanziaria a legislazione vigente è congrua per far fronte a tale esigenza.

comma 19 (personale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)

La disposizione limitandosi a prorogare al 31 dicembre 2024 il termine per l'assunzione, da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle residue unità di personale relative al contingente di 350 unità di Area III, ora Area dei Funzionari, di cui all'articolo 1, comma 317, della legge n. 145 del 2018, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

comma 20 (personale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)

La disposizione limitandosi a differire il termine di cui all'articolo 17-octies, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per l'autorizzazione all'assunzione a tempo determinato presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nei limiti delle risorse già previste, di centocinquanta unità da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, da assegnare funzionalmente ai Commissari per la realizzazione degli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

comma 21 (personale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)

La disposizione è volta a prorogare le procedure concorsuali già autorizzate ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 234 del 5 ottobre 2019, che potranno essere così espletate sino al 31 dicembre 2024. La disposizione, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento le procedure di reclutamento autorizzate con il succitato d.P.C.M. e le relative autorizzazioni ad assumere, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

comma 22 (personale del Ministero della cultura)



La disposizione è volta a prorogare al 30 giugno 2024 il termine previsto dall'articolo 1, comma 18-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, che autorizza il Ministero della cultura, entro il 31 dicembre 2023, ad assumere fino a 750 unità di personale mediante scorrimento della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di 1.052 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella ex Area Seconda - posizione economica F2 (ora Area degli Assistenti). La disposizione, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento le procedure di assunzione disciplinate dal richiamato articolo 1, comma 18-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 e le relative autorizzazioni ad assumere, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 22-bis

In forza della norma di cui all'articolo 1, comma 27-bis, del DL 30 dicembre 2021, n. 228, è stato autorizzato il trasferimento alla Regione Calabria di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 per avviare procedure selettive per l'assunzione di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, anche valorizzando le esperienze professionali maturate dal personale in servizio presso l'Azienda Calabria Lavoro, che ha già prestato attività lavorativa presso la regione Calabria, per il tramite della medesima Azienda (Con legge regionale 28 giugno 2023, n. 25, la Regione Calabria ha, tra l'altro, trasformato Azienda Calabria Lavoro nell'"Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro - ARPAL Calabria", ente pubblico non economico strumentale, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico).

Per l'annualità 2022 (€ 5.000.000,00), la somma pari a € 4.895.695,00 è stata utilizzata a copertura del Piano assunzionale della Giunta regionale approvato con deliberazione n. 161 del 22 aprile 2022, come modificato con deliberazione n. 601 del 18 novembre 2022, residuando, pertanto, € 104.305,00.

Per l'annualità 2023 (€ 5.000.000,00 storicizzazione 2022 + ulteriori € 5.000.000,00), la somma di € 3.860.601,90 è stata utilizzata a copertura del Piano assunzionale della Giunta regionale, approvato con deliberazione n. 432 del 29 agosto 2023, come da ultimo modificata con deliberazione n. 709 dell'8 dicembre 2023, residuando, pertanto, € 1.139.398,10.

Quindi, a decorrere dall'annualità 2024, i 10 milioni già autorizzati sono così suddivisi:

- € 5.000.000,00 storicizzazione dal 2022
- € 3.860.601,90 storicizzazione dal 2023
- € 1.139.398,10 risorse residue

Pertanto, dei 10 milioni di euro già autorizzati dal 2024 restano € 1.139.398,10.

Le risorse residue indicate sono utili e sufficienti a sostenere il percorso normativo ed amministrativo, finalizzato alla stabilizzazione con contratto a tempo indeterminato e part time al 50% di n. 52 unità di personale, appartenenti all'Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione, attualmente in servizio con contratto a tempo determinato presso Azienda Calabria Lavoro/Arpal. Si tratta di 51 unità di categoria D e 1 unità di categoria C.

Considerato infatti che l'onere per stabilizzare le 52 unità di personale interessate ammonta ad euro 1.048.559,36 annui, l'importo già disponibile ed in precedenza autorizzato è idoneo ad assicurare la copertura finanziaria occorrente.

Comma 22-ter

La disposizione, al fine di garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni dei servizi sociali comunali, intende prorogare al 31 dicembre 2024, per il personale con profilo di assistente sociale, il termine di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per la maturazione del periodo minimo di tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni necessario per la stabilizzazione del personale precario.

La disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica in quanto le facoltà assunzionali devono comunque essere esercitate a valere su risorse presenti nel bilancio degli enti



e compatibilmente con un quadro di sostenibilità finanziaria a regime delle stesse, fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.

ART. 1-bis (Differimento del termine di applicazione del regime di deroga in materia di inconfiribilità di incarichi a componenti di organo politico di livello locale)

La disposizione, di natura ordinamentale, proroga al 31 dicembre 2024 l'esclusione dei consiglieri dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione dal novero dei soggetti destinatari delle inconfiribilità degli incarichi di cui all'articolo 7, comma 1, del d.lgs. n. 39/2013.

Dalla disposizione, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 1-ter (Proroga del termine di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in materia di misure per la digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione)

L'articolo 1-ter, comma 1, del DL 198/2022 ha disposto la proroga fino al 31 dicembre 2023 degli importi e dei quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto i servizi di gestione e manutenzione dei sistemi IP (internet protocol), il cui termine di durata contrattuale non fosse ancora spirato alla data di entrata in vigore della legge di conversione, prevedendo, altresì, l'incremento in misura pari al 50 per cento del valore iniziale dei relativi importi e quantitativi massimi complessivi, anche nell'eventualità in cui fosse già stato raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, purché detti strumenti non fossero già stati prorogati e incrementati da precedenti disposizioni legislative e fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

La disposizione, al fine di sostenere la più ampia digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione, è volta a prorogare dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 l'operatività delle disposizioni di favore recate dal citato articolo 1-ter, comma 1, in modo tale da continuare a rendere disponibili, prorogandone la validità, strumenti di acquisto e negoziazione realizzati da Consip S.p.A. o da soggetti aggregatori, ferma restando la valutazione delle singole amministrazioni sulla opportunità di aderirvi, se conveniente.

La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attesa la clausola di invarianza di cui al comma 2 del medesimo articolo 1-ter del decreto-legge n. 198 del 2022.

ART. 1-quater (Differimento di termine in materia di sicurezza dei minori in ambito digitale)

La disposizione è volta a prorogare da 3 a 9 mesi l'adempimento previsto dall'articolo 13, comma 3, terzo periodo del DL 123/2023 (c.d. Decreto Caivano). Tale adempimento prevede che i produttori di dispositivi digitali informino l'utente sulla possibilità e sull'importanza di utilizzare applicazioni di controllo parentale. La proroga si rende necessaria al fine di garantire il puntuale ed esaustivo assolvimento di quanto disposto a carico dei produttori che hanno necessitato di un adeguamento ed aggiornamento dei processi produttivi con ovvie ricadute sul sistema distributivo e logistico.

La norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 2 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno e di personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

comma 1. Si prevede la proroga di un anno, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024, del termine a decorrere dal quale acquistano efficacia le disposizioni che ampliano la facoltà di autocertificazione, a fini lavorativi, dei cittadini di Stati non appartenenti all'UE, regolarmente soggiornanti in Italia. La disposizione ha natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza



pubblica, potendosi provvedere alla sua attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.

comma 2. La disposizione, di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico della finanza pubblica.

comma 3. Si prevede la possibilità di applicare fino al 31.12.2024 le procedure semplificate per l'accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale previste dal DL 104/2020 per il triennio 2020-2022.

La disposizione di carattere ordinamentale non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

comma 4.

La **lett. a)** proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 la validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario del medesimo Corpo, approvata con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno n. 310 dell'11 giugno 2019. La disposizione, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione e le relative autorizzazioni ad assumere, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lett. b)** è diretta a conservare, anche per il 2024 sul capitolo 2972 “Fondo destinato alla concessione di contributi economici in favore dei familiari del personale delle forze di polizia e del personale dei vigili del fuoco, deceduto in quanto impegnato nelle azioni di contenimento, di contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, le somme necessarie alla corresponsione del contributo in parola ai superstiti delle vittime in argomento. Si tratta delle “coda” dei procedimenti di liquidazione per i quali il pertinente procedimento amministrativo è tuttora pendente. Le somme a tal fine necessarie, pari a 300.000 euro per l'anno 2024, saranno attinte per il 2023 dalle disponibilità presenti sul Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura e dei reati intenzionali violenti, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal primo periodo, pari a 300.000 euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2024 del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

Comma 4-bis

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la scelta di dotare le rispettive polizie municipali dell'arma ad impulso elettrico rappresenta una mera facoltà che i Comuni possono scegliere di esercitare nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci.

Si tratta di un principio – ricordato al comma 4 dell'art. 19 con riguardo alla fase di sperimentazione e alla formazione del personale – di ordine generale, tenuto conto che tutte le spese riguardanti le dotazioni strumentali e di mezzi delle polizie municipali fanno capo ai Comuni al pari degli altri uffici di cui essi si compongono.

Ne consegue che la disposizione - proprio perché prevede una mera possibilità, e non un obbligo, che i predetti Enti locali possono esercitare nell'ambito della loro autonomia e nel rispetto dei propri limiti di bilancio – non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



comma 5

Si proroga dal 31.12.2023 al 31.12.2024 il termine entro il quale si applicano le disposizioni dei commi 9 e 10 dell'art. 16-ter (relative alle funzioni dei segretari comunali) del DL 162/2019. La disposizione, di natura ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

comma 6

Si proroga di un anno, dal 2023 al 2024, il termine per adempiere all'obbligo di ricostituzione del Fondo Anticipazioni di Liquidità (FAL), obbligo posto a carico degli enti in dissesto finanziario. Dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, la previsione risulta neutrale sui saldi di finanza pubblica, per effetto dei limiti previsti per l'utilizzo del risultato di amministrazione da parte degli enti territoriali in disavanzo dall'articolo 1, commi 897 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018. Tale disciplina prevede che gli enti in disavanzo possono applicare al bilancio un importo non superiore a quello del disavanzo che iscrivono in bilancio come "Disavanzo da ripianare". Pertanto, in caso di rinvio del ripiano del disavanzo, si riduce sia la possibilità di utilizzare il risultato di amministrazione per un importo pari alla riduzione del disavanzo da ripianare, sia la correlata capacità di spesa. Tale riduzione compensa l'incremento della capacità di spesa derivante dal minore disavanzo di ripianare.

Comma 6-bis

La disposizione risponde alla finalità di accogliere l'auspicio del Presidente della Procura della Corte dei Conti Lazio il quale, nell'adunanza di parifica del 29 settembre 2023, ha evidenziato che "dalle risultanze di bilancio emerge un irrisorio tasso di reiscrizione nel triennio 2020/2022 rispetto allo stock di perenzione (2,31% nel 2020, 2,75% nel 2021, 2,33% nel 2022) talché l'accantonamento del fondo in oggetto risulta oggettivamente sovradimensionato". La norma in esame, pertanto, prevede che per le regioni a statuto ordinario che presentano un disavanzo di amministrazione pro capite al 31 dicembre 2022, al netto del debito autorizzato e non contratto, superiore a euro 1.500, negli anni 2023 e 2024 l'entità dell'accantonamento di cui al terzo periodo del comma 3 dell'articolo 60 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, può essere inferiore al 70 per cento dell'ammontare dei residui perenti. Si precisa, in ogni caso, che il valore dell'accantonamento deve comunque garantire la copertura delle richieste di reiscrizione dei residui perenti nell'esercizio e deve in ogni caso essere superiore del 20 per cento rispetto al valore medio dell'ammontare delle richieste di reiscrizione dei residui perenti calcolato rispetto agli ultimi tre esercizi.

Comma 6-ter

Al fine di garantire la neutralità sui saldi di finanza pubblica, il comma 6-ter dispone che le risorse rese disponibili dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis sono destinate al Fondo perdite potenziali, in aggiunta alla quota ordinaria di tale accantonamento.

Il combinato disposto dei commi, nel rispetto del principio di prudenza, determina una riduzione del Fondo perenti e un incremento del Fondo perdite potenziali, lasciando inalterata la capacità di spesa. Le risorse eventualmente rese disponibili dalla norma in oggetto saranno prioritariamente accantonate, quale quota incrementale rispetto a quella prevista a legislazione vigente, per l'abbattimento del fondo di dotazione negativo degli enti del SSR.

Comma 6-quater

Il comma 6-quater, nella misura in cui prevede che le disposizioni di cui al comma 899 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione da parte delle regioni a statuto ordinario, si applicano anche per l'anno 2023 e, limitatamente al medesimo anno, anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, non determina effetti finanziari in quanto si riferisce a un esercizio già concluso, per cui gli impatti sulla spesa sono già stati scontati.



comma 7

Autorizza la spesa complessiva di 8.338.000 euro per l'anno 2024 per il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 dalla scadenza del termine di cui all'articolo 74, comma 6, del decreto-legge 5 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, vale a dire il 1° agosto 2021, sino alla data del 31 marzo 2022 di cessazione del relativo stato di emergenza, periodo nel quale si è reso necessario un impegno significativo per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco che ha svolto le attività di soccorso tecnico urgente, mediante l'impiego giornaliero di squadre VVF in aggiunta all'ordinario dispositivo di soccorso.

Atteso tale impegno, senza che tuttavia (a differenza di quanto avvenuto per le Forze di Polizia per effetto dell'articolo 1, comma 651, della legge n. 234 del 2021) i provvedimenti legislativi adottati in relazione alla pandemia di cui trattasi abbiano stanziato risorse finanziarie per la copertura delle spese conseguenti al suddetto accresciuto impegno del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si rende necessario rinvenire un'adeguata copertura finanziaria, anche per scongiurare l'avvio di procedimenti monitori del personale avverso l'Amministrazione di appartenenza, che risulterebbe inevitabilmente soccombente in quanto impossibilitata a fronteggiare tali oneri straordinari con gli stanziamenti di bilancio per il 2023.

Dal potenziamento del dispositivo di soccorso pubblico per le attività connesse all'emergenza di cui trattasi è emerso un fabbisogno del quale si dà dimostrazione sulla base dei dati forniti a consuntivo e ulteriormente rielaborati dalle sedi territoriali che hanno impiegato il personale nei servizi del dispositivo di soccorso potenziato; tale fabbisogno determina l'onere indicato al **comma 7**.

Si precisa che le ore sottoindicate in tabella non sono state recuperate in termini di riposi compensativi e devono effettivamente essere erogate al personale del Corpo Nazionale VVF.

SEDE	Fabbisogno richiesto dalle Direzioni Regionali per il periodo 01/08/21-31/03/22	Ore straordinario
DIREZIONE ABRUZZO	125.886,49	8.122
DIREZIONE BASILICATA	68.874,65	4.443
DIREZIONE CALABRIA	286.388,83	18.476
DIREZIONE CAMPANIA	570.361,80	36.799
DIREZIONE EMILIA ROMAGNA	277.926,08	17.931
DIREZIONE FRIULI	116.064,85	7.488
DIREZIONE LAZIO	742.410,90	47.898
DIREZIONE LIGURIA	272.019,90	17.549
DIREZIONE LOMBARDIA	388.258,57	25.050
DIREZIONE MARCHE	222.952,49	14.384
DIREZIONE MOLISE	139.941,72	9.028
DIREZIONE PIEMONTE	280.351,76	18.087
DIREZIONE PUGLIA	252.254,79	16.274
DIREZIONE SARDEGNA	647.452,65	41.772
DIREZIONE SICILIA	724.305,67	46.729
DIREZIONE TOSCANA	455.858,15	29.410
DIREZIONE UMBRIA	178.732,90	11.531
DIREZIONE VENETO	533.303,69	34.406
	6.283.345,89	405.377
Contributi previdenziali a carico dell'Amm. (24,20%)	1.520.569,71	
IRAP (8,50 %)	534.084,40	
Spesa complessiva	8.338.000,00	

comma 8

La disposizione prevede che agli oneri derivanti dal comma 7 pari a euro 8.338.000 per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **2023**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

comma 9

La disposizione prevede che la disciplina concernente le modalità di autenticazione, autorizzazione e di registrazione degli accessi e delle operazioni effettuate sulla banca dati nazionale unica, sia contenuta in un decreto di natura non più regolamentare, consentendo in tal modo l'adeguamento tempestivo della predetta disciplina, a seguito di successivi aggiornamenti tecnologici. La predisposizione del suddetto decreto sarà effettuata con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 3 (Proroga di termini in materia economica e finanziaria)

comma 1

Modifica disposizioni che risultano orientate, in generale, a conseguire risparmi di spesa favorendo, nello specifico: a) l'allocazione delle pubbliche Amministrazioni in immobili più funzionali ed efficienti sotto il profilo del miglioramento energetico, al fine di ridurre i consumi energetici e, quindi, i costi di gestione dei beni; b) la razionalizzazione e il contenimento degli spazi locati dalle Amministrazioni statali di cui all'art. 2, comma 222, primo periodo, della legge n. 191/2009 (ossia, le amministrazioni dello Stato di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali) per i propri fini istituzionali, con conseguente riduzione della spesa per affitti passivi; c) la possibilità di stipulare nuovi contratti di locazione passiva ad un canone che "deve essere inferiore rispetto all'ultimo importo corrisposto".

Si confermano all'attualità le valutazioni in termini di impatto già formulate con riferimento alla disposizione oggetto di modifica, ossia che la stessa è destinata a non produrre effetti negativi sulla finanza pubblica in quanto la non applicazione delle riduzioni del 15% e del 30%, rispetto ai canoni congruiti dall'Agenzia del demanio, si ritiene possa essere compensata dall'individuazione di soluzioni alternative rispetto a pregresse contingenti situazioni allocative fortemente penalizzanti e svantaggiose per lo Stato, sia dal punto di vista dei contratti di locazione in essere sia in termini di soddisfacimento dei fabbisogni allocati, nonché in termini di agevolazione della rinegoziazione dei contratti stipulati rispettivamente nel 2004 e nel 2005 con i Fondi FIP e FP1, a canoni, comunque, inferiori all'ultimo canone corrisposto.

Le medesime considerazioni possono valere anche per la neutralizzazione dell'incremento della spesa conseguente alla mancata applicazione delle riduzioni di cui all'art. 3 del D.L. 95/2012 con i risparmi derivanti dall'utilizzo di minori spazi che verrebbero presi in affitto con il parametro di 15 mq/addetto, ovvero con il passaggio alle classi di prestazione energetica dalla B in su.

Il comma 1 è, dunque, suscettibile di determinare risparmi di spesa allo stato non quantificabili.

comma 2

lettera a) Ai fini della definitiva rilevazione della massa passiva del piano di rientro di Roma Capitale, la disposizione proroga di **10 mesi** il termine di presentazione delle istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte a qualsiasi titolo dal comune di Roma in data anteriore al 28 aprile 2008.



La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Lettera b)

Aggiunge un comma 929-bis alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 che disciplina una tempistica della procedura di definizione finale della massa passiva del piano di rientro di Roma Capitale, assegnando un termine perentorio, a pena di decadenza, non inferiore a centottanta giorni per la presentazione delle richieste di ammissione da parte dei titolari di crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili ancora in essere al 31 dicembre 2023 anche se non ancora iscritti, afferenti a obbligazioni contrattuali, extracontrattuali e indennitarie assunte dal comune di Roma in data anteriore al 28 aprile 2008. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

comma 3

La norma, attraverso la modifica dell'articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, proroga fino al 31 dicembre 2024 il divieto di fatturazione elettronica per gli operatori IVA che effettuano prestazioni o cessioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche/consumatori finali. In un'ottica di semplificazione degli adempimenti, la disposizione mira a evitare che nel periodo interessato dalla proroga gli operatori sanitari, e anche l'Amministrazione finanziaria, siano tenuti a effettuare onerosi investimenti infrastrutturali finalizzati all'implementazione di un sistema di gestione delle fatture elettroniche.

La disposizione è di carattere ordinamentale e non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

comma 4

La norma dispone l'ulteriore proroga di 12 mesi dei termini previsti dall'articolo 8, comma 1, della legge 31 agosto 2022, n. 130, per la cessazione dall'incarico dei giudici tributari che operano presso le Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, i quali erano già stati prorogati di 12 mesi ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto-legge n. 198/2022, convertito dalla legge n. 14/2023.

In particolare, la disposizione sposta di ulteriori 12 mesi, dal 1° gennaio 2028 al 1° gennaio 2029, la data di entrata in vigore del nuovo limite massimo di età per la permanenza in servizio dei giudici tributari c.d. "onorari", pari a 70 anni, disciplinato dall'art. 11, comma 2, del D.lgs n. 545/1992, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. n), numero 2.2), della citata legge n. 130/2022. La stessa norma dispone, altresì, il differimento di ulteriori 12 mesi per la graduale applicazione del suddetto limite massimo di età rispetto ai 75 anni previsti dalla normativa previgente.

Nella successiva tabella è riportata la stima dei maggiori oneri di spesa, dall'anno 2024 all'anno 2028, che derivano dall'attuazione della norma di proroga.

Tale quantificazione è stata effettuata considerando:

- l'andamento dell'organico e delle cessazioni dei giudici tributari in servizio fino all'anno 2028, così come rappresentato nella relazione tecnica alla richiamata normativa vigente di cui all'art. 3, comma 6, del D.L. n. 198/2022, concernente la proroga di 12 mesi dei termini previsti dall'art. 8, comma 1, della legge 31 agosto 2022, n. 130;
- la stima dell'andamento dell'organico e delle cessazioni dei giudici tributari in servizio fino alla stessa annualità, in base all'ulteriore proroga di 12 mesi prevista dalla norma;
- la stima del costo medio sostenuto annualmente dal MEF per il pagamento dei compensi ai giudici tributari, pari a circa 21.000 euro pro capite al lordo di ogni onere a carico dell'amministrazione.

Per determinare il suddetto costo unitario medio, si è ipotizzato di considerare l'organico medio dei giudici in servizio nell'anno 2023 (n. 2.309) e i costi sostenuti nella stessa annualità per compensi fissi e variabili ad essi corrisposti (48,4 milioni di euro), trattandosi dei dati più recenti a disposizione, nonché considerando – in via prudenziale – che i costi registrati in tale periodo sono quelli più elevati dell'ultimo triennio.



I maggiori oneri di spesa derivanti dalla disposizione, i quali sono riportati nell'ultima colonna della tabella, sono stati calcolati applicando il costo medio pro capite sia alla proiezione dell'organico dei giudici a legislazione vigente, sia alla proiezione dell'organico considerando l'ulteriore proroga di dodici mesi, in modo da ottenere i maggiori importi differenziali ivi indicati.

Anno	Cessazioni giudici trib. L. 130/2022 e D.L. 198/2022	Cessazioni giudici trib. rideterminato	Organico giudici trib. L. 130/2022 e D.L. 198/2022	Organico giudici trib. rideterminato	Costo totale giudici trib. L. 130/2022 e D.L. 198/2022	Costo totale giudici trib. rideterminato	Maggiori oneri
2024	220	170	2.175	2.241	45.675.000,00	47.061.000,00	1.386.000,00
2025	199	199	1.976	2.042	41.496.000,00	42.882.000,00	1.386.000,00
2026	224	212	1.752	1.830	36.792.000,00	38.430.000,00	1.638.000,00
2027	197	201	1.555	1.629	32.655.000,00	34.209.000,00	1.554.000,00
2028	200	187	1.355	1.442	28.455.000,00	30.282.000,00	1.827.000,00

Comma 4-bis

La disposizione proroga al 31 dicembre 2024 l'efficacia temporale del credito d'imposta riconosciuto in favore delle piccole e medie imprese che iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo di cui all'articolo 1, commi 89 e 90, della legge n. 205 del 2017.

Si evidenzia che il comma 91, dell'articolo 1 della L n. 205/2017 fa rinvio ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico (oggi Ministero delle Imprese e del made in Italy), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la definizione delle modalità e dei criteri per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 89 a 92, con particolare riguardo, tra le altre cose, alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 90.

Attualmente, pertanto, è attiva la procedura di concessione del credito d'imposta, che prevede la presentazione di un'apposita istanza e la previa verifica dei requisiti e della documentazione richiesta. All'esito di tale procedura il MIMIT comunica l'eventuale diniego del credito di imposta ovvero la determinazione dell'importo effettivamente spettante sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziare per ciascun anno e l'ammontare complessivo dei crediti richiesti. Il credito spettante è parimenti comunicato all'Agenzia delle entrate per il rispetto anche in sede di fruizione dello stesso.

Sotto il profilo finanziario la disposizione determina oneri corrispondenti al limite di spesa previsto per norma pari a 6 milioni di euro per l'anno 2025, cui si provvede ai sensi del comma 5-bis .

comma 5

Prevede che agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 1,39 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 1,64 milioni di euro per l'anno 2026, a 1,56 milioni di euro per l'anno 2027 e a 1,83 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Comma 5-bis

Prevede che agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

comma 6



In deroga all'articolo 3, comma 3, dello Statuto dei diritti del contribuente, la disposizione proroga di un anno il termine per la notifica degli atti di cui all'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 1, commi da 31 a 36, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, emanati per il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti *de minimis* automatici e semiautomatici per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione dei relativi regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc ai sensi dell'articolo 10, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 115 del 2017 (recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234).

Più in particolare, la proroga di un anno riguarda la notifica dei citati atti di recupero che, in base alle disposizioni vigenti, scadono tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024.

Tenuto conto del carattere ordinamentale della disposizione, alla stessa non sono ascrivibili effetti sul gettito.

comma 7

La disposizione è volta a consentire lo svolgimento delle estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del Lotto e del gioco del Superenalotto, istituite ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, anche oltre la data del 31 dicembre 2023.

Sotto il profilo strettamente finanziario, si rileva che, nell'anno 2022, è stato registrato un utile erariale pari ad euro 599.166.583,25 per il gioco del Lotto e pari ad euro 626.988.869,96 per il gioco del Superenalotto.

Sulla base di tali dati, ai fini della predisposizione della relazione tecnica della norma originaria, è stato stimato che le maggiori entrate attese dalla quarta estrazione del Lotto e del Superenalotto nel secondo semestre del 2023 ammontassero a circa 45 milioni di euro.

I dati a consuntivo sono risultati in linea con la suddetta previsione, poiché, effettuando un confronto tra i dati effettivi del trimestre luglio/agosto/settembre 2023 e i dati effettivi del trimestre precedente dello stesso anno, aprile/maggio/giugno 2023, per il gioco del Lotto, è stato rilevato un incremento dell'utile erariale pari ad euro 16.532.254,49, per il gioco del Superenalotto è stato rilevato un incremento dell'utile erariale pari ad euro 7.744.000.

Pertanto, ai fini della stima degli effetti finanziari ascrivibili alla misura, può ritenersi che il maggior utile erariale nel corso di un intero anno, per effetto della quarta estrazione settimanale dei due giochi in argomento, possa essere pari a circa euro 97.000.000, pari alla somma dei sopra citati due importi, riferiti ad un solo trimestre, moltiplicati per i 4 trimestri di cui si compone un anno.

Tuttavia, poiché il periodo di rilevazione dei dati effettivi relativi alle quattro estrazioni settimanali è breve e limitato, si ritiene che, in base ad una stima prudenziale, le maggiori entrate annuali, a decorrere dal 2024, derivanti dallo svolgimento delle quattro estrazioni settimanali dei giochi in argomento, possano ammontare a circa il 50% del predetto importo e, dunque, possano essere pari almeno ad euro 48.500.000. Le relative maggiori entrate saranno destinate al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

comma 8

La disposizione di carattere ordinamentale non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 9

La disposizione, la quale prevede che nel computo dei termini relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi gestiti tramite le strutture informatiche della Regione Molise e dei suoi enti strumentali non si tenga conto del periodo compreso tra il giorno 7 dicembre 2023 e il 30 gennaio 2024, ha carattere ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori



oneri a carico della finanza pubblica. Inoltre, non determina effetti finanziari la previsione che differisce per la regione Molise, al 28 febbraio 2024 il termine di cui al comma 135 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'assegnazione dei contributi per investimenti di cui al comma 134 del medesimo articolo 1 relativi all'annualità 2024, e al 15 marzo 2024 i termini di cui all'articolo 1, commi 2 e 4, dell'accordo tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni a statuto ordinario 9 settembre 2021.

comma 10

La disposizione di carattere ordinamentale non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

comma 11

La disposizione di carattere ordinamentale non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

comma 12

La proroga prevista dalla disposizione si rende necessaria per garantire i servizi informatici del Sistema Tessera Sanitaria e dell'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilità dei fascicoli sanitari elettronici (INI), nelle more del perfezionamento delle nuove convenzioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia delle entrate e Sogei. Trattasi di disposizione di natura ordinamentale che non comporta effetti finanziari

Comma 12-bis

La norma ha la finalità di consentire anche nel 2024 agli enti locali di effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione della quota capitale delle rate di ammortamento:

- 1. anche nel corso dell'esercizio provvisorio, in deroga alle norme vigenti;*
- 2. in deroga alle regole dell'art. 204, comma 2 del TUEL e senza la verifica di convenienza di cui all'art. 41 della legge 448 del 2001, in caso di adesione ad accordi promossi dall'Associazione Bancaria Italiana e dalle associazioni degli enti locali.*

La norma è di carattere ordinamentale e non determina effetti finanziari, in quanto, con riferimento al punto 1, prevede la possibilità di effettuare operazioni finanziarie in esercizio provvisorio che potrebbero comunque essere effettuate al termine del medesimo, con riferimento al punto 2 prevede la possibilità di effettuare operazioni già consentite a legislazione vigente con norme più stringenti.

Comma 12-ter

La disposizione estende la cumulabilità delle agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico con i contributi regionali, già prevista per gli anni 2023 e 2024 dall'articolo 7 del D.L. 34/2023, anche per gli anni 2025 e 2026.

Commi 12-quater e 12-quinquies

La norma autorizza anche per il rendiconto 2023 gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Regioni, enti locali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria) a svincolare le quote vincolate del risultato di amministrazione riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali, ai livelli essenziali delle prestazioni, secondo la procedura di cui all'articolo 1, comma 822, della legge n. 197 del 2022.

In particolare, si prevede che in sede di approvazione del rendiconto 2023 lo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione è autorizzato limitatamente alle risorse di parte corrente per la copertura del disavanzo della gestione 2023 delle aziende del servizio sanitario regionale.



Considerato che le risorse vincolate nel risultato di amministrazione sono in ogni caso destinate ad essere spese, la norma determina una modifica della composizione della spesa, senza effetti sui saldi di finanza pubblica. Rimane ferma la procedura che richiede la comunicazione all'amministrazione che ha erogato le somme e il rispetto delle modalità applicative previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato – Regioni.

Comma 12-sexies

La disposizione interviene sull'art. 1, comma 683, della L. n. 234 del 2021, per rinviare al 1° gennaio 2025 la decorrenza delle disposizioni (art. 5, comma 15-quater, del DL n. 146 /2021) che prevedono l'assoggettamento ad IVA, seppure in regime di esenzione, delle prestazioni di servizi resi da enti non commerciali di tipo associativo ai propri associati, attualmente esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4, del DPR n. 633 del 1972. L'entrata in vigore delle citate disposizioni è attualmente fissata al 1° luglio 2024, a seguito del rinvio già operato dall'art. 1, comma 683, della L. 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dall'art. 4, comma 2-bis del DL n. 51 del 2023.

Dal punto di vista finanziario, in linea alle proroghe precedenti, alla disposizione non si ascrivono effetti, in quanto il differimento dell'entrata in vigore attiene alle disposizioni di cui al citato art. 5, comma 15-quater del DL n. 146/2021 alle quali non sono stati ascritti effetti finanziari.

Comma 12-septies

La disposizione, che riguarda la misura del Fondo di garanzia per la prima casa, prevede, in linea di continuità con quanto previsto dall'articolo 1, comma 7 della legge 213/2023, l'estensione fino al 31 dicembre 2024 della misura introdotta dall'art. 35-bis del DL 144/2022, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022 n. 175, nella parte in cui stabilisce che, nei casi in cui il differenziale tra il tasso effettivo globale (TEG) e il tasso effettivo globale medio (TEGM) pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, calcolato tra la media del tasso interest rate swap a dieci anni pubblicato ufficialmente, calcolata nel mese precedente al mese di erogazione, e la media del tasso interest rate swap a dieci anni pubblicato ufficialmente del trimestre sulla base del quale è stato calcolato il TEGM in vigore, sia negativo, i soggetti finanziatori siano tenuti ad applicare le condizioni economiche di maggior favore rispetto al TEGM in vigore e a darne indicazione secondo le modalità stabilite nel comma 3-bis.

La norma non richiede stanziamenti aggiuntivi rispetto alle disponibilità finanziarie presenti sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a legislazione vigente, e non genera pertanto ulteriori o maggiori oneri sui saldi di finanza pubblica.

Comma 12-octies e 12-novies

La disposizione riguarda il concorso degli enti territoriali alla finanza pubblica, riducendo di 45 milioni di euro, per il solo anno 2024, il concorso a carico delle Regioni a statuto ordinario previsto dall'articolo 1, comma 527, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui di cui all'articolo 1, comma 22, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Le modifiche di cui alle lettere b), c) e d), concernenti il rinvio di un mese di termini relativi alla definizione del concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario, non determinano effetti finanziari.

Comma 12-decies

La disposizione modifica l'art. 1 della legge 213/2023 ed è volta a chiarire che, ai fini del concorso alla finanza pubblica da parte degli Enti locali, le risorse del PNRR da utilizzare ai fini del riparto sono quelle assegnate al 31/12/2023 e riferite al Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato ai sensi della decisione del Consiglio Ecofin dell'8 dicembre 2023, così come risultanti dal sistema informativo di cui



all'articolo 1, comma 1043, legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, commi 29 e 29-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

La disposizione incidendo solo sui criteri di riparto del concorso alla finanza pubblica tra i comuni non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 12-undecies

La disposizione intende stimolare il meccanismo del ravvedimento, in chiave di miglioramento della spontanea compliance rispetto alle imposte autoliquidate dai contribuenti relativamente all'anno d'imposta 2022.

Nel 2022 i contribuenti hanno ravveduto – mediante il ravvedimento “ordinario” – errori e omissioni per 1.212 milioni di euro, riferibili a differenti periodi d'imposta, dichiarando errori e/o omissioni commesse in dichiarazione con il conseguente versamento della maggior imposta dovuta e le relative sanzioni.

*Per valutare gli effetti finanziari della norma, tale importo va riparametrato a un solo periodo d'imposta; considerando che normalmente i ravvedimenti si riferiscono ai periodi d'imposta più recenti, è possibile ricondurre l'importo complessivo ravveduto nel 2022 a un unico periodo d'imposta dividendo per tre l'importo di 1.212 milioni di euro, ottenendo la somma di 404 milioni di euro (incasso da ravvedimento del 2022 riferibile a un solo periodo d'imposta). Ipotizzando, in via prudenziale, che, per effetto dell'ulteriore riduzione delle sanzioni da ravvedimento “speciale”, vi sia un aumento del ricorso all'istituto del ravvedimento nella misura del 10 per cento, si stima che nel 2024 vi possano essere maggiori somme da ravvedimento, incassate per effetto della norma in commento, in misura di circa 40,4 milioni di euro. Un ulteriore aspetto da considerare riguarda il diverso regime sanzionatorio applicabile al ravvedimento “speciale” rispetto a quello previsto dall'istituto del ravvedimento operoso “ordinario”. La differenza – determinata in misura pari a 1/8 meno 1/18 sulla sanzione minima prevista per l'infedele dichiarazione, pari al 90 per cento della maggiore imposta – è quantificabile in una perdita di gettito pari a circa 6,25 milioni per minori sanzioni per ogni 100 milioni di euro di imposta regolarizzata (pari alla differenza tra 11,25 milioni – ossia un ottavo di 90 – e 5 milioni – ossia un diciottesimo di 90). Considerato che l'imposta regolarizzata (riferita a un solo periodo d'imposta) è pari a 444,4 milioni di euro, la perdita di gettito dovuta alla riduzione della sanzione applicabile al ravvedimento “speciale” è pari a euro 23,23 milioni $[(444,4 * 90\%) * 1/18 - (404 * 90\%) * 1/8]$.*

Complessivamente ne deriva un effetto positivo sul gettito che prudenzialmente si ritiene di non scontare.

A differenza del ravvedimento “speciale” di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, la facoltà di rateazione delle somme dovute è limitata al 2024 (con scadenza dell'ultima rata entro il 20 dicembre) e, pertanto, la regolarizzazione in commento non determina lo slittamento di entrate erariali all'anno successivo (contrariamente alla definizione di cui ai citati commi da 174 a 178, che prevedeva un piano rateale biennale).

Si evidenzia, infine, che la presente disposizione, non determina una diminuzione dell'attività di controllo da parte dell'Agenzia delle entrate e, conseguentemente, non ha impatti sulle sanzioni da essa riscosse con i futuri atti di accertamento

Comma 12-duodecies

La disposizione che proroga al 30 aprile 2024 a possibilità per le società e per gli enti di svolgere le assemblee a distanza ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Commi da 12-terdecies a 12-quinquiesdecies

Le disposizioni prevedono l'applicazione delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa, per i giovani al di sotto dei 36 anni e con ISEE non superiore a 40 mila euro annui, relativamente ai casi in



cui, entro il termine indicato al comma 9 del citato articolo 64, sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione, a condizione che la stipulazione del contratto definitivo, anche nei casi di trasferimento della proprietà da cooperative edilizie ai soci, sia formalizzata entro il 31 dicembre 2024, sempre nel rispetto dei requisiti richiesti dalla norma originaria, che devono sussistere alla data di stipula dell'atto definitivo.

Il comma 12-quaterdecies dispone che, per gli atti definitivi di cui al comma 12-terdecies, stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 215/2023, agli acquirenti è attribuito un credito d'imposta di importo pari alle imposte corrisposte dagli stessi acquirenti in eccesso rispetto a quelle che sarebbero state dovute ai sensi del medesimo comma 12-terdecies, utilizzabile nell'anno 2025.

Dall'archivio del Registro (anno di imposta 2022) sono stati selezionati le compravendite immobiliari a favore di giovani che non abbiano pagato imposte di registro, ipotecarie e catastali, come previsto dalle condizioni dell'agevolazione di cui all'articolo 64, del DL 73/2021.

Le compravendite sono state suddivise tra quelle assoggettate ad imposta di registro e quelle assoggettate ad IVA in modo da poter stimare l'imposta sul valore aggiunto che viene a rappresentare il credito di imposta utilizzabile successivamente all'acquisto dell'immobile.

Per le compravendite assoggettate ad imposta di registro è stata simulata la tassazione ordinaria per stimare la perdita di gettito prodotta dall'agevolazione.

Sono stati, inoltre, selezionati i negozi di mutuo (codice negozio 7004) con l'indicazione dell'agevolazione collegata ad una prima abitazione sul cui valore è stata stimata la perdita di gettito dovuta alla non applicazione dell'imposta sostitutiva dello 0,25% sui mutui contratti.

Dalle suddette elaborazioni, risulta una perdita di gettito pari a 71,8 milioni di euro su base annua. Per circoscrivere gli effetti della norma in esame ai soli trasferimenti di immobili derivanti da contratti preliminari registrati nel corso del 2023, ma non ancora rogitati nel 2024, tenuto conto dei tempi medi di conclusione della vicenda traslativa per effetto del contratto definitivo, a seguito della stipula di contratto preliminare registrato, si ipotizza prudenzialmente che quelli interessati dalla modifica siano pari ad un quarto del totale annuo, di cui il 50% relativi ad atti stipulati nei primi due mesi dell'anno a favore dei quali la misura in esame prevede l'attribuzione di un credito d'imposta di importo pari alle imposte corrisposte dagli stessi acquirenti in eccesso rispetto a quanto previsto dal periodo precedente, utilizzabile nell'anno 2025.

Di conseguenza gli effetti nel 2024 possono essere stimati in circa 9 milioni di euro, come di seguito ripartiti:

	Effetti nel 2024
Imposta di registro	-3,1
Imposta Ipotecaria	-0,2
Imposta catastale	-0,2
Credito di imposta (per IVA)	-4,6
Imposta sostitutiva mutui	-0,9
Totale	-9,0

in milioni di euro



Ciò premesso, tenuto conto che la norma, per come formulata, non sana eventuali atti stipulati nel 2023 in assenza dell'attestazione ISEE e non dovrebbe avere, pertanto, impatti sull'attività di accertamento relativa alle operazioni immobiliari concluse nel 2023, si individuano di seguito gli effetti complessivi della disposizione in esame:

	2024	2025	2026
Minor gettito contratti ancora da stipulare	-9,0	0,0	0,0
Credito contratti già stipulati	0,0	-9,0	0,0
T O T A L E	-9,0	-9,0	0,0

in milioni di euro

Il comma 12-quinquiesdecies individua la copertura degli oneri recati dai commi 12-terdecies e 12-quaterdecies valutati in 9 milioni di euro per l'anno 2024 e in 9 milioni di euro per l'anno 2025, si provvedendo:

- a) quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;*
- b) quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

Articolo 3-bis

(Differimento dei termini di pagamento della prima e della seconda rata della Rottamazione-quater al 15 marzo 2024)

La disposizione, al comma 1, differisce al 15 marzo 2024 il termine di pagamento della prima (o unica) e della seconda rata della c.d. "Rottamazione-quater" - originariamente scadenti, rispettivamente, il 31 ottobre 2023 e il 30 novembre 2023 e successivamente fissate al 18 dicembre 2023 dalla legge n. 191/2023, di conversione del decreto-legge n. 145/2023 - nonché della terza rata scadente il 28 febbraio 2024. A tale nuova scadenza si applicherà il termine di tolleranza di 5 giorni previsto dall'articolo 1, comma 244, della legge n. 197/2022.

Identica previsione viene introdotta, al comma 2, a favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2023; ciò, con riferimento alla prima (o unica) rata della "Rottamazione-quater", che, per tali soggetti, era stata differita al 31 gennaio 2024 per effetto dell'art. 1, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge n. 61/2023 e della seconda rata, in scadenza il 28 febbraio 2024.

La disposizione di differimento al 15 marzo 2024 dei termini di pagamento delle prime tre rate della c.d. "Rottamazione-quater" non determina effetti finanziari negativi, in quanto:

- a) successiva, con riguardo alle prime due rate, alle scadenze originariamente previste, fissate rispettivamente al 31 ottobre 2023 (prima o unica rata), e al 30 novembre 2023 (seconda rata), poi slittate al 18 dicembre 2023;*
- b) il differimento della terza rata è di soli 15 giorni rispetto al termine di scadenza originario.*
- c) i tendenziali di finanza pubblica non stimano effetti finanziari derivanti dalla decadenza dai provvedimenti di cd. rottamazione per mancato pagamento delle suddette rate.*

Viceversa, la medesima disposizione, introducendo, per i debitori che non hanno adempiuto al pagamento delle prime due rate entro il 18 dicembre 2023, la possibilità di essere riammessi alla



definizione agevolata potrebbe determinare un recupero di gettito che, prudenzialmente, non viene stimato.

Le stesse considerazioni valgono per il differimento al 15 marzo 2024 del termine di pagamento della prima (o unica) e della seconda rata della “Rottamazione-quater” da parte delle popolazioni dell’Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2023.

Articolo 4 (Proroga di termini in materia di salute)

comma 1

Proroga la data di approvazione del bilancio preventivo 2024 degli Ordini delle Professioni Sanitarie fino alla data di presentazione del bilancio consuntivo 2023. La norma reca disposizioni di carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 1-bis

La disposizione posticipa il termine di sospensione delle procedure di irrogazione sanzioni per inosservanza obblighi vaccinali, contemplato nell’articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, fino al 31 dicembre 2024.

La sospensione delle procedure per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per l’inosservanza obblighi vaccinali, che la disposizione intende prolungare di un ulteriore anno, ha effetti potenzialmente deflattivi e di riduzione del contenzioso derivante da opposizione a sanzioni amministrative.

La norma, di natura ordinamentale, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

comma 2

La norma, che proroga della possibilità per i laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonché alla possibilità per i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il servizio sanitario nazionale, ha carattere ordinamentale, posto che le sostituzioni e gli incarichi provvisori già vengono conferiti nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

comma 3.

La norma, che proroga il termine di validità dell’iscrizione nell’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, ha carattere meramente ordinamentale e non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

comma 4.

La norma, proroga anche nell’anno 2024, la possibilità per gli enti del Servizio sanitario nazionale di avvalersi delle misure straordinarie di cui all’articolo 1, comma 268, lettera a) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, concernenti l’utilizzo delle misure previste dagli articoli 2-bis, limitatamente ai medici specializzandi di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo, e 2-ter, commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (incarichi a tempo determinato). La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica considerato che la predetta misura straordinaria può essere attivata dagli enti del Servizio sanitario nazionale in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e nel rispetto delle disposizioni in materia di spesa di personale per il SSN di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 35/2019 e successive modificazioni.

comma 5.



La norma, proroga fino al 31 dicembre 2024 le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relative alla possibilità per le aziende ed enti del servizio sanitario nazionale di utilizzare le misure di cui all'articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge n. 18/2020, convertito dalla legge 27/2020, concernenti il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti agli ordini professionali anche se privi della specializzazione. Dalla norma non derivano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica in quanto la predetta possibilità è consentita nel rispetto delle disposizioni in materia di spesa di personale per il SSN di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

Commi 5-bis e 5-ter

La disposizione differisce al 31 dicembre 2024 l'efficacia delle disposizioni di cui al decreto del Ministro della salute 30 agosto 2023, n. 156, recante "Regolamento recante la disciplina per l'attività di raccolta sangue e emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati". Al contempo, modifica l'articolo 19, comma 11, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, consentendo ai laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, di prestare, al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e fermo restando l'assolvimento degli obblighi formativi, la propria collaborazione volontaria ed occasionale, a titolo gratuito o con contratto libero-professionale, agli enti e alle associazioni che, senza scopo di lucro, svolgono attività di raccolta di sangue ed emocomponenti sulla base di convenzioni stipulate con le regioni o con gli enti del Servizio sanitario nazionale. Tenuto conto che gli eventuali oneri derivanti dalla modifica - «o con contratto libero-professionale» - sarebbero a carico dei predetti enti e associazioni, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per evitare che la carenza di personale sanitario potesse avere un impatto negativo nel raggiungimento della autosufficienza di sangue e plasma, con l'articolo 20-ter, comma 2, del DL 4 /2022 il Legislatore è intervenuto sull'art. 19, comma 11, della legge 448/2001 prevedendo la possibilità per gli specializzandi di svolgere attività di volontariato "presso enti e alle associazioni che, senza scopo di lucro, svolgono attività di raccolta di sangue ed emocomponenti sulla base di convenzioni stipulate con le regioni o con gli enti del Servizio sanitario nazionale".

comma 6.

La norma, proroga fino al 31 dicembre 2024, le disposizioni di cui all'articolo 36, comma 4-bis del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 concernenti la possibilità per le aziende ed enti del servizio sanitario nazionale, di utilizzare le misure di cui all'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Tali misure consentono alle predette aziende ed enti del servizio sanitario nazionale, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 95/2012 e dell'articolo 7 del d.lgs. 165/2001, verificata la sussistenza delle specifiche condizioni ivi previste, di conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa con durata non superiore a sei mesi, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Dalla norma non derivano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica in quanto la predetta possibilità è consentita nel rispetto delle citate vigenti disposizioni in materia di spesa di personale.

Comma 6-bis



La disposizione prevede al primo periodo che le Aziende del Servizio sanitario nazionale, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 possono trattenere in servizio, su istanza degli interessati, fino al 31 dicembre 2025, i dirigenti medici e sanitari dipendenti del Servizio sanitario nazionale fino al compimento del 72 anno di età e comunque non oltre la predetta data del 31 dicembre 2025, al fine di far fronte alle esigenze di formazione e tutoraggio del personale assunto ai sensi dell'articolo 1, comma 548-bis, nonché di fronteggiare la grave carenza di personale.

Al secondo periodo prevede che il Ministero della salute e le Università possono applicare le disposizioni di cui al primo periodo, rispettivamente, ai dirigenti medici e sanitari di cui all'articolo 17, comma 1 della legge 11 gennaio 2018, n. 3 e ai docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia.

Dalle citate disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto la prevista possibilità di trattenere in servizio avviene nei confronti degli indicati professionisti già operanti nelle strutture e pertanto la spesa del personale trattenuto è comunque compresa nei limiti previsti a legislazione vigente.

Le disposizioni di cui al terzo periodo inerenti la riammissione in servizio, a domanda, fino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque non oltre il 31 dicembre 2025 del personale indicato nel primo e secondo periodo collocato in quiescenza a decorrere dal 1° settembre 2023 avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia, non determinano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. Ciò in quanto le amministrazioni destinatarie vi provvedono nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti e previa opzione da parte del medesimo personale per il mantenimento del trattamento previdenziale in godimento ovvero per l'erogazione della retribuzione connessa all'incarico da conferire. Il quarto periodo dispone, infine, che i dirigenti medici e sanitari e i docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia di cui al presente comma non possono mantenere o assumere incarichi dirigenziali apicali di struttura complessa o dipartimentale o di livello generale.

Comma 6-ter

La norma proroga al 31 dicembre 2024 in luogo al 31 dicembre 2023 le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 1 del decreto-legge n. 21/2022 che consentono ai professionisti cittadini ucraini, residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022, titolari di qualifica professionale sanitaria o di operatore sociosanitario conseguita all'estero, di esercitare nel territorio nazionale una professione sanitaria presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private in deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che le strutture sanitarie interessate procedono al reclutamento temporaneo di tali professionisti nel rispetto dei parametri di spesa di personale di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 35 del 2019.

comma 7

La disposizione proroga per l'anno 2024 le norme relative alla sperimentazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali erogate dalle farmacie con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale. I suddetti oneri, pari a 25,3 milioni di euro per il medesimo anno 2024, trovano copertura a valere sulle risorse destinate al finanziamento degli obiettivi di Piano Sanitario Nazionale di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nell'ambito delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale. Essa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si limita a destinare alla suddetta finalità una quota del finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale, che resta invariato nel suo ammontare complessivo. Tale destinazione non pregiudica il conseguimento di tutti gli obiettivi già previsti a normativa vigente, di cui al citato articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 662/1996.

Comma 7-bis

La disposizione è diretta a differire al 31 dicembre 2025 il termine per l'adeguamento



dell'ordinamento delle regioni e delle province autonome alle disposizioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie private di cui agli articoli 8-quater, comma 7, e 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

La disposizione di carattere ordinamentale non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

comma 8.

La norma, in materia di incentivi al processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale, ha carattere meramente ordinamentale e non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Commi 8-bis e 8-ter

La disposizione incrementa di € 400.000 per l'anno 2024, il fondo istituito con l'articolo 1, comma 338, della legge n. 205 del 2017 per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, precisando che l'accesso a tale fondo è riservato agli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, costituiti in forma di associazione o fondazione.

Agli oneri pari a euro 400.000 per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Comma 8-quater

La disposizione incrementa di 2 milioni di euro per l'anno 2024 il contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati.

All'onere pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Commi 8-quinquies e 8-sexies

La disposizione prevede uno stanziamento di euro 10 milioni per l'anno 2024 per il Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, di cui all'articolo 1, commi 688 e 689, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al fine di garantire ai pazienti affetti da disturbi della nutrizione e dell'alimentazione (DNA) una appropriata presa in carico da parte delle preposte strutture regionali.

Ciò si rende necessario al fine di non interrompere i servizi che sono stati finanziati nelle regioni attraverso tale Fondo fino alla entrata in vigore del nuovo nomenclatore tariffario e dell'ulteriore aggiornamento dei LEA, atteso per il primo semestre 2024, che garantirà la piena copertura finanziaria in modo strutturale per l'erogazione delle prestazioni a beneficio di tutti i pazienti affetti da DNA, rendendo di fatto non più necessario il Fondo straordinario a carattere temporaneo istituito presso il Ministero della salute.

Al fine di garantire la completa attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 688 e 689, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nel 2022 si è provveduto a definire i criteri, le modalità e le linee di intervento per l'utilizzo di tale Fondo che hanno costituito le basi per la realizzazione di interventi a livello regionale volti al miglioramento dell'assistenza alle persone con DNA, sia in termini di efficacia clinica che di adeguamento organizzativo, quale, ad esempio, la costituzione di una rete ambulatoriale integrata multiprofessionale, competente e formata, che svolge funzione di filtro per l'orientamento ai setting di cura più appropriati e ai successivi livelli di intensità terapeutica, in linea con quanto indicato dal Piano Nazionale di Prevenzione 2020-2025 che prevede un approccio multidisciplinare, intersettoriale e coordinato, con al centro la persona attraverso azioni rivolte a migliorare l'Health literacy, l'empowerment e l'engagement degli individui sviluppando relazioni di fiducia con le figure del sistema socio-sanitario.

Pertanto, in attesa della piena operatività del nuovo Nomenclatore tariffario e dell'ulteriore aggiornamento dei LEA, si rende necessario provvedere a rifinanziare, per l'anno 2024, il Fondo per non vanificare l'impegno delle regioni per la realizzazione degli interventi in argomento.



Ai fini della copertura degli oneri derivanti dalla disposizione, ammontanti per l'anno 2024 a euro dieci milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui dall'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Commi 8-septies e 8-octies

La disposizione prevede che i fatti di cui agli articoli 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose) del codice penale, commessi fino al 31 dicembre 2024 nell'esercizio di una professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale sanitario, sono punibili solo nei casi di colpa grave come previsto dall'articolo 3-bis del decreto-legge n. 44 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 76 del 2021.

A tali fini, si tiene conto delle condizioni di lavoro dell'esercente la professione sanitaria, dell'entità delle risorse umane, materiali e finanziarie concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, del contesto organizzativo in cui i fatti sono commessi nonché del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato.

La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 8-novies

La norma prevede la proroga del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della Peste Suina Africana (PSA) di cui al decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29.

Dalla disposizione non derivano maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Essa, infatti, si inserisce come novella al decreto-legge n. 9 del 2022 che all'art. 5, comma 1, dispone che dall'attuazione dello stesso decreto-legge (fatta eccezione per l'art. 2, commi da 2-bis a 2-quinquies) non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate fanno fronte alle attività previste con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Inoltre, ai sensi del comma 8 dello stesso articolo 5, l'incarico di Commissario straordinario è svolto a titolo gratuito.

Comma 8-decies

La disposizione prevede che gli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2023, recante "Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R)", adottato ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, devono essere completati entro il 31 dicembre 2024.

Tale articolo prevede che le autorità competenti, il Centro servizi nazionale, istituito con decreto del Ministero della sanità 2 marzo 2001 presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, e gli altri responsabili del funzionamento del sistema, ognuno per le proprie competenze, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto provvedono al completamento degli adempimenti necessari per la piena operatività delle disposizioni in esso contenute.

Alla proroga del termine per il completamento dei predetti adempimenti non sono collegati effetti finanziari e la disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 8-undecies

La disposizione proroga, anche per l'anno 2024, le disposizioni di cui all'art. 27, comma 5-ter, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 circa l'individuazione delle regioni di riferimento ai fini della determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali.

La disposizione di carattere ordinamentale non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Articolo 5 (Proroga di termini in materia di istruzione e merito)**comma 1**

La disposizione prevede la proroga del finanziamento della Fondazione “I Lincei per la Scuola” presso l’Accademia nazionale dei Lincei per l’anno 2024, al fine di garantirne la prosecuzione delle attività. La norma comporta un onere pari a 250.000 euro per l’anno 2024, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, utilizzando parzialmente l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione e del merito.

comma 2, lettera a)

La disposizione, recante disciplina in deroga delle procedure di istituzione di graduatorie e conferimento di supplenze ed avente natura ordinamentale, non prevede nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 2, lettera b)

La disposizione, che si limita a prorogare la previsione della riduzione del termine per l’espressione del parere su una serie di atti del Ministero dell’istruzione e del merito da parte del CSPI, avente carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 3

Prevede modifiche all’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Per l’attuazione della disposizione di cui al comma 83-ter viene autorizzata la spesa di € 3.600.000 nel 2024 e di € 7.200.000 nel 2025, cui si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.

La quantificazione di tali oneri è stata calcolata come di seguito rappresentato.

La disposizione consente un incremento massimo del 2,5% del numero di istituzioni scolastiche previste per l’anno scolastico 2024/2025 rispetto al contingente Ds e DSGA stabilito dal decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 127 del 30 giugno 2023.

Considerato il numero dei posti DS/DSGA previsti dal predetto decreto il numero di scuole aggiuntive attivabili in ogni Regione è rappresentato nell’ultima colonna della seguente tabella:

Tabella 1 - Numero istituzioni scolastiche – dettaglio regionale

Regione	Contingente DS/DSGA come da DI 127/2023	Numero sedi aggiuntive (2,5% contingente DS/DSGA)
Abruzzo	179	4
Basilicata	84	2
Calabria	281	7
Campania	839	21
Emilia Romagna	519	13
Friuli Venezia Giulia (sc. Italiane)	143	4
Friuli Venezia Giulia (sc. Slovene)	12	0
Lazio	685	17
Liguria	170	4
Lombardia	1115	28
Marche	210	5
Molise	49	1



Piemonte	520	13
Puglia	569	14
Sardegna	228	6
Sicilia	710	18
Toscana	455	11
Umbria	133	3
Veneto	560	14
Totale	7461	185

Per ogni Regione il dato è stato arrotondato come segue: per valori decimali inferiori a 0,5 arrotondamento per difetto, per valori decimali pari o superiore a 0,5 arrotondamento per eccesso. Per il solo anno scolastico 2024/25 si prevede, pertanto, che il numero delle autonomie scolastiche attivabili dalle Regioni sia superiore di 185 unità rispetto alla dotazione organica definita a livello nazionale dal citato DIM n. 127 del 2023.

Calcolo della spesa sostenuta per DS e DSGA

Attesa la temporaneità della misura le ulteriori scuole attivate ai sensi della norma in commento sono assegnate a dirigenti scolastici reggenti, per ognuno dei quali la spesa annuale per il servizio reso si assume pari a 19.483 euro.

Si precisa che i dati sono allineati al CCNI Area istruzione e ricerca - dirigenza scolastica, sottoscritto in via definitiva il 1/8/2023, con il quale è stata razionalizzata ed aumentata la retribuzione di posizione di parte variabile.

Al riguardo, si precisa che a partire dall'a.s. 2023-2024, a seguito dell'aggiornamento contrattuale la parte di retribuzione relativa alla posizione di parte variabile (PPV) è distinta in tre fasce di livello nazionali, in base alla specifica complessità dell'istituzione scolastica, corrispondenti ai seguenti importi (lordo dipendente):

- fascia A: 21.600,00 €;
- fascia B: 17.600,00 €;
- fascia C: 13.600,00 €.

Di seguito il dettaglio delle voci stipendiali.

Tabella 2 – Retribuzione DS

Media retribuzione DS (lordo Stato)

Tabellare	62.231,72
Pos. F.	17.355,27
Pos. V.	24.354,88
Risultato	733,00
IVC	438,00
Totale (valori arrotondati all'unità di euro)	105.113 €

Per la retribuzione di posizione - parte variabile - è stato utilizzato il dato riferito alla fascia B al lordo degli oneri a carico dello Stato (17.600,00 x 1,3838 = 24.354,88 €)

La spesa prevista per la sede assegnata in reggenza viene calcolata pari all'80% della retribuzione relativa alla posizione di parte variabile, pertanto, il valore annuo medio (l. S) risulta:

$$19.483,00 \text{ €} = 17.600 \text{ €} \times 1.3838 \times 80\%$$

La quantificazione della spesa complessiva per il servizio reso dai DSGA è stata calcolata assumendo un importo stipendiale annuo pari a 38.883,23 euro (lordo Stato).



Di seguito si riporta il dettaglio delle voci stipendiali, come aggiornate dal *Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sui principali aspetti del trattamento economico del personale del comparto Istruzione e ricerca - Triennio 2019-2021*, sottoscritto il 6 dicembre 2022.

Tabella 3 – Retribuzione DSGA

Classe 0-8	Per 12 mensilità	Complessivo 13a	della Lordo Stato
Tabellare	23.986,09	25.984,93	35.957,95
Indennità	1.984,08		2.745,57
IVC	119,88	129,87	179,71
Totale			38.883,23 €

Inoltre, si è assunto di considerare che presso tutte le scuole interessate dalla misura normativa sia presente un DSGA titolare. Si tratta di un'ipotesi semplificativa che permette di giungere ad una quantificazione della spesa senza tener conto delle differenze stipendiali relative agli incarichi di supplenza assegnati a personale facente le funzioni del DSGA, resi annualmente necessari dalla carenza di titolari di ruolo.

Di conseguenza, poiché il costo del supplente è in ogni caso inferiore a quello del DSGA titolare, la previsione di spesa si deve intendere prudenzialmente sovrastimata.

Spesa per singola scuola (DS e DSGA) = € 58.366,23 (= 19.483,00 € + 38.883,23 €)

Di conseguenza, per l'a.s. 2024-2025 la spesa complessiva per l'istituzione delle 185 scuole aggiuntive risulta pari a 11 milioni di euro (= 185 x € 58.366,23 = € 10.797.752,55)

Tenuto conto che l'anno scolastico è posto a cavallo di due esercizi finanziari (ricadendo per i 4/12mi nell'anno finanziario X e per 8/12mi nell'anno finanziario X+1) risulta:

e.f. 2024 = € 3.600.000 (4/12 x 10,79 mln di euro)

e.f. 2025 = € 7.200.000 (8/12 x 10,79 mln di euro)

Si prevede infine che le economie derivanti dall'attuazione del comma 83-ter (nei casi in cui le regioni non si avvalgano della facoltà di ulteriori istituzioni scolastiche autonome) vengano riutilizzate per accrescere, a beneficio delle regioni che non si sono avvalse della citata facoltà, il numero degli esoneri e semiesoneri concedibili ai docenti "vicari". Tali economie sono certificate dal decreto del MIM, di concerto MEF, che dispone l'assegnazione delle risorse ai sensi del comma 83-quater.

Per l'attuazione della disposizione di cui al comma 83-quater viene previsto un limite di spesa, nei limiti del quale autorizzare gli incarichi di supplenza per i docenti esonerati dall'insegnamento per le attività di supporto organizzativo e amministrativo e per il supporto alle istituzioni scolastiche oggetto di dimensionamento e prive di dirigente scolastico, pari a 14.480.000 euro per l'anno 2024 e 13.820.000 euro a decorrere dall'anno 2025, comprensivo dello stanziamento – già previsto a legislazione vigente – di 12.500.000 euro a decorrere dal 2024, di cui al comma 83-bis, al quale si aggiungono 1.980.000 € per il solo anno 2024 e 1.320.000 € annui a decorrere dall'anno 2025.

Alla copertura finanziaria degli oneri pari a euro 1,98 milioni nell'anno 2024 e a euro 1,32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", della missione "Fondi da ripartire", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito. Infine, tenuto anche conto che il numero delle istituzioni scolastiche interessate dalla riorganizzazione della rete scolastica varia annualmente su base regionale, i parametri, i criteri e le modalità per l'individuazione delle scuole che possono avvalersi della facoltà consentita dalla norma vengono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.



Comma 3- bis

La disposizione, recante misure volte a garantire l'allineamento a regime della vigenza biennale delle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle Graduatorie ad esaurimento (GAE), ha natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 3-ter

La disposizione ha natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limita a intervenire sul requisito della certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica, ai fini dell'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per il triennio scolastico 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027.

Si evidenzia che l'articolo 59, comma 10, del nuovo CCNL dispone che i dipendenti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia che non siano in possesso del titolo di studio per l'accesso dall'esterno previsto dal nuovo ordinamento e che non abbiano maturato neanche un giorno di supplenza decadano dalle graduatorie. In ogni caso i dipendenti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia che non siano in possesso della certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica, se prevista come requisito di accesso dal nuovo ordinamento, dovranno acquisirla entro un anno dalla data di entrata in vigore del CCNL, decorso il quale decadono dalle graduatorie stesse.

La disposizione consente anche a coloro che richiedano – per la prima volta – l'inserimento nelle predette graduatorie di III fascia di poter usufruire di tale differimento (1 anno), in virtù di un'evidente esigenza di parità di trattamento tra i soggetti già inseriti nelle graduatorie e i neo-immessi nell'acquisizione della certificazione informatica richiesta dal nuovo CCNL.

Comma 3-quater

La disposizione proroga per l'anno scolastico in corso il regime derogatorio relativo ai requisiti di ammissione agli esami di Stato nel secondo ciclo e, limitandosi a prorogare il regime derogatorio per i requisiti di ammissione agli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione in relazione allo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, ha natura ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 3-quinquies

La disposizione proroga fino al 31 dicembre 2024 le facoltà assunzionali di cui all'articolo 3, comma 3-ter, del D.L. 09/01/2020, n. 1, già autorizzate in favore del Ministero dell'istruzione e del merito e non utilizzate alla data del 31 dicembre 2023, al fine di consentire all'ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia di sopperire alla rilevante scoperta in organico. Le predette facoltà assunzionali, già autorizzate, corrispondono alla relativa quantificazione dell'autorizzazione ad assumere (DPCM 22/7/2022 – tabella 16 – budget anno 2021), fissate al parametro unitario pari ad euro 33.651,84 e verranno utilizzate attraverso lo scorrimento delle graduatorie concorsuali per personale di qualifica equivalente, messe a disposizione dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia o da altri enti locali della medesima regione, sulla base della corrispondenza tra i livelli economici regolati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2024, previo decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la regione autonoma Friuli Venezia Giulia.



La disposizione, di carattere ordinamentale, non determina oneri a carico della finanza pubblica in quanto le assunzioni di personale avverranno nei limiti delle medesime facoltà assunzionali già autorizzate e nel rispetto della vigente dotazione organica dell'Area dei funzionari del Ministero dell'istruzione e del merito

Articolo 6 (Proroga di termini in materia di università e ricerca)

Il **comma 1**, relativo alla nomina dei componenti dell'organo direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), si limita a prorogare di un anno la validità biennale dell'elenco di cui all'articolo 8, comma 3, del d.P.R. n. 76 del 2010, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, rivestendo carattere meramente ordinamentale.

La proroga di cui al **comma 2** in materia di mutui per l'edilizia universitaria non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica in quanto si tratta di mutui per i quali gli oneri di ammortamento a carico dello Stato sono stati completamente erogati.

Il **comma 3**, relativo allo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio di talune professioni, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, con il secondo periodo del comma 3 si intende chiarire la portata applicativa del primo periodo del medesimo comma, precisando la perimetrazione della platea dei soggetti interessati dalla proroga recata dallo stesso primo periodo.

Dall'attuazione del **comma 4**, che si limita a prorogare il termine per l'indizione delle procedure di conferimento degli assegni di ricerca, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si chiarisce, infatti, che è rimessa alle istituzioni di cui all'articolo 22 della legge n. 240 del 2010, la possibilità, nell'ambito della propria autonomia finanziaria e nei limiti delle risorse disponibili, di indire le procedure di selezione per l'attivazione di assegni di ricerca.

La proroga del termine per la conclusione dei lavori delle Commissioni nazionali per l'abilitazione scientifica nazionale di cui al **comma 5** ha carattere ordinamentale e non produce, di conseguenza, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le proroghe di cui al **comma 6**, relative al reclutamento per il comparto AFAM, hanno carattere ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le proroghe di cui al **comma 7**, che rinviando all'anno accademico 2025/2026 l'attuazione del regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, hanno carattere ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 8**, che disciplina il reclutamento dei docenti AFAM per gli anni accademici 2023/2024 2024/2025, nelle more della piena attuazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, ha natura ordinamentale e non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Commi 8-bis, 8-ter e 8-quater



La norma prevede lo stanziamento di 1.000.000 di euro per l'anno 2024 a favore dei collegi di merito accreditati.

Si tratta di un finanziamento aggiuntivo rispetto alle risorse già presenti sul bilancio del MUR (cap. 1696 PG 1) e relative al contributo ordinario annuale di funzionamento dei collegi universitari di merito.

Il MUR è competente al riparto annuale del contributo che viene assegnato con decreto direttoriale, sulla base dei criteri dettati con il DM 695 del 26 settembre 2017, previa rilevazione dei dati relativi al numero di studenti ospitati; ai costi di formazione sostenuti; al costo dei programmi formativi integrativi e ai risultati curriculari degli studenti ospitati.

Il contributo aggiuntivo di 1.000.000 di euro introdotto dalla norma è assegnato sulla base dei criteri ivi previsti, che integrano quelli già contemplati nel DM 695/2017.

Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Comma 8-quinquies

La disposizione prevede per l'anno 2024 il contributo di 1.000.000 di euro per le attività di ricerca della Fondazione EBRI (European Brain Research Institute Rita Levi-Montalcini), cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

Articolo 7 (Proroga di termini in materia di cultura)

I **commi 1, 2 e 3** recano disposizioni volte a consentire il completamento degli interventi di tutela del patrimonio culturale nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, mediante l'estensione dei termini relativi alla struttura prevista a supporto dell'Ufficio del Soprintendente speciale per il sisma 2016.

In particolare, il **comma 1** proroga di un anno la durata della segreteria tecnica di progettazione, originariamente costituita, per la durata di cinque anni a far data dal 2017 e con una dotazione fino a venti unità di personale, presso il Segretariato generale del Ministero della cultura a supporto dell'Ufficio del Soprintendente speciale di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 24 ottobre 2016. La durata della segreteria tecnica di progettazione è allineata a quella dell'Ufficio Sisma del 2016, anch'esso prorogato al 31 dicembre 2024 con decreto del Ministro della cultura n. 402 del 21 dicembre 2023. Per effetto dell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge n. 8 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2017, il personale della citata segreteria tecnica è stato incrementato di ulteriori venti unità, nel limite dell'ulteriore importo di un milione di euro annui per ciascuna delle annualità "dal 2017 al 2021". Entrambi i predetti termini sono stati estesi, da ultimo, sino al 2023 per effetto dell'articolo 7, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Il **comma 2**, pertanto, intende estendere anche il termine di cui al citato articolo 18, comma 2, sino al 31 dicembre 2024, in considerazione dell'attività che l'ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 sarà chiamato a svolgere in vista della realizzazione degli interventi ad oggi in corso di attuazione.

Quanto agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, il **comma 3** autorizza la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023-2025) che presenta le necessarie disponibilità.



Il **comma 4** proroga al 31 dicembre 2024 il funzionamento del Comitato promotore delle celebrazioni legate alla figura di Pietro Vannucci detto «Il Perugino», istituito dall'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), in carica fino al 31 dicembre 2023. La legge istitutiva ha posto le spese di funzionamento del Comitato a carico delle risorse stanziare per la celebrazione della ricorrenza del quinto centenario dalla morte del pittore, di cui all'articolo 1, comma 805, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022. L'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, che ha prorogato la durata del Comitato al 31 dicembre 2023, ha autorizzato per l'anno 2023 la spesa di 150.000 euro per le spese di funzionamento del Comitato promotore e per i rimborsi delle spese spettanti ai componenti dello stesso Comitato. Relativamente al 2024, per le spese di funzionamento del Comitato promotore e i rimborsi delle spese spettanti ai componenti del Comitato stesso la norma autorizza la spesa di 100.000 euro. Alla copertura di tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

comma 5 La disposizione relativa alle semplificazioni amministrative per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche, avendo carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto estende al 31 dicembre 2024 la durata del regime semplificato (SCIA) di cui all'articolo 38-bis del D.L. n. 76/2020 che viene, inoltre, esteso agli spettacoli con un numero massimo di 2.000 partecipanti. Peraltro, avendo finalità di semplificazione procedimentale, ed individuando una casistica più ampia rispetto a quella originariamente prevista all'interno del d.l. n. 76/2020, la norma indirettamente realizza un abbattimento degli oneri connessi a simili procedimenti.

Comma 5-bis

La disposizione proroga al 31 dicembre 2024 i termini di cui all'articolo 22, comma 2-octies, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, relativa alla riserva del 50 per cento dei posti disponibili nelle assunzioni del personale a tempo indeterminato amministrativo, tecnico ed artistico, al fine di consentire a tutte le fondazioni lirico-sinfoniche di completare il percorso assunzionale, nei limiti dei vincoli finanziari e amministrativi, tenuto conto altresì delle procedure di approvazione delle nuove dotazioni organiche delle medesime fondazioni che si sono concluse nei primi mesi del 2023.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che le assunzioni verranno effettuate a valere sulle economie da cessazioni avvenute negli anni precedenti di cui al comma 2-sexies del medesimo articolo 22 e nei limiti delle dotazioni organiche approvate.

Il **comma 6** limitandosi a prevedere la proroga del termine entro cui adottare il regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 6-bis

La disposizione è diretta a consentire che gli incarichi di collaborazione di cui all'articolo 24, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possano essere conferiti, per la durata massima di sei mesi, previa selezione comparativa dei candidati, dalla data del 1° aprile 2024 e non oltre il 31 dicembre 2024. La norma determina un onere pari a euro 6.961.000 per il 2024, da allocare nello stato di



previsione della spesa del Ministero della cultura per euro 1.600.000,00 sul capitolo 5654 pg 1 CDR 19 – DG-Musei (corrispondenti a 100 figure professionali con un compenso annuo lordo pari a € 32.000 ciascuno), per euro 4.625.000,00 sul capitolo 4562 pg 1 CDR 21 – DG-ABAP (corrispondenti a 250 tra architetti, ingegneri, archeologi e storici dell'arte con un compenso annuo lordo pari a € 32.000 ciascuno e 50 geometri con un compenso annuo lordo pari a € 25.000 ciascuno) e per euro 736.000,00 sul capitolo 3515 pg 1 CDR 6 – DG Biblioteche (corrispondenti a 46 figure professionali con un compenso annuo lordo pari a € 32.000 ciascuno).

Agli oneri, pari a euro 6.961.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

Comma 6-ter

La disposizione modifica l'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in materia di incarichi dirigenziali non generali del Ministero della cultura.

La lettera a) prevede la proroga al 31 dicembre 2024 del termine entro cui il Ministero della cultura può esercitare la facoltà di aumento della percentuale di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali ivi prevista, il cui esercizio è consentito “nelle more delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale di cui al comma 5” del citato articolo 24. Tenuto conto che il concorso in questione risulta in itinere, la necessità di disporre la proroga della disposizione in esame è determinata dalla esigenza di garantire la continuità dell'azione amministrativa del Ministero della cultura.

La lettera b) prevede la proroga di massimo n. 7 incarichi dirigenziali di seconda fascia di cui al citato articolo 24, comma 3, limitatamente alle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, già conferiti e in essere al 31 dicembre 2023. Tali incarichi continueranno ad avere efficacia sino a scadenza contrattuale o, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2024.

Al riguardo si rappresenta che, a fronte di una dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia del Ministero della cultura di 198 unità alla data del 31 dicembre 2023, risultano in servizio alla medesima data complessive n. 139 unità di personale con incarico dirigenziale di livello non generale, che occupano altrettanti uffici dirigenziali di seconda fascia. Pertanto, risulta alla medesima data una vacanza di 59 posti dirigenziali di livello non generale.

Nel corso del corrente anno 2024, inoltre, a fronte della conclusione dell'8° corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale (“Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di trecentoquindici allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di duecentodieci dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo e negli enti pubblici non economici” pubblicato nella G.U. - IV serie speciale Concorsi ed esami - n. 50 del 30 giugno 2020), il Ministero della cultura procederà all'assunzione nei ruoli di n. 13 unità di personale dirigenziale di seconda fascia.

Con riferimento al “Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di settantacinque allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di cinquanta dirigenti di seconda fascia, da inserire nel ruolo della dirigenza tecnica del Ministero della cultura, nelle seguenti aree: archivi e biblioteche, soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, musei” indetto dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione in sinergia con la Fondazione “Scuola dei beni e delle attività culturali” (rif. G.U. - IV serie speciale Concorsi ed esami - n. 97 del 7 dicembre 2021) a conclusione del periodo di formazione specialistica, in esito all'esame finale del corso-concorso cui sono stati ammessi gli allievi I corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale che hanno superato l'esame conclusivo della fase di formazione generale, n. 50 candidati vincitori saranno assunti nei ruoli del personale dirigenziale di seconda fascia del Ministero.



Si evidenzia infine che il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale del Ministero della cultura, per il triennio 2023/2025, prevede che nel corso del 2024 si registreranno, nella qualifica dei dirigenti di seconda fascia, cessazioni per 6 unità.

Pertanto, l'estensione della durata temporale, nel numero massimo di 7, degli incarichi dirigenziali relativi alle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio già conferiti e in essere al 31 dicembre 2023 rientra nei limiti dell'attuale dotazione organica del personale dirigenziale di seconda fascia.

Si precisa che la disposizione normativa consente di prorogare gli incarichi relativi alle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio attualmente in essere (totale pari a n. 7) sino alla scadenza contrattuale (n. 4) o, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2024 (n. 3), qualora la scadenza triennale fosse successiva a tale termine.

Le lettere a) e b) non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto, come previsto dall'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 24, all'attuazione delle disposizioni in esame si provvede nei limiti delle facoltà assunzionali del Ministero della cultura già maturate e disponibili a legislazione vigente.

Comma 6-quater

La norma assicura la continuità dell'operatività delle contabilità ordinarie intestate alle Direzioni regionali Musei accorpate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera f) del DPCM 17 ottobre 2023, n. 167, fino al 31 dicembre 2024. Tale esigenza è legata all'esistenza di obbligazioni giuridiche assunte anche a valere su finanziamenti già approvati a favore di interventi di tutela del patrimonio culturale nazionale per i quali è indispensabile mantenere in vita temporaneamente le suddette contabilità ordinarie, fino ad esaurimento delle disponibilità residue accertate da parte degli Istituti accorpanti alla data di entrata in vigore del suddetto DPCM.

Le contabilità ordinarie che continuano ad operare fino al 31 dicembre 2024 sono le seguenti:

Direzione Regionale Musei del Molise – 140 23 410 01

Direzione Regionale Musei del Friuli-Venezia Giulia – 140 23 231 01

Direzione Regionale Musei delle Marche – 140 23 333 01

Direzione Regionale Musei dell'Umbria – 140 23 320 01

Direzione Regionale Musei della Liguria – 140 23 140 01

La norma non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Comma 6-quinquies

La disposizione modifica l'articolo 183, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". Tale disposizione prevede che "La quota del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 è ripartita sulla base della media delle percentuali stabilite per il triennio 2017-2019, in deroga ai criteri generali e alle percentuali di ripartizione previsti dall'articolo 1 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 3 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 2014. Le fondazioni lirico-sinfoniche entro il 30 giugno 2023 rendicontano l'attività svolta nel 2022, dando conto in particolare di quella realizzata a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19, delle esigenze di tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli."

Tenuto conto della rilevata necessità di proseguire l'azione a sostegno delle fondazioni lirico-sinfoniche nella fase di ripresa delle attività in seguito alla superata emergenza pandemica nonché il percorso di risanamento e rilancio di tali enti, la presente disposizione prevede la proroga nel 2024 del meccanismo di contribuzione statale a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo.



Pertanto, in ragione di tale intervento, anche nel 2024, la quota del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo è ripartita sulla base della media delle percentuali stabilite per il triennio 2017-2019, in deroga ai criteri generali e alle percentuali di ripartizione previsti dall'articolo 1 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 3 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 2014 anche per l'annualità 2024.

La disposizione non determina oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 7-bis (Misure per l'innovazione digitale dell'editoria)

La disposizione prevede il rifinanziamento del contributo "straordinario una tantum" previsto dall'articolo 30-quater, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 per favorire la conversione in digitale e la conservazione degli archivi multimediali delle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230.

L'articolo 30-quater, comma 2 del D.L. n. 34/2019155 prevede l'applicazione di un contributo per la conversione in digitale e la conservazione in archivi multimediali delle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale. La misura, introdotta nel 2019, è stata prorogata fino al 2023, con un limite di spesa di 2 milioni di euro.

Agli oneri pari a euro 2.000.000 per l'anno 2024 si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della medesima legge n. 198 del 2016, e all'articolo 1, comma 616, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Articolo 8 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

La proroga disposta dal **comma 1** non comporta ulteriori oneri per la finanza pubblica in quanto si richiamano le risorse già destinate dall'art. 3, comma 2, lett. c) del citato decreto-legge n. 133/2014 e dal decreto ministeriale n. 82/2015: nel capitolo 7742- PG 01 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allo stato attuale sono presenti residui di stanziamento per un importo pari a € 46.810.000,00 e uno stanziamento per il corrente anno finanziario pari a € 3.190.000. Pertanto, il totale delle risorse disponibili è pari a 50.000.000,00 euro.

Il finanziamento è riferito all'intervento "Realizzazione del nuovo terminal passeggeri dell'aeroporto di Firenze per adeguamento spazi operativi e livelli di servizio" associato al CUP E11B21003020008 presente nella banca dati OpenCUP del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il sistema di monitoraggio opere pubbliche, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229, sarà alimentato dal soggetto titolare del CUP, Toscana Aeroporti S.p.A., sotto l'egida dell'ENAC - titolare delle funzioni amministrative e tecniche nel campo dell'aviazione civile, ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1997, n.250.

Trattasi, pertanto, di disposizione di natura ordinamentale dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri.

Il **comma 2** estende di ulteriori 3 mesi il termine finale di possibile operatività delle agenzie per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale - previste da una disciplina transitoria decorrente dal 1° gennaio 2017 per i porti contraddistinti da particolari stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche - e reca uno stanziamento per l'anno 2024, pari a 2,2 milioni di euro, ai fini della corresponsione, in favore dei lavoratori iscritti negli elenchi delle medesime agenzie, dell'indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro. Sulla base delle informazioni relative ai pagamenti riferiti all'erogazione dell'indennità in esame, il Coordinamento Generale Statistico attuariale dell'INPS ha quantificato la platea dei beneficiari,



attualmente interessati dal provvedimento, in circa 457 lavoratori portuali di Taranto e Gioia Tauro. Nella presente relazione tecnica tale numerosità, prudenzialmente, è stata mantenuta costante per l'intero periodo oggetto di valutazione. Ai fini della quantificazione degli oneri pari a euro 2,2 milioni, che ne costituisce il limite di spesa, sono stati considerati i parametri previsti dalla circolare INPS - Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalità Civile – del 21 gennaio 2021, n. 7, relativa agli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, facendo anche riferimento a quanto riportato nelle precedenti relazioni tecniche allegate alla legge n. 243 del 2016 e all' art. 11-bis, comma 1, lett. b), D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, all' art. 11, comma 6, lett. b), D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, e, successivamente, all' art. 1, comma 996, lett. b), L. 30 dicembre 2021, n. 234:

- Importo netto massimo giornaliero di CIGS 2021: 43,4 euro;
- N° giornate di mancato avviamento al lavoro: 252;
- Retribuzione media giornaliera 2019: 83,1 euro;
- Importo medio giornaliero ANF: circa 5,5 euro.

Di seguito si riporta il prospetto di dettaglio:

(importi in euro)									
Anno	N° Beneficiari	N° Giornate	Indennità giornaliera CIGS (*)	ANF giornaliero	Retribuzione giornaliera (**)	Indennità tipo CIGS	ANF	Coperture figurative (Aliq. FPLD 33%)	Totale anno 2021
PORTO DI TARANTO									
2022	372	252	43,4	5,5	83,1	4.068.489,6	515.592,0	2.570.741,7	7.154.823,3
PORTO DI GIOIA TAURO									
2022	85	252	43,4	5,5	83,1	929.628,0	117.810,0	587.400,7	1.634.838,7
TOTALE									
2022	457	252	43,4	5,5	83,1	4.998.117,6	633.402,0	3.158.142,4	8.789.662,0
(*) Pari a 1/26 dell'importo massimo mensile netto CIGS 2021 (1.129,66 euro) (Cir. INPS n. 7/2021)									
(**) Pari a 1/26 della retribuzione soglia mensile (2.159,48 euro) prevista per la concessione del trattamento massimo di integrazione salariale (Circolare INPS n. 7/2021)									

Per le annualità 2022 e 2023 l'onere derivante dalla misura per l'intera annualità è pari a 8,8 milioni di euro. Pertanto, l'onere derivanti dalla disposizione, per 3 mensilità, è pari a 2,2 milioni di euro che costituisce limite di spesa.

Il **comma 3** reca la copertura finanziaria relativa al comma 2, prevedendo che agli oneri per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 471 della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Le relative somme sono stanziare sul capitolo di spesa 1808 P.G. 1 "Fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale" (M/P/A 13/9/4) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che presenta, per l'anno 2024, le sufficienti disponibilità.

Comma 3-bis

La disposizione, in conseguenza della crisi economica e finanziaria derivante dagli sviluppi del conflitto bellico in Ucraina nonché della recente crisi in Medioriente e nel Mar Rosso, proroga, per l'anno 2024, la facoltà per le Autorità di sistema portuale nel limite complessivo massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2024, di utilizzare le somme residue e disponibili nei bilanci delle Autorità stanziare dall'art. 199, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, entro i limiti di spesa fissati dalla disposizione, a favore delle imprese di cui agli articoli 16 e 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 che, in relazione alla flessione dei traffici marittimi connessi al conflitto bellico in Ucraina e della recente crisi in Medioriente e nel Mar Rosso, registrano una diminuzione dei turni lavorati dal proprio personale.



Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2024, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022, n.197.

Tale norma ha previsto uno stanziamento di 2,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 per ridurre l'indennizzo dovuto dai proprietari delle macchine agricole agli enti proprietari delle strade per la maggiore usura della strada ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

Le risorse per l'anno 2024 da destinare all'attuazione della disposizione, pari a 2 milioni di euro, sono stanziare sul capitolo 1736 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e non saranno utilizzate in quanto la materia relativa dell'indennizzo di usura potrà essere oggetto di una più complessiva e organica revisione, all'esito delle modifiche al codice della strada apportate dal disegno di legge "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285" (AC 1435) cui si provvederà in sede di attuazione della delega ivi prevista.

L'utilizzo delle risorse di cui al citato articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022, n.197 non compromette, pertanto, la realizzazione di progetti e attività già pianificate in quanto alla luce di quanto sopra rappresentato, all'attualità tali risorse non risultano utilizzabili per l'annualità 2024.

In relazione alle Autorità di sistema portuale che effettivamente dispongono di risorse residue ai fini dell'utilizzo, di cui all'articolo 199, comma 1, lettera b), quarto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, si precisa che, dalla ricognizione effettuata dalle competenti strutture ministeriali, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale e l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale dispongono, rispettivamente, nei propri bilanci, di euro 819.000 e di circa 1 milione di euro.

Il **comma 4** modifica l'articolo 13, comma 17-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 che ha introdotto disposizioni finalizzate ad assicurare l'omogeneità della normativa nazionale con quella dell'Unione europea in materia di requisiti e di sicurezza delle gallerie ferroviarie del sistema ferroviario. In particolare, si differisce il termine per l'assolvimento di alcuni adempimenti (previsti dagli articoli 3, comma 8, 10, comma 2, e 11, comma 4, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 ottobre 2005) per i gestori e le imprese ferroviarie.

Trattasi di disposizione di carattere ordinamentale dalla quale non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 5** modifica l'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. La disposizione è volta a differire al 30 giugno 2024 l'applicazione agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC.

Comma 5-bis

La disposizione proroga dal 30 giugno 2024 al 31 dicembre 2026 l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 21, comma 2, DL n. 76 del 2020, in materia di responsabilità erariale dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto del contenuto ordinamentale della proroga.

Il **comma 6** differisce il termine del divieto di circolazione, di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, dei veicoli adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio con



caratteristiche Euro 2 e introduce la possibilità per le Regioni e Province autonome di richiedere l'esonero da detto divieto esclusivamente per l'anno 2024

La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Commi 6-bis

La disposizione differisce al 31 dicembre 2024 il termine di cui all'articolo 92, comma 4-septies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che prevede che - al fine di mitigare gli effetti derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da covid-19, nonché di ridurre i tempi di espletamento delle attività relative alla revisione periodica dei veicoli di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - gli accertamenti previsti dal medesimo articolo 80 possono essere svolti anche dagli ispettori di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2017, ai quali è riconosciuto, per lo svolgimento dell'attività, un compenso, a carico esclusivo dei richiedenti la revisione, determinato secondo le modalità di cui all'articolo 19, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 870.

La disposizione, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 6-ter

La disposizione differisce al 31 dicembre 2024 il termine di cui all'articolo 13, comma 6-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, che prevede che, al fine di ridurre l'arretrato in materia di svolgimento delle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle abilitazioni di guida di cui all'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, determinato dalla carenza di personale in servizio presso gli uffici della motorizzazione civile adibito alla funzione di esaminatore e aggravato dall'attuazione delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le predette prove possono essere svolte, per i servizi effettuati ai sensi dell'articolo 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, anche da personale degli uffici della motorizzazione civile collocato in quiescenza, abilitato ai sensi dell'articolo 121, commi 3 e 5-bis del citato decreto legislativo n. 285 del 1992. A tale personale è riconosciuto un compenso a carico esclusivo dei richiedenti le prove, determinato secondo le modalità di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del predetto articolo 19 della legge n. 870 del 1986.

La disposizione pertanto non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione di cui al **comma 7**, prevedendo la proroga dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 del termine entro il quale può trovare applicazione la disciplina semplificata per l'affidamento di lavori, contenuta nell'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, ha contenuto meramente ordinamentale e, pertanto, dalla stessa, come confermato dalla relazione tecnica afferente all'articolo 10, comma 8, sopra menzionato nonché dalla relazione tecnica afferente all'articolo 15, comma 8, del decreto – legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 (che ha già previsto un primo differimento del termine previsto dal citato articolo 10, comma 8, del decreto – legge n. 198 del 2022 dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023), non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione di cui al **comma 8** non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica.

Per il pregresso, la disposizione si limita infatti a precisare l'ambito temporale dei regimi di determinazione degli oneri di investimento già considerati nei quadri economici e finanziari delle opere ANAS rispettivamente fino al 31 dicembre 2021 e per gli anni 2022 e 2023.

Per il futuro, vengono apportate modifiche alla misura percentuale e alle nuove modalità di gestione delle risorse riconosciute a titolo di oneri di investimento, le quali trovano integrale copertura nelle



risorse assegnate ad ANAS S.p.a. e finalizzate nell'ambito del contratto di programma con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La disposizione, al **comma 9**, proroga al 31 dicembre 2024 il termine previsto dal comma 3 dell'articolo 13 del decreto- legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, per il perfezionamento dell'aggiornamento dei piani economici finanziari dei concessionari autostradali ripresentati nel termine del 30 marzo 2024. Si prevede, pertanto, che l'aggiornamento dei piani economici finanziari presentati venga perfezionato entro il 31 dicembre 2024, anziché entro il 31 ottobre 2023. Trattasi di disposizione di natura ordinamentale, da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nelle more dell'aggiornamento del Piano economico finanziario è contemplato un aggiornamento delle tariffe corrispondente al tasso d'inflazione programmato per l'anno 2024 e pari a 2,3%.

Tale misura è finalizzata ad escludere la concentrazione in un unico anno degli incrementi tariffari maturati anche negli anni precedenti, a decorrere dall'efficacia dell'attuale periodo regolatorio.

L'ultimo periodo della disposizione è volto a delimitare l'ambito di applicazione della proroga. In particolare, si prevede che per le società nei cui confronti è intervenuta la scadenza della concessione, ogni eventuale adeguamento tariffario è subordinato alla predisposizione e approvazione di un piano economico finanziario transitorio, decorrente dalla data di scadenza della concessione e formulato coerentemente alle disposizioni del concedente.

Comma 9-bis

Con la proroga disposta, nell'ipotesi di variante non superiore al 50% del valore dell'opera si snellirebbe la procedura in quanto verrebbe meno il passaggio attraverso il CIPESS, per cui non sarebbe necessario attendere il tempo dello svolgimento dell'istruttoria e, successivamente all'approvazione della delibera, i tempi per il controllo di legittimità della Corte dei Conti e, infine, non ci si esporrebbe al rischio di fermare o rallentare le procedure per eventuale insorgenza di contenziosi.

Inoltre, considerato che numerose opere strategiche sono state incluse nell'elenco degli interventi previsti per il PNRR, uscendo dall'ambito di competenza del CIPESS, con conseguente semplificazione delle procedure per la realizzazione degli investimenti pubblici, è necessario semplificare anche la disciplina per le opere non rientranti nel perimetro PNRR, ai fini di una armonizzazione delle tempistiche, così da ottenere, almeno entro il 2024, la conclusione del maggior numero di opere possibile.

La disposizione non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica.

La disposizione, al **comma 10**, conferma che in ogni caso la scadenza della concessione relativa alle tratte autostradali gestite dalla società Autostrada tirrenica è fissata alla data del 31 ottobre 2028. Tale disposizione, pertanto, ribadisce l'obbligo discendente dalla pronuncia della Corte di Giustizia europea del 2018 nell'ambito della procedura d'infrazione europea vertente sulla precedente determinazione della scadenza concessoria fissata al 31 dicembre 2046. In particolare, tale disposizione di natura ordinatoria si propone di chiarire che la scadenza della concessione al 31 ottobre 2028 non dipende e non può essere modificata dalla revisione del rapporto concessorio con la Società Autostrada Tirrenica.

Comma 10-bis

La disposizione, prevedendo un differimento del termine di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 10-ter

La disposizione interviene prevedendo la sospensione fino al 30 giugno 2024 delle modifiche introdotte con decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184 in materia di obblighi assicurativi per



responsabilità civile da circolazione di veicoli. La disposizione posticipa l'ampliamento dell'ambito oggettivo del suddetto obbligo, ripristinando nelle more la vigenza del testo precedente. La norma ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 9 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

I **commi 1 e 2** non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto la misura risulta già dotata di adeguate risorse finanziarie, allocate dal Comitato Agevolazioni con Delibera del 16 giugno 2022, fino ad euro 1.100 milioni a valere sul Fondo 394/81 per i finanziamenti agevolati in regime *de minimis*, e fino ad euro 700 milioni a valere sulla connessa quota di risorse del Fondo per la promozione integrata di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i cofinanziamenti a fondo perduto. Su tali risorse, sono state deliberate operazioni per 381,6 milioni di euro complessivi (di cui 229 milioni di euro a valere sul Fondo 394 e 152,6 milioni di euro a valere sulla quota del Fondo per la promozione integrata) e sono attualmente in istruttoria operazioni per 390 milioni circa di euro (di cui 234 milioni di euro a valere sul Fondo 394 e 156 milioni di euro a valere sulla quota del Fondo per la promozione integrata). Il tasso di decadenza pre delibera è del 14% circa.

Il Fondo 394/81 risulta già strutturalmente dotato di adeguate risorse finanziarie, stanziato dall'articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), che ha rifinanziato il Fondo 394/81 per 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

Le risorse finanziarie del Fondo 394/81 disponibili al 31 ottobre 2023, al netto degli impegni già assunti, sono pari a 3.411 miliardi di euro. Tali disponibilità non includono gli stanziamenti di legge ancora non incassati (pari, per il 2023, a 375 milioni di euro dello stanziamento residuo della legge di Bilancio 2022 e a 545 milioni di euro del decreto-legge n. 48/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 85/2023).

Il Fondo per la promozione integrata risulta già strutturalmente dotato di adeguate risorse finanziarie, stanziato dall'articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), che ha rifinanziato il Fondo per la promozione integrata per 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, per le finalità di cui alla lettera d).

Le risorse finanziarie del Fondo per la promozione integrata per i cofinanziamenti a fondo perduto disponibili al 31 ottobre 2023, al netto degli impegni già assunti, sono pari a 837 milioni di euro.

I fondi disponibili a legislazione vigente, quindi, risultano capienti rispetto alla proroga delle misure fino al 30 giugno 2024.

Si rappresenta che l'attività di ricezione di domande ai sensi dell'articolo 5-ter del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, al comma 3, e dell'art. 29 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, al comma 2, è cessata in data 31.10.2023. Attualmente, pertanto, le imprese non possono presentare nuove domande di sostegno per le due misure.

La proroga delle due citate misure fino al 30 giugno 2024 ha quindi la sola finalità di consentire di terminare nel primo semestre del 2024 le operazioni di istruttoria e di delibera delle domande di intervento già presentate, con la possibilità per le imprese di beneficiare del regime del «*Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina*» fino al 30 giugno 2024.

Con riferimento, pertanto, alla stima dell'impatto finanziario, si evidenzia che attualmente i volumi in istruttoria sono pari a 70,4 milioni di euro per il Fondo 394 e a 43,6 milioni di euro per il Fondo per la promozione integrata, importi per i quali i fondi risultano già capienti, come sopra indicato.

L'eventuale decisione di riaprire i termini per la presentazione di nuove domande, che comunque dovranno essere deliberate entro il 30 giugno 2024, potrà essere valutata, previo accertamento delle



disponibilità dei suddetti fondi, dal Comitato agevolazioni, nel quale siedono rappresentanti delle amministrazioni interessate (MAECI, MIMIT e MEF). In ogni caso, in caso di incapienza dei fondi disponibili rispetto alle domande presentate, le domande sono soddisfatte in ordine cronologico fino alla concorrenza dei fondi disponibili (che, per i finanziamenti a credito, comprendono, oltre ai rifinanziamenti a carico del bilancio statale, anche i rientri dei finanziamenti disposti in passato, stante la natura rotativa del Fondo 394/81).

Con riferimento alla compatibilità della proroga con la normativa in materia di aiuti di Stato, si rappresenta che le due misure in oggetto, per la componente di cofinanziamento a fondo perduto, sono state autorizzate dalla Commissione europea fino al 31 dicembre 2023 (State Aid SA.107149 (2023/N) – Italy “TCTF: Direct grants to companies with commercial relationships in Ukraine, Russia, and Belarus affected by the current crisis (Re-introduction of State Aid SA.103464)”, e State Aid SA.107150 (2023/N) – Italy “TCTF: Direct grants to companies relying on supply from Ukraine, Russia and Belarus affected by the current crisis (Re-introduction of State Aid SA.104242)”.

Con la Comunicazione della Commissione europea C/2023/1188 recante “Modifica del quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 21 novembre 2023, la durata della Sezione 2.1 del quadro temporaneo (aiuti di importo limitato), base giuridica europea delle due misure per quanto riguarda il cofinanziamento a fondo perduto, è stata prorogata fino al 30 giugno 2024.

Per quanto riguarda la componente di finanziamento a tasso agevolato del Fondo 394, la base giuridica europea è il Regolamento “*de minimis*”.

La proroga, che dovrà essere oggetto di notifica alla Commissione europea per l'ottenimento della relativa autorizzazione con riferimento alla componente di cofinanziamento a fondo perduto, è pertanto compatibile con la normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Dal **comma 3**, contenente una disposizione di carattere ordinamentale che proroga i poteri speciali previsti dall'articolo 48, comma 5, decreto-legge 34/2020 per la realizzazione delle opere occorrenti alla partecipazione a progetti internazionali di ricerca nell'ambito del Tecnopolo di Bologna, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le risorse occorrenti sono già state infatti integralmente stanziare dalla succitata disposizione normativa e sono già state interamente versate alla Regione Emilia-Romagna, al fine dell'indizione delle relative gare. I conseguenti contratti sono in corso di esecuzione e non si prevede l'aggiudicazione di nuovi contratti per la conclusione dell'opera. La disposizione in commento non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto è solo necessaria affinché a contratti già finanziati e in fase di avanzata esecuzione sia applicato fino al loro completamento il medesimo regime giuridico.

Il **comma 4** prevede il riorientamento delle quote non effettivamente spese di contributi già versati alle competenti organizzazioni internazionali, in applicazione dei provvedimenti di autorizzazione delle missioni internazionali adottati fino all'anno 2020, per finalità non più attuali (sostegno a forze armate e di sicurezza afgane). Si tratta di somme nella materiale disponibilità di organizzazioni internazionali (NATO e UNDP), relative a contributi inizialmente previsti come erogazioni a dono, i cui effetti sono quindi già stati a suo tempo interamente scontati nei saldi di finanza pubblica. Conseguentemente la restituzione delle rimanenze non spese si configura come un'entrata non prevista a legislazione vigente, non essendo possibile prevedere né se né quando né quanto potrà essere restituito, in quanto tali dati possono essere noti solo all'esito dell'attività di rendicontazione ancora in corso. La riassegnazione a capitoli di spesa dei fondi che saranno eventualmente restituiti dalle suddette organizzazioni internazionali non comporta quindi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



La necessità della proroga è motivata dal fatto che le procedure contabili per la liquidazione dei fondi in esame richiedono che il rimborso da parte degli enti gestori sia corrisposto in quote di anticipo e saldo, quest'ultimo da corrispondere solo dopo la chiusura finanziaria dei programmi e delle attività in essere e al netto di eventuali costi amministrativi e di passività. Tenuto conto che, in attesa della definitiva rendicontazione delle pendenze amministrativo-contabili, il completo versamento dei fondi non è stato ancora ultimato, è necessario il posticipo dell'esercizio per consentire la totale restituzione degli importi non più utilizzati.

**Articolo 10 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della difesa)
comma 1.**

Proroga sino al 31 dicembre 2024 la misura introdotta durante l'emergenza pandemica dal comma 3 dell'articolo 75 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, che dispone, con gli opportuni adattamenti, l'uso della posta elettronica certificata nel processo penale militare in luogo dei portali telematici non ancora in dotazione agli uffici giudiziari militari.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché si tratta di disposizioni meramente procedurali che sono attuate con le risorse umane e strumentali assegnate alla magistratura militare a legislazione vigente.

Comma 1-bis

La disposizione, al fine di garantire la continuità dei contratti di apprendistato e di formazione e lavoro, prevede la proroga di un ulteriore anno dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 696, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ferma restando la durata massima di due anni.

La proroga, in linea, con le quantificazioni stabilite dall'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, comporta la spesa di 1.280.000 euro per l'anno 2024 e 256.000 euro per l'anno 2025.

Nella tabella di seguito si riporta la quantificazione degli oneri, basata su un costo pro-capite (lordo datoriale) mensile di euro 2.461,50, così come stabilito dalla norma originaria, dal decreto interministeriale (Difesa-PA-MEF) 31 maggio 2022 e dai discendenti contratti che si intende prorogare ed estratto dal NOIPA.

N.	Mese di servizio	Retribuzione pro-capite mensile	Spesa mensile per n. 48 apprendisti comprensiva degli oneri datoriali (previdenza, TFS e IRAP)	Nota
1	marzo 2024	2461,50 €	118.152,00 €	
2	aprile 2024	2461,50 €	118.152,00 €	
3	maggio 2024	2461,50 €	118.152,00 €	
4	giugno 2024	2461,50 €	118.152,00 €	
5	luglio 2024	2461,50 €	118.152,00 €	
6	agosto 2024	2461,50 €	118.152,00 €	
7	settembre 2024	2461,50 €	118.152,00 €	
8	ottobre 2024	2461,50 €	118.152,00 €	
9	novembre 2024	2461,50 €	118.152,00 €	
10	dicembre 2024	2461,50 € (+10/12)	216.612,00 €	Importo comprensivo della tredicesima mensilità (n. 10 ratei)
TOT 2024			1.279.980,00	
11	gennaio 2025	2461,50 €	118.152,00 €	



12	febbraio 2025	2.461,50 € (+2/12)	137.844,00 €	Importo complessivo di due ratei della tredicesima mensilità
TOT 2025			255.996,00 €	

Agli oneri, pari a 1.280.000 euro per l'anno 2024 e a 256.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024- 2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 10-bis (Disposizioni concernenti la corresponsione dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per l'anno 2024)

La norma proroga per il 2024 la misura dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare in euro 900 per dodici mensilità. La disposizione determina maggiori oneri pari a euro 185.328 per l'intera annualità. Tale stima, prudenziale, è stata elaborata sulla base delle richieste pervenute nell'ultimo triennio, le quali hanno registrato un fisiologico trend in riduzione, che si prevede proseguirà, tenuto conto dei criteri previsti dalla normativa vigente per la concessione del beneficio in parola.

Agli oneri, pari a euro 185.328 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

I potenziali beneficiari, sulla base dei dati disponibili a questo Ufficio, risultano nr. 702 unità.

Pertanto, i maggiori oneri sono stati quantificati come da tabella sottostante:

NUMERO BENEFICIARI	MESI	IMPORTO MENSILE	IMPORTO TOTALE
702	12	22€	185.328,00€

Articolo 11 (Proroga di termini in materia di competenza del Ministero della giustizia)

La disposizione al **comma 1** interviene sul decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 e in particolare sull'articolo 26-bis, comma 5, il quale prevede che possono concorrere all'attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi, sia requirenti che giudicanti, sia di primo che di secondo grado, soltanto i magistrati che abbiano partecipato al corso di formazione in data risalente a non più di cinque anni prima del termine finale per la presentazione della domanda indicato nel bando di concorso, nonché i magistrati che nel medesimo lasso di tempo svolgono o abbiano svolto funzioni direttive o semidirettive, anche solo per una porzione del periodo indicato, salvo che il Consiglio superiore della magistratura abbia espresso nei loro confronti una valutazione negativa circa la conferma nelle funzioni, differendone l'efficacia al 31 dicembre 2024.

Al **comma 2** è previsto che il differimento al 31 dicembre 2024 si applichi anche ai bandi per il conferimento di funzioni direttive o semidirettive già pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Si segnala inoltre che i magistrati cui sono conferite funzioni direttive o semidirettive e che non abbiano frequentato il corso di formazione nei cinque anni precedenti o che



non abbiano svolto tali funzioni anche solo per una frazione del medesimo periodo, sono tenuti a parteciparvi entro sei mesi dal conferimento delle funzioni stesse,

Le disposizioni hanno natura ordinamentale e organizzativa e pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto sono tese a superare le criticità incontrate sia nell'organizzazione dei corsi di formazione da parte della Scuola superiore della magistratura sia nella organizzazione del lavoro del CSM riguardo alla valutazione delle procedure per l'assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi.

La disposizione al **comma 3** proroga fino al 31 dicembre 2024 la permanenza dei magistrati presso gli uffici giudiziari di primo e secondo grado in quanto coinvolti al raggiungimento degli obiettivi PNRR, anche se il termine massimo di permanenza individuato dal CSM in applicazione dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 scade in data antecedente, fatta eccezione di quanto previsto al comma 2 per i magistrati che esercitano le funzioni di giudici delle esecuzioni immobiliari, di giudice delegato alle procedure concorsuali e di giudice addetto alla trattazione dei procedimenti di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

La norma ha carattere ordinamentale e organizzativo e non produce effetti negativi per la finanza pubblica, essendo finalizzata a garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR.

La disposizione di cui al **comma 4** prevede che fino al 31 dicembre 2024, il periodo di tempo non superiore a sei mesi di cui all'articolo 34 della legge 4 gennaio 1963, n. 1 e il termine di sei mesi di cui all'articolo 10-bis, comma 3, secondo periodo, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, concernenti l'assunzione di funzioni in caso di tramutamenti successivi dei magistrati, sono elevati a un anno. L'intervento ha natura ordinamentale e non presenta profili di onerosità per la finanza pubblica, trattandosi di misure organizzative tese a limitare i trasferimenti dei magistrati e le conseguenti scoperture di organico che potrebbero creare gravi difficoltà operative.

Il comma 4-bis introduce una disposizione derogatoria rispetto a quanto previsto dal titolo II del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, recante «Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della L. 25 luglio 2005, n. 150». Si prevede la riduzione da diciotto a dodici mesi della durata del tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito dei concorsi banditi fino all'anno 2023 con il decreto ministeriale adottato in data 18 ottobre 2022 e con il decreto ministeriale adottato in data 9 ottobre 2023, al fine di consentire una più celere copertura delle vacanze nell'organico degli uffici giudiziari di primo grado. La norma che si intende prorogare prevede che il tirocinio sia articolato in sessioni, anche non consecutive, una delle quali della durata di quattro mesi effettuata presso la Scuola superiore della magistratura ed una della durata di otto mesi effettuata presso gli uffici giudiziari, a sua volta articolata in tre periodi, a norma dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 26 del 2006, aventi la seguente durata:

- a) tre mesi, per il primo periodo svolto presso i tribunali;*
- b) un mese, per il secondo periodo, svolto presso le procure della Repubblica presso i tribunali;*
- c) quattro mesi, per il terzo periodo, svolto presso un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione del magistrato ordinario in tirocinio.».*

Il comma 4-ter reca l'autorizzazione di spesa di euro 3.392.802 per gli anni 2026 e 2027 e di euro 668.616 per gli anni 2028 e 2029.

Dal confronto tra gli oneri derivanti dall'assunzione delle 400 unità di magistrati ordinari vincitori del concorso bandito con d.m. 18 ottobre 2022, nelle due ipotesi di durata del tirocinio di 18 e 12 mesi, emerge un onere aggiuntivo nell'ipotesi del tirocinio della durata di 12 mesi pari ad euro 3.392.802 per l'anno 2026 e ad euro 668.616 per l'anno 2028. Operando analogamente con riferimento all'assunzione delle 400 unità di magistrati ordinari di cui al concorso bandito con d.m. 9 ottobre 2023, l'onere aggiuntivo nell'ipotesi di tirocinio della durata di 12 mesi ammonta



ad euro 3.392.802 per l'anno 2027 e ad euro 668.616 per l'anno 2029. La quantificazione è stata effettuata come illustrato nei prospetti di seguito riportati:



Tirocinio 18 mesi per 400 unità di magistrati ordinari D.M. 18/10/2022 con decorrenza 2025

QUALIFICA	ANN O	MES I	CLAS SE	STIPEND IO	HS	IND.	LORDO DIP.	8,50%	24,20%	5,68%	3,41%	ONERI AMM.	TOTALE	MES I	COSTO UNITARI O	400	ONERE
Magistrato ordinario in tirocinio HH02	2025	6	0	28.700,11	12.165,39	7.454,28	48.319,78	4.107,18	11.693,39	1.630,17	414,84	17.845,57	66.165,35	6	33.082,68	13.233.070,82	30.320.289,05
	2025	6	0	28.700,11	12.165,39	14.908,55	55.774,05	4.740,79	13.497,32	1.630,17	414,84	20.283,12	76.057,17	6	38.028,59	15.211.434,08	
	2025		13^	2.391,68	1.013,78		3.405,46	289,46	824,12	135,85	34,57	1.284,00	4.689,46	13^	4.689,46	1.875.784,15	
	2026	6	0	28.700,11	12.165,39	14.908,55	55.774,05	4.740,79	13.497,32	1.630,17	414,84	20.283,12	76.057,17	6	38.028,59	15.211.434,08	
Magistrato ordinario HH03	2026	6	0	40.264,42	12.871,67	14.908,55	68.044,64	5.783,79	16.466,80	2.287,02	438,92	24.976,54	93.021,18	6	46.510,59	18.604.236,06	36.256.921,28
	2026		13^	3.355,37	1.072,64		4.428,01	376,38	1.071,58	190,58	36,58	1.675,12	6.103,13	13^	6.103,13	2.441.251,15	
	2027	12	0	40.264,42	12.871,67	14.908,55	68.044,64	5.783,79	16.466,80	2.287,02	438,92	24.976,54	93.021,18	12	93.021,18	37.208.472,11	39.649.723,26
	2027		13^	3.355,37	1.072,64		4.428,01	376,38	1.071,58	190,58	36,58	1.675,12	6.103,13	13^	6.103,13	2.441.251,15	
	2028	6	0	40.264,42	12.871,67	14.908,55	68.044,64	5.783,79	16.466,80	2.287,02	438,92	24.976,54	93.021,18	6	46.510,59	18.604.236,06	40.429.775,47
	2028	6	1	42.680,29	12.871,67	14.908,55	70.460,51	5.989,14	17.051,44	2.424,24	438,92	25.903,75	96.364,26	6	48.182,13	19.272.852,24	
	2028		13^	3.556,69	1.072,64		4.629,33	393,49	1.120,30	202,02	36,58	1.752,39	6.381,72	13^	6.381,72	2.552.687,18	
Magistrato ordinario dalla prima valutazione di professionalità HH04	2029	7	0	58.297,00	13.825,42	14.908,55	87.030,97	7.397,63	21.061,49	3.311,27	471,45	32.241,84	119.272,81	7	69.575,81	27.830.323,18	51.284.755,16
	2029	5	1	59.234,00	13.825,42	14.908,55	87.967,97	7.477,28	21.288,25	3.364,49	471,45	32.601,46	120.569,43	5	50.237,26	20.094.905,70	
	2029		13^	4.936,17	1.152,12		6.088,29	517,50	1.473,36	280,37	39,29	2.310,53	8.398,82	13^	8.398,82	3.359.526,28	
	2030	12	1	59.234,00	13.825,42	14.908,55	87.967,97	7.477,28	21.288,25	3.364,49	471,45	32.601,46	120.569,43	12	120.569,43	48.227.773,68	
	2030		13^	4.936,17	1.152,12		6.088,29	517,50	1.473,36	280,37	39,29	2.310,53	8.398,82	13^	8.398,82	3.359.526,28	51.587.299,96
	2031	7	1	59.234,00	13.825,42	14.908,55	87.967,97	7.477,28	21.288,25	3.364,49	471,45	32.601,46	120.569,43	7	70.332,17	28.132.867,98	
	2031	5	2	62.586,87	13.825,42	14.908,55	91.320,84	7.762,27	22.099,64	3.554,93	471,45	33.888,30	125.209,14	5	52.170,47	20.868.189,29	52.515.240,26
	2031		13^	5.215,57	1.152,12		6.367,69	541,25	1.540,98	296,24	39,29	2.417,77	8.785,46	13^	8.785,46	3.514.183,00	
	2032	12	2	62.586,87	13.825,42	14.908,55	91.320,84	7.762,27	22.099,64	3.554,93	471,45	33.888,30	125.209,14	12	125.209,14	50.083.654,29	53.597.837,28
	2032		13^	5.215,57	1.152,12		6.367,69	541,25	1.540,98	296,24	39,29	2.417,77	8.785,46	13^	8.785,46	3.514.183,00	
	2033	7	2	62.586,87	13.825,42	14.908,55	91.320,84	7.762,27	22.099,64	3.554,93	471,45	33.888,30	125.209,14	7	73.038,66	29.215.465,00	54.525.774,82
	2033	5	3	65.939,73	13.825,42	14.908,55	94.673,70	8.047,26	22.911,04	3.745,38	471,45	35.175,12	129.848,82	5	54.103,68	21.641.470,56	
	2033		13^	5.494,98	1.152,12		6.647,10	565,00	1.608,60	312,11	39,29	2.525,00	9.172,10	13^	9.172,10	3.668.839,25	
	2034	12	3	65.939,73	13.825,42	14.908,55	94.673,70	8.047,26	22.911,04	3.745,38	471,45	35.175,12	129.848,82	12	129.848,82	51.939.529,35	
2034		13^	5.494,98	1.152,12		6.647,10	565,00	1.608,60	312,11	39,29	2.525,00	9.172,10	13^	9.172,10	3.668.839,25	55.608.368,61	



Tirocinio 12 mesi per 400 unità di magistrati ordinari D.M. 18/10/2022 con decorrenza 2025

QUALIFICA	ANN O	ME SI	CLAS SE	STIPEND IO	IIS	IND.	LORDO DIP.	8,50%	24,20%	5,68%	3,41%	ONERI AMM.	TOTALE	ME SI	COSTO UNITARI O	400	ONERE	
Magistrato ordinario in tirocinio HH02	2025	6	0	28.700,11	12.165,39	7.454,28	48.319,78	4.107,18	11.693,39	1.630,17	414,84	17.845,57	66.165,35	6	33.082,68	13.233.070,82	30.320.289,05	
	2025	6	0	28.700,11	12.165,39	14.908,55	55.774,05	4.740,79	13.497,32	1.630,17	414,84	20.283,12	76.057,17	6	38.028,59	15.211.434,08		
	2025		13^	2.391,68	1.013,78		3.405,46	289,46	824,12	135,85	34,57	1.284,00	4.689,46	13^	4.689,46	1.875.784,15		
Magistrato ordinario HH03	2026	0	0	28.700,11	12.165,39	14.908,55	55.774,05	4.740,79	13.497,32	1.630,17	414,84	20.283,12	76.057,17	0	0,00	0,00	39.649.723,26	
	2026		13^	3.355,37	1.072,64		4.428,01	376,38	1.071,58	190,58	36,58	1.675,12	6.103,13	13^	6.103,13	2.441.251,15		
	2027	12	0	40.264,42	12.871,67	14.908,55	68.044,64	5.783,79	16.466,80	2.287,02	438,92	24.976,54	93.021,18	12	93.021,18	37.208.472,11		
	Magistrato ordinario dalla prima valutazione di professionalità HH04	2027		13^	3.355,37	1.072,64		4.428,01	376,38	1.071,58	190,58	36,58	1.675,12	6.103,13	13^	6.103,13	2.441.251,15	41.098.391,65
		2028	0	0	40.264,42	12.871,67	14.908,55	68.044,64	5.783,79	16.466,80	2.287,02	438,92	24.976,54	93.021,18	0	0,00	0,00	
		2028	12	1	42.680,29	12.871,67	14.908,55	70.460,51	5.989,14	17.051,44	2.424,24	438,92	25.903,75	96.364,26	12	96.364,26	38.545.704,48	
		2028		13^	3.556,69	1.072,64		4.629,33	393,49	1.120,30	202,02	36,58	1.752,39	6.381,72	13^	6.381,72	2.552.687,18	
Magistrato ordinario dalla prima valutazione di professionalità HH04	2029	7	0	58.297,00	13.825,42	14.908,55	87.030,97	7.397,63	21.061,49	3.311,27	471,45	32.241,84	119.272,81	7	69.575,81	27.830.323,18	51.284.755,16	
	2029	5	1	59.234,00	13.825,42	14.908,55	87.967,97	7.477,28	21.288,25	3.364,49	471,45	32.601,46	120.569,43	5	50.237,26	20.094.905,70		
	2029		13^	4.936,17	1.152,12		6.088,29	517,50	1.473,36	280,37	39,29	2.310,53	8.398,82	13^	8.398,82	3.359.526,28		
	Magistrato ordinario dalla prima valutazione di professionalità HH04	2030	12	1	59.234,00	13.825,42	14.908,55	87.967,97	7.477,28	21.288,25	3.364,49	471,45	32.601,46	120.569,43	12	120.569,43	48.227.773,68	51.587.299,96
		2030		13^	4.936,17	1.152,12		6.088,29	517,50	1.473,36	280,37	39,29	2.310,53	8.398,82	13^	8.398,82	3.359.526,28	
		2031	7	1	59.234,00	13.825,42	14.908,55	87.967,97	7.477,28	21.288,25	3.364,49	471,45	32.601,46	120.569,43	7	70.332,17	28.132.867,98	52.515.240,26
		2031	5	2	62.586,87	13.825,42	14.908,55	91.320,84	7.762,27	22.099,64	3.554,93	471,45	33.888,30	125.209,14	5	52.170,47	20.868.189,29	
		2031		13^	5.215,57	1.152,12		6.367,69	541,25	1.540,98	296,24	39,29	2.417,77	8.785,46	13^	8.785,46	3.514.183,00	
		2032	12	2	62.586,87	13.825,42	14.908,55	91.320,84	7.762,27	22.099,64	3.554,93	471,45	33.888,30	125.209,14	12	125.209,14	50.083.654,29	53.597.837,28
		2032		13^	5.215,57	1.152,12		6.367,69	541,25	1.540,98	296,24	39,29	2.417,77	8.785,46	13^	8.785,46	3.514.183,00	
		2033	7	2	62.586,87	13.825,42	14.908,55	91.320,84	7.762,27	22.099,64	3.554,93	471,45	33.888,30	125.209,14	7	73.038,66	29.215.465,00	54.525.774,82
		2033	5	3	65.939,73	13.825,42	14.908,55	94.673,70	8.047,26	22.911,04	3.745,38	471,45	35.175,12	129.848,82	5	54.103,68	21.641.470,56	
		2033		13^	5.494,98	1.152,12		6.647,10	565,00	1.608,60	312,11	39,29	2.525,00	9.172,10	13^	9.172,10	3.668.839,25	
2034	12	3	65.939,73	13.825,42	14.908,55	94.673,70	8.047,26	22.911,04	3.745,38	471,45	35.175,12	129.848,82	12	129.848,82	51.939.529,35	55.608.368,61		
2034		13^	5.774,38	1.152,12		6.926,50	588,75	1.676,21	327,98	39,29	2.632,24	9.558,74	13^	9.558,74	3.823.495,97			



Tirocinio 18 mesi per 400 unità di magistrati ordinari D.M. 9/10/2023 con decorrenza 2026

QUALIFICA	ANN O	ME SI	CLAS SE	STIPEND IO	IIS	IND.	LORDO DIP.	8,50%	24,20%	5,68%	3,41%	ONERI AMM.	TOTALE	ME SI	COSTO UNITARI O	400	ONERE
Magistrato ordinario in tirocinio HH02	2026	6	0	28.700,11	12.165,39	7.454,28	48.319,78	4.107,18	11.693,39	1.630,17	414,84	17.845,57	66.165,35	6	33.082,68	13.233.070,82	30.320.289,05
	2026	6	0	28.700,11	12.165,39	14.908,55	55.774,05	4.740,79	13.497,32	1.630,17	414,84	20.283,12	76.057,17	6	38.028,59	15.211.434,08	
	2026		13^	2.391,68	1.013,78		3.405,46	289,46	824,12	135,85	34,57	1.284,00	4.689,46	13^	4.689,46	1.875.784,15	
Magistrato ordinario HH03	2027	6	0	40.264,42	12.871,67	14.908,55	68.044,64	5.783,79	16.466,80	2.287,02	438,92	24.976,54	93.021,18	6	46.510,59	18.604.236,06	36.256.921,28
	2027		13^	3.355,37	1.072,64		4.428,01	376,38	1.071,58	190,58	36,58	1.675,12	6.103,13	13^	6.103,13	2.441.251,15	
	2028	12	0	40.264,42	12.871,67	14.908,55	68.044,64	5.783,79	16.466,80	2.287,02	438,92	24.976,54	93.021,18	12	93.021,18	37.208.472,11	39.649.723,26
	2028		13^	3.355,37	1.072,64		4.428,01	376,38	1.071,58	190,58	36,58	1.675,12	6.103,13	13^	6.103,13	2.441.251,15	
	2029	6	0	40.264,42	12.871,67	14.908,55	68.044,64	5.783,79	16.466,80	2.287,02	438,92	24.976,54	93.021,18	6	46.510,59	18.604.236,06	40.429.775,47
	2029	6	1	42.680,29	12.871,67	14.908,55	70.460,51	5.989,14	17.051,44	2.424,24	438,92	25.903,75	96.364,26	6	48.182,13	19.272.852,24	
	2029		13^	3.556,69	1.072,64		4.629,33	393,49	1.120,30	202,02	36,58	1.752,39	6.381,72	13^	6.381,72	2.552.687,18	
Magistrato ordinario dalla prima valutazione di professionalità HH04	2030	7	0	58.297,00	13.825,42	14.908,55	87.030,97	7.397,63	21.061,49	3.311,27	471,45	32.241,84	119.272,81	7	69.575,81	27.830.323,18	51.284.755,16
	2030	5	1	59.234,00	13.825,42	14.908,55	87.967,97	7.477,28	21.288,25	3.364,49	471,45	32.601,46	120.569,43	5	50.237,26	20.094.905,70	
	2030		13^	4.936,17	1.152,12		6.088,29	517,50	1.473,36	280,37	39,29	2.310,53	8.398,82	13^	8.398,82	3.359.526,28	
	2031	12	1	59.234,00	13.825,42	14.908,55	87.967,97	7.477,28	21.288,25	3.364,49	471,45	32.601,46	120.569,43	12	120.569,43	48.227.773,68	51.587.299,96
	2031		13^	4.936,17	1.152,12		6.088,29	517,50	1.473,36	280,37	39,29	2.310,53	8.398,82	13^	8.398,82	3.359.526,28	
	2032	7	1	59.234,00	13.825,42	14.908,55	87.967,97	7.477,28	21.288,25	3.364,49	471,45	32.601,46	120.569,43	7	70.332,17	28.132.867,98	52.515.240,26
	2032	5	2	62.586,87	13.825,42	14.908,55	91.320,84	7.762,27	22.099,64	3.554,93	471,45	33.888,30	125.209,14	5	52.170,47	20.868.189,29	
	2032		13^	5.215,57	1.152,12		6.367,69	541,25	1.540,98	296,24	39,29	2.417,77	8.785,46	13^	8.785,46	3.514.183,00	
	2033	12	2	62.586,87	13.825,42	14.908,55	91.320,84	7.762,27	22.099,64	3.554,93	471,45	33.888,30	125.209,14	12	125.209,14	50.083.654,29	53.597.837,28
	2033		13^	5.215,57	1.152,12		6.367,69	541,25	1.540,98	296,24	39,29	2.417,77	8.785,46	13^	8.785,46	3.514.183,00	
	2034	7	2	62.586,87	13.825,42	14.908,55	91.320,84	7.762,27	22.099,64	3.554,93	471,45	33.888,30	125.209,14	7	73.038,66	29.215.465,00	54.525.774,82
	2034	5	3	65.939,73	13.825,42	14.908,55	94.673,70	8.047,26	22.911,04	3.745,38	471,45	35.175,12	129.848,82	5	54.103,68	21.641.470,56	
	2034		13^	5.494,98	1.152,12		6.647,10	565,00	1.608,60	312,11	39,29	2.525,00	9.172,10	13^	9.172,10	3.668.839,25	
	2035	12	3	65.939,73	13.825,42	14.908,55	94.673,70	8.047,26	22.911,04	3.745,38	471,45	35.175,12	129.848,82	12	129.848,82	51.939.529,35	55.608.368,61
2035		13^	5.494,98	1.152,12		6.647,10	565,00	1.608,60	312,11	39,29	2.525,00	9.172,10	13^	9.172,10	3.668.839,25		



Tirocinio 12 mesi per 400 unità di magistrati ordinari D.M. 9/10/2023 con decorrenza 2026

QUALIFICA	ANN O	ME SI	CLAS SE	STIPEND IO	IIS	IND.	LORDO DIP.	8,50%	24,20%	5,68%	3,41%	ONERI AMM.	TOTALE	ME SI	COSTO UNITARI O	400	ONERE
Magistrato ordinario in tirocinio HH02	2026	6	0	28.700,11	12.165,39	7.454,28	48.319,78	4.107,18	11.693,39	1.630,17	414,84	17.845,57	66.165,35	6	33.082,68	13.233.070,82	30.320.289,05
	2026	6	0	28.700,11	12.165,39	14.908,55	55.774,05	4.740,79	13.497,32	1.630,17	414,84	20.283,12	76.057,17	6	38.028,59	15.211.434,08	
	2026		13^	2.391,68	1.013,78		3.405,46	289,46	824,12	135,85	34,57	1.284,00	4.689,46	13^	4.689,46	1.875.784,15	
	2027	0	0	28.700,11	12.165,39	14.908,55	55.774,05	4.740,79	13.497,32	1.630,17	414,84	20.283,12	76.057,17	0	0,00	0,00	
Magistrato ordinario HH03	2027	12	0	40.264,42	12.871,67	14.908,55	68.044,64	5.783,79	16.466,80	2.287,02	438,92	24.976,54	93.021,18	12	93.021,18	37.208.472,11	39.649.723,26
	2027		13^	3.355,37	1.072,64		4.428,01	376,38	1.071,58	190,58	36,58	1.675,12	6.103,13	13^	6.103,13	2.441.251,15	
	2028	12	0	40.264,42	12.871,67	14.908,55	68.044,64	5.783,79	16.466,80	2.287,02	438,92	24.976,54	93.021,18	12	93.021,18	37.208.472,11	39.649.723,26
	2028		13^	3.355,37	1.072,64		4.428,01	376,38	1.071,58	190,58	36,58	1.675,12	6.103,13	13^	6.103,13	2.441.251,15	
	2029	0	0	40.264,42	12.871,67	14.908,55	68.044,64	5.783,79	16.466,80	2.287,02	438,92	24.976,54	93.021,18	0	0,00	0,00	
	2029	12	1	42.680,29	12.871,67	14.908,55	70.460,51	5.989,14	17.051,44	2.424,24	438,92	25.903,75	96.364,26	12	96.364,26	38.545.704,48	41.098.391,65
2029		13^	3.556,69	1.072,64		4.629,33	393,49	1.120,30	202,02	36,58	1.752,39	6.381,72	13^	6.381,72	2.552.687,18		
Magistrato ordinario dalla prima valutazione di professionalità HH04	2030	7	0	58.297,00	13.825,42	14.908,55	87.030,97	7.397,63	21.061,49	3.311,27	471,45	32.241,84	119.272,81	7	69.575,81	27.830.323,18	51.284.755,16
	2030	5	1	59.234,00	13.825,42	14.908,55	87.967,97	7.477,28	21.288,25	3.364,49	471,45	32.601,46	120.569,43	5	50.237,26	20.094.905,70	
	2030		13^	4.936,17	1.152,12		6.088,29	517,50	1.473,36	280,37	39,29	2.310,53	8.398,82	13^	8.398,82	3.359.526,28	
	2031	12	1	59.234,00	13.825,42	14.908,55	87.967,97	7.477,28	21.288,25	3.364,49	471,45	32.601,46	120.569,43	12	120.569,43	48.227.773,68	51.587.299,96
	2031		13^	4.936,17	1.152,12		6.088,29	517,50	1.473,36	280,37	39,29	2.310,53	8.398,82	13^	8.398,82	3.359.526,28	
	2032	7	1	59.234,00	13.825,42	14.908,55	87.967,97	7.477,28	21.288,25	3.364,49	471,45	32.601,46	120.569,43	7	70.332,17	28.132.867,98	52.515.240,26
	2032	5	2	62.586,87	13.825,42	14.908,55	91.320,84	7.762,27	22.099,64	3.554,93	471,45	33.888,30	125.209,14	5	52.170,47	20.868.189,29	
	2032		13^	5.215,57	1.152,12		6.367,69	541,25	1.540,98	296,24	39,29	2.417,77	8.785,46	13^	8.785,46	3.514.183,00	
	2033	12	2	62.586,87	13.825,42	14.908,55	91.320,84	7.762,27	22.099,64	3.554,93	471,45	33.888,30	125.209,14	12	125.209,14	50.083.654,29	53.597.837,28
	2033		13^	5.215,57	1.152,12		6.367,69	541,25	1.540,98	296,24	39,29	2.417,77	8.785,46	13^	8.785,46	3.514.183,00	
	2034	7	2	62.586,87	13.825,42	14.908,55	91.320,84	7.762,27	22.099,64	3.554,93	471,45	33.888,30	125.209,14	7	73.038,66	29.215.465,00	54.525.774,82
	2034	5	3	65.939,73	13.825,42	14.908,55	94.673,70	8.047,26	22.911,04	3.745,38	471,45	35.175,12	129.848,82	5	54.103,68	21.641.470,56	
	2034		13^	5.494,98	1.152,12		6.647,10	565,00	1.608,60	312,11	39,29	2.525,00	9.172,10	13^	9.172,10	3.668.839,25	
2035	12	3	65.939,73	13.825,42	14.908,55	94.673,70	8.047,26	22.911,04	3.745,38	471,45	35.175,12	129.848,82	12	129.848,82	51.939.529,35	55.608.368,61	
2035		13^	5.494,98	1.152,12		6.647,10	565,00	1.608,60	312,11	39,29	2.525,00	9.172,10	13^	9.172,10	3.668.839,25		



Tabella riepilogativa differenze stipendiali

concorso per 400 posti indetto con D.M. 18.10.2022				concorso per 400 posti indetto con D.M. 9.10.2023				
anno	tirocinio 18 mesi	tirocinio 12 mesi	differenziale	anno	tirocinio 18 mesi	tirocinio 12 mesi	differenziale	
2025	30.320.290	30.320.290	-	2025				
2026	36.256.922	39.649.724	-3.392.802	2026	30.320.290	30.320.290	-	
2027	39.649.724	39.649.724	-	2027	36.256.922	39.649.724	-3.392.802	
2028	40.429.776	41.098.392	-668.616	2028	39.649.724	39.649.724	-	
2029	51.284.756	51.284.756	-	2029	40.429.776	41.098.392	-668.616	
2030	51.587.300	51.587.300	-	2030	51.284.756	51.284.756	-	
2031	52.515.241	52.515.241	-	2031	51.587.300	51.587.300	-	
2032	53.597.838	53.597.838	-	2032	52.515.241	52.515.241	-	
2033	54.525.775	54.525.775	-	2033	53.597.838	53.597.838	-	
2034	57.618.906	57.618.906	-	2034	54.525.775	54.525.775	-	
2035				2035	57.618.906	57.618.906	-	

Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione per euro 3.392.802 annui a decorrere dall'anno 2026 delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia

Comma 5. Modifica l'articolo 3 del D.L. 105/2023, prevedendo di sostituire il termine "Sino al 30 aprile 2024" con quello stabilito dall'articolo 49, comma 1 del D.lgs. 149/2022. In tal modo si prevede in deroga a quanto dettato dal comma 2 dell'articolo 473-bis.1 del Codice di procedura civile che i giudici onorari (GOM) possono essere delegati a specifici adempimenti per i procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale davanti al tribunale per i minorenni compresi l'audizione delle parti e l'ascolto del minore, secondo le modalità e sulle circostanze puntualmente indicate dal giudice relatore e che gli stessi fanno parte del collegio chiamato a decidere sull'adozione dei provvedimenti temporanei. Non possono essere delegate ai GOM l'udienza di rimessione della causa in decisione e le udienze all'esito delle quali sono assunti provvedimenti temporanei sono tenute davanti al collegio o al giudice relatore.

La modifica ha natura ordinamentale e precettiva e non presenta profili di onerosità per la finanza pubblica, in quanto è tesa a dare attuazione ai principi di delega previsti dall'articolo 1, comma 23, lettera c) della legge 26 novembre 2021, n. 206, nonché le previsioni di cui al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in attesa della piena attuazione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. Si segnala che l'attività delegata ai GOM ha effetti positivi in quanto è tesa ad accelerare le attività processuali e contribuisce allo smaltimento dell'arretrato giudiziario in materia di persone, minorenni e famiglie senza determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica atteso che l'indennità a costoro corrisposta rimane immutata in ragione dell'invarianza della funzione giudiziaria svolta senza alcun ampliamento delle casistiche attualmente previste, ma si tratta di delega per attività istruttorie che i medesimi già svolgevano in seno al tribunale e che con la riforma del processo civile sono state demandate all'organo monocratico.

Comma 5-bis

La norma prevede la proroga delle disposizioni di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, al fine di assicurare la



regolarità delle notifiche via PEC eseguite dagli avvocati anche oltre il termine del 31.12.2023, data di scadenza di tale disposizione.

Tale norma è intervenuta sulla disciplina delle notifiche eseguite dagli avvocati contenuta nella legge n. 53 del 1994 e, in particolare, sul completamento della singola notifica in caso di esito negativo della PEC. L' articolo 3-ter della legge n. 53 citata prevede, per l'ipotesi appunto di mancato recapito per causa imputabile al destinatario, il perfezionamento della notifica attraverso l'inserimento dell'atto da notificare nella C.d. "area web riservata", prevista e disciplinata dall'articolo 359 del Codice della crisi d'impresa di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019. Il meccanismo di notifica è stato dunque ancorato a quello previsto per le notifiche dei ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti delle imprese insolventi istituito presso le Camere di commercio.

Tuttavia, le previsioni dell'articolo 359 del Codice della crisi d'impresa non sono state attuate non essendo stato adottato il decreto ministeriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero della giustizia e con il Ministero per la pubblica amministrazione, previsto dal comma 2 dello stesso articolo 359. La mancata adozione del decreto non ha inciso sulla corretta attuazione della riforma in materia di insolvenza di cui alla milestone MI CI -36. Il Codice della crisi d'impresa contiene un meccanismo di perfezionamento della notifica in mancanza dell'area web attraverso il quale è assicurata comunque la celere ed efficace conclusione del procedimento di conoscibilità dei ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale (articolo 361 CCII). Per tale ragione il decreto di cui al citato articolo 359 non è stato considerato tra gli atti attuativi della riforma.

Dalla mancata realizzazione dell'area web riservata è sorta l'esigenza di introdurre la disposizione da prorogare, con la quale, per evitare intralci alla regolare instaurazione o prosecuzione dei processi civili, è stato chiarito che, in caso di mancato recapito della PEC per causa imputabile al destinatario, il difensore può eseguire la notifica con le modalità ordinarie (e che il tentativo di notifica vale, per il soggetto notificante, ai fini del perfezionamento della notifica evitando, ad esempio, il maturare di decadenze a suo carico).

La proroga quindi continuerebbe ad assicurare il buon esito delle notifiche via PEC e ad evitare l'insorgere di ostacoli procedurali al regolare funzionamento del processo. così ponendosi in linea con gli obiettivi PNRR sulla efficace attuazione della riforma del processo civile e sullo smaltimento dei procedimenti arretrati.

La disposizione è infine provvisoria in quanto destinata ad operare sino all'entrata in vigore del decreto correttivo alla riforma del processo civile, nel quale è previsto il perfezionamento della notifica degli atti non recapitati via PEC attraverso un meccanismo di deposito curato e gestito dal Ministero della giustizia.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 5-ter

La disposizione prevede la proroga di un anno, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024, della disposizione del d.l. 13/2023 che, al fine di accelerare l'accesso alla composizione negoziata, consente all'imprenditore di depositare, al momento della presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto indipendente per la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, in luogo delle certificazioni previste dal comma 3, lettere e), f) e g), dell'articolo 17 del d.lgs. 14/2019 (codice della crisi d'impresa), una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'articolo 46 d.P.R. 445/2000, con la quale attesta di avere richiesto, almeno dieci giorni prima della presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto, le certificazioni medesime.

Le certificazioni in questione riguardano:

- a) il certificato unico dei debiti tributari di cui all'articolo 364, comma 1;*
- b) la situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia delle entrate-Riscossione;*
- c) il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi di cui all'articolo 363, comma 1;*



Come già rilevato, in sede della relazione tecnica relativa all'articolo 38, comma 3, del D.L. 13/2023, la disposizione non comporta effetti, in quanto l'assenza delle informazioni contenute nelle certificazioni non crea problemi ai fini della valutazione, demandata all'esperto, di perseguibilità del risanamento, in quanto l'interoperabilità delle banche dati dei medesimi enti con la piattaforma telematica nazionale, prevista dall'articolo 14 del Codice della crisi, consente agevolmente l'estrazione dei dati relativi ai debiti fiscali e previdenziali dell'impresa che ha chiesto l'avvio delle trattative.

La disposizione, pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 6. L'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2006 n. 25 prevede che i Consigli giudiziari rimangano in carica quattro anni. L'articolo 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35 prevede che le elezioni dei membri non di diritto si tengano la prima domenica ed il primo lunedì di aprile. Nel 2020, tuttavia, a causa del differimento straordinario causato dalla emergenza epidemiologica, le elezioni si sono tenute il 4 ed il 5 ottobre.

Lo svolgimento delle prossime elezioni nel mese di aprile 2024 comporterebbe la riduzione della durata del mandato elettorale dei componenti degli attuali consigli giudiziari, in violazione del termine quadriennale previsto dal citato decreto legislativo n. 25 del 2006.

Ciò comporta la necessità di differire le elezioni al mese di **dicembre** consentendo l'integrale svolgimento del mandato. ***Fino all'insediamento dei nuovi organi restano in carica i precedenti.***

La norma introduce disposizioni di natura ordinamentale non suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendosi provvedere ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Il comma 6-bis, al fine di tutelare la piena funzionalità del sistema Giustizia, proroga sino al 31 dicembre 2024 la disciplina dettata dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168 per i comandi del personale dell'Amministrazione giudiziaria presso altre pubbliche amministrazioni, al fine di evitare che si verifichi un esodo verso altre Amministrazioni del personale già in servizio e che permangano o si accentuino le carenze di organico dei vari profili del personale del comparto, che si è inteso ripianare mediante le procedure assunzionali in corso. L'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, ha introdotto una disposizione che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, impediva per il successivo triennio - dunque, fino al 31 dicembre 2019 - che il personale in servizio presso l'amministrazione della giustizia potesse essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni. La previsione faceva eccezione per il personale con qualifiche dirigenziali, nonché per i comandi, distacchi e assegnazioni già in corso e per quelli previsti presso organi costituzionali.

A fondamento di tale disposizione derogatoria vi era l'esigenza di non sottrarre risorse ad un settore, quello della giustizia, già esposto ad una grave carenza negli organici e con una complessiva situazione di disagio nell'organizzazione del servizio.

Con l'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è stata modificata la norma dell'art. 4 sopra citato.

Alla proroga della sua vigenza - sino al 31 dicembre 2020 -, si è affiancata l'introduzione della possibilità da parte della stessa amministrazione giustizia di consentire al comando, al distacco o all'assegnazione del personale dipendente verso le altre amministrazioni («salvo nulla osta della stessa amministrazione della giustizia»).

In tal modo, pur rimanendo ferma sino al 31 dicembre 2020 la limitazione alla operatività della disposizione generale sui distacchi sopra citata (articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127), si è previsto che tale disposizione torni ad operare in caso di nulla osta della stessa amministrazione della giustizia.



Con l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, la disposizione derogatoria è stata ulteriormente prorogata sino al 31 dicembre 2021, in quanto le condizioni che ne avevano suggerito l'introduzione e la precedente proroga sono rimaste immutate, con un comparto giustizia ancora gravato da serie difficoltà, anche legate alla carenza di personale. La disposizione è stata prorogata, fino al 31 dicembre 2022 dall'art. 8, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 e, da ultimo, fino al 31 dicembre 2023 dall'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023 n. 14.

La criticità fronteggiata con la suddetta disposizione derogatoria non può dirsi oggi superata: essa, pur certamente in via di risoluzione mediante la complessa pianificazione assunzionale in atto, potrà dirsi cessata solo con l'effettivo ingresso in servizio dei nuovi assunti.

Risulta allora ancora necessario, per tutelare la piena funzionalità del sistema Giustizia, anche in ragione degli obiettivi PNRR, prorogare sino al 31 dicembre 2024 per i comandi del personale presso altre pubbliche amministrazioni la disciplina dettata dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, al fine di evitare che si verifichi un esodo del personale già in servizio verso altre Amministrazioni e che permangano o si accentuino le carenze di organico dei vari profili del personale del comparto che si è inteso ripianare mediante le procedure assunzionali in corso.

La disposizione, di natura ordinamentale, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 6-ter modifica l'articolo 14, comma 12-ter, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Si prevede, coerentemente con le misure assunzionali perseguite dal Ministero della giustizia nell'ambito dell'attuazione del PNRR e al fine di non vanificare le professionalità acquisite, che al predetto personale non si applichino le misure di cui all'articolo 3 comma 7 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che prevedono la non necessità del nulla osta dell'amministrazione di appartenenza per il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, di cui all'articolo 30 del d.lgs. 165/2001.

Nello specifico, l'impegno per il conseguimento degli obiettivi previsti dal PNRR in ambito giustizia impone di tutelare ulteriormente l'integrità delle risorse umane assunte a tal fine, estendendo per un altro anno la norma di salvaguardia contenuta nell'articolo 14, comma 12-ter, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80.

La disposizione di natura ordinamentale non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 6-quater proroga di un anno il regime transitorio per lo svolgimento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, che si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti all'entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per un periodo complessivo di dodici anni.

Il comma 6-quinquies estende alla sessione da indire per l'anno 2024 la disciplina speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato di all'articolo 4-quater del d.l. 51/2023, convertito con modificazioni dalla l. 87/2023.

Dal punto di vista finanziario si evidenzia che le norme non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.



Il comma 6-sexies proroga di dodici anni, in luogo degli undici attualmente previsti, la disposizione di cui all'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012 n. 247, recante «Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense». La proroga consente l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, in deroga ai requisiti previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 22, a coloro che maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro dodici anni dalla data di entrata in vigore della medesima legge. La disposizione attualmente vigente prevede il termine di undici anni, termine che nel corso degli anni è stato ripetutamente modificato rispetto a quello originariamente fissato in tre anni.

La disposizione, di natura ordinamentale, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

La disposizione al **comma 7**, apporta modificazioni necessarie al comma 2 dell'articolo 94 del decreto legislativo 150/2022, prevedendo che per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine del 30 giugno 2024, di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87 del medesimo decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, e 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo la scadenza dei termini indicati al primo periodo, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo.

La proroga di entrata in vigore del nuovo regime delle impugnazioni è compatibile con le finalità di abbattimento e smaltimento dell'arretrato giudiziario nonché con la definizione dei procedimenti in tempi contenuti previsti tra gli obiettivi del PNRR, in quanto le modalità di svolgimento delle udienze in grado di appello e in cassazione previste dai summenzionati articoli del D.L. 137 del 2020 favoriscono la celerità della trattazione, limitando la partecipazione delle parti, ivi comprese il p.m. e il difensore dell'imputato, prediligendo l'udienza in camera di consiglio che si avvantaggia del meccanismo cartolare con deposito degli atti in forma scritta e comunicazione e notifiche telematiche e ove possibile collegamenti da remoto. Qualora tali modalità venissero interrotte per l'entrata in vigore prematura del nuovo regime in materia di impugnazioni si potrebbe verificare un accavallamento o addirittura una duplicazione di procedure con implicazioni problematiche a livello organizzativo e conseguente *débâcle* del sistema giudiziario, considerato che ancora devono essere varati i decreti attuativi sulle nuove modalità di atti, deposito degli stessi e di comunicazioni processuali previste dalle disposizioni generali sul processo penale telematico di cui all'articolo 87 del D. lgs 150/2022.

L'intervento normativo ha natura ordinamentale e pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto è teso a prolungare le modalità telematiche già sperimentate nella fase emergenziale sino al momento di operatività a regime del nuovo processo penale telematico. Gli adempimenti connessi alle attività collegate - ampiamente collaudati con ottimi risultati nel corso del periodo pandemico - potranno essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in quanto meccanismi già ampiamente sperimentati e che hanno trovato piena adesione da parte degli operatori nelle misure emergenziali. La disposizione appare compatibile con le previsioni del PNRR anche in relazione all'obiettivo della digitalizzazione del processo penale da conseguire entro il 31 dicembre 2023. La misura M1C1-38 Riforma 1.8 - Digitalizzazione della giustizia prevede, entro la predetta data, la digitalizzazione dei procedimenti penali di primo grado (ad esclusione dell'udienza preliminare) e, nel caso di specie, il differimento riguarda il regime applicabile alle impugnazioni.

Comma 8. Si proroga fino al 31 dicembre 2024 la possibilità che attraverso convenzioni, da concludere in sede locale e autorizzate dal Ministero della giustizia, possa rimanere affidata ai comuni la gestione dei servizi di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, mediante utilizzo del proprio personale già distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli uffici



giudiziari. Agli oneri connessi all'erogazione del corrispettivo riconosciuto ai comuni da parte del Ministero della giustizia, per l'espletamento dei predetti servizi, potrà provvedersi nell'ambito delle dotazioni di bilancio iscritte sul capitolo 1550 (spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari), nel limite del 10% dello stanziamento previsto a legislazione vigente per gli anni dal 2018 al 2024. La disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, trattandosi di risorse già iscritte a legislazione vigente nel bilancio del Ministero della Giustizia. La disposizione trova adeguata copertura finanziaria nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio (capitolo 1550).

Commi 9-11. Il **comma 9** prevede per le circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e di Chieti il differimento dal 1° gennaio 2025 al 1° gennaio 2026 dell'efficacia degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 155/2012, concernenti la revisione delle circoscrizioni giudiziarie, come modificato, da ultimo, dall'art. 8, comma 8-ter, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14. Pertanto, il differimento dell'applicazione delle disposizioni di revisione delle circoscrizioni giudiziarie per i circondari di L'Aquila e di Chieti, con la contestuale chiusura delle sedi giudiziarie interessate a decorrere dal 1° gennaio 2026, determinerà per l'anno 2025 minori risparmi di spesa, stimabili, prudenzialmente, in euro 1.520.000.

Ai fini della quantificazione dei minori risparmi di spesa, quali oneri derivanti dalla norma si precisa che le sedi interessate dalla soppressione prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, per le circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e Chieti sono in numero di 10, come da prospetto di seguito riportato:

<u>Distretto</u>	<u>Circondario</u>	<u>Ufficio</u>	<u>Località</u>
L'AQUILA	AVEZZANO	Tribunale	Avezzano
L'AQUILA	AVEZZANO	Procura della Repubblica	Avezzano
L'AQUILA	CHIETI	Sez. Tribunale	Ortona
L'AQUILA	LANCIANO	Tribunale	Lanciano
L'AQUILA	LANCIANO	Sez. Tribunale	Atessa
L'AQUILA	LANCIANO	Procura della Repubblica	Lanciano
L'AQUILA	SULMONA	Tribunale	Sulmona
L'AQUILA	SULMONA	Procura della Repubblica	Sulmona
L'AQUILA	VASTO	Tribunale	Vasto
L'AQUILA	VASTO	Procura della Repubblica	Vasto

Considerato che, delle predette sedi, 4 riguardano uffici di media grandezza (Tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona, Vasto) e 6 uffici di grandezza minore, è stato stimato un onere annuo medio rispettivamente di euro 200.000 e di euro 120.000.

Tali oneri sono stati quantificati tenendo conto delle spese di gestione annualmente previste, relative al pagamento di canoni e utenze, alle spese per la manutenzione di impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza e all'acquisto di cancelleria e di quanto altro necessario per il funzionamento degli uffici.

Numero delle sedi che saranno soppresse a decorrere dal 01/01/2026	Onere medio annuo per spese di funzionamento per ciascuna delle sedi soppresse	Onere complessivo medio annuo per spese di funzionamento per ciascuna delle sedi soppresse



4 sedi di media grandezza	euro 200.000	euro 800.000
6 sedi di minore grandezza	euro 120.000	euro 720.000
Totale		euro 1.520.000

Si segnala, inoltre, che gli adempimenti sia di natura giudiziaria che amministrativa potranno essere garantiti attraverso l'utilizzo del personale di magistratura e amministrativo già in servizio presso le predette circoscrizioni giudiziarie, nei limiti delle attuali dotazioni organiche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 10** prevede che agli oneri derivanti dal comma 9, pari a euro 1.520.000 per l'anno 2025, si provvede, ai sensi del comma 10, mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, del Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.

Le disposizioni di cui ai commi 11-bis e 11-ter differiscono di sei mesi le elezioni dei consigli nazionali e regionali dell'Ordine dei giornalisti, al fine di garantire l'aggiornamento delle procedure elettorali, prevedendo, altresì, che nelle prime elezioni del Consiglio dell'Ordine dei giornalisti successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, il voto si esprima con modalità telematiche da remoto e in presenza per mezzo di schede

Le disposizioni rivestono carattere meramente ordinamentale e pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 12 (Proroga di termini in materia di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)

Comma 1

La proroga di cui al comma 1, che fissa al 30 giugno 2024 i termini previsti dall'articolo 12, commi 1 e 5, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Infatti, le risorse giacenti sulla contabilità speciale n. 3207, come da ultimo integrate con le risorse del Fondo sviluppo e coesione confluite sulla citata c.s. in data 22 dicembre 2023 per euro 1.484.428,88, ammontano alla data del 28 dicembre 2023 a euro 6.637.431,84 e sono pertanto sufficienti allo svolgimento delle attività per il periodo di proroga disposto dalla norma in oggetto, che quindi non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 2: la proroga di un ulteriore anno del termine previsto dall'articolo 17-bis del decreto-legge n. 152/2021 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infatti, le attività necessarie alla ricognizione e alla ripermetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, escludendo le aree e i territori che non soddisfano più i requisiti di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, sono svolte con le risorse previste a legislazione vigente, senza nessun onere aggiuntivo a carico dello Stato. La proroga del termine per la procedura semplificata per la ripermetrazione dei SIN non ha alcun impatto sul conseguimento del Target M2C4-25 del PNRR, in quanto detta proroga incide su una norma meramente procedimentale, che consente la ripermetrazione dei SIN con una procedura semplificata; qualora la norma medesima non venisse prorogata resterebbe comunque la norma ordinaria (art. 252 del d.lgs. n. 152 del 2006) e, pertanto, la perimetrazione/ripermetrazione sarebbe comunque possibile. Ciò premesso, il fatto che un intervento rientrante tra quelli identificati dal Piano di azione conseguente all'attuazione della misura PNRR sia o meno in un SIN non presenta alcuna rilevanza in relazione alla sua qualifica di "sito orfano", tenuto conto che un sito è da bonificare per sue



caratteristiche tecniche intrinseche, ai sensi della vigente disciplina nazionale in materia, che prescindono dal fatto se sia o meno inserito in un SIN.

Comma 2-bis

La disposizione proroga al 31 dicembre 2024 l'utilizzo della DILA per impianti fotovoltaici a terra o su falda di potenza fino a 1 MW ubicati nelle aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né sugli oneri generali del sistema elettrico (componente ASOS).

Comma 3: la disposizione concernente l'adeguamento ai criteri di cessazione della qualifica di rifiuto per i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e per altri rifiuti inerti di origine minerale non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La proroga non ha impatto sul raggiungimento della milestone M2C1-1 del PNRR, correlata alla Riforma 1.1 - Strategia nazionale per l'economia circolare già conseguita, in quanto le tempistiche sono parte integrante non della Strategia Nazionale dell'Economia Circolare adottata ma del successivo cronoprogramma approvato, che può essere aggiornato allineandolo alla nuova tempistica.

Comma 4 La disposizione che proroga la durata degli organi dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 5 La norma proroga al 31 dicembre 2024 l'autorizzazione al riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio, di cui all'articolo 7 del d.l. 39/2023. Tenuto conto che rimane ferma la vigente previsione dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, secondo la quale le amministrazioni svolgono le attività previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, la disposizione, a carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

comma 6

lettere a) e b)

Si prevede che al Commissario per la realizzazione degli interventi di bonifica nel SIN di Taranto venga riconosciuto un compenso individuato nel DPCM di nomina per un importo non superiore a 50.000 euro per la parte fissa e 50.000 euro per la parte variabile ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Tenuto conto che al compenso come individuato dal citato articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011 si assommano gli oneri a carico dell'amministrazione, il costo annuo complessivo del compenso al Commissario ammonta a euro 132.700, in analogia alla quantificazione operata all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68.

Ai sensi della lettera d), agli oneri pari a 132.700 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; le relative risorse sono allocate sul capitolo 2226 pg 1 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

La lettera c), di carattere ordinamentale, non determina effetti per la finanza pubblica.

La disposizione di cui al comma 6-bis prevede la proroga fino al 31 dicembre 2025 del Presidente della Regione siciliana nel ruolo di Commissario straordinario del Governo per le baraccopoli di Messina, previsto dall'articolo 11-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. L'incarico, secondo quanto previsto dal citato articolo 11-ter, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge n. 44 del 2021, è svolto a titolo gratuito.



Conseguentemente, viene prorogata anche la relativa struttura di supporto del Commissario straordinario, composta da 10 unità di personale non dirigenziale.

Il comma 6-ter prevede la proroga fino al 31 dicembre 2025 del sub-commissario per il risanamento delle baraccopoli di Messina, il cui compenso è determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011. Pertanto, la modifica comporta un onere per l'anno 2025 pari ad euro 100.000 a cui vanno aggiunti gli oneri a carico dell'Amministrazione per un totale complessivo pari ad euro 132.700.

Il comma 6-quater dal punto di vista finanziario, prevede che ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter, pari 347.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il predetto onere, pari a quello già previsto per l'anno 2024, comprende sia il compenso del sub-commissario che gli oneri derivanti dall'attribuzione del trattamento accessorio per le 10 unità impiegate nella struttura di supporto. Il citato onere è comprensivo degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione.

Il comma 6-quinquies prevede modifiche all'articolo 1 della legge 234/2021. In particolare: la lettera a) nel modificare il comma 835, prevede la proroga fino al 30 settembre 2024 del Nucleo di ricerca e valutazione presso il Ministero della transizione ecologica (oggi MASE) di cui all'articolo 1, comma 835 della Legge 234/2021. La norma non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che ai sensi dell'art. 1, comma 835, della legge n. 234 del 2021, ai componenti del Nucleo di ricerca e valutazione in materia di specie ittiche non autoctone non vengono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

la lettera b) modifica il comma 837-bis, prevedendo la proroga al 31 dicembre 2024 della non applicabilità dell'art. 12 comma 1 del regolamento di cui al DPR 357/1997 in materia di immissione di specie ittiche non autoctone, La disposizione di carattere ordinamentale non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 6-sexies

La disposizione proroga al 31 dicembre 2024 le procedure semplificate per la dismissione degli impianti di distribuzione carburanti che cessano definitivamente l'attività di vendita, previste dall'art. 1, comma 115, della legge n. 124 del 2017. La disposizione di carattere ordinamentale non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 6-septies

La disposizione proroga il regime di deroga previsto all'art. 265 del d.lgs. n.1 52 del 2006, introdotto dall'art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 213 del 2022 per 180 giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo d.lgs. (si precisa che il d.lgs. n. 213 del 2022 è stato pubblicato nella GU n. 127 del 1° giugno 2023), consentendo fino al 30 giugno 2024 l'assimilazione dei rifiuti sopra richiamati alle merci, al fine di permettere la regolarizzazione delle necessarie iscrizioni o autorizzazioni per il trasporto via mare dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico.

Questo ulteriore periodo ha anche lo scopo di garantire che le amministrazioni preposte al rilascio delle suddette autorizzazioni provvedano alla predisposizione degli strumenti utili al conseguimento dell'applicazione della normativa sulla tracciabilità dei rifiuti nella fase di raccolta e trasporto via mare dei rifiuti.

La disposizione, a carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Comma 6-octies

La norma, prevedendo il mero allungamento del termine di partecipazione ai corsi di formazione da parte dei tecnici abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica, avendo carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 12-bis (Modifica all'articolo 40-ter del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, in materia di semplificazione degli adempimenti relativi ai recipienti a pressione)

L'art. 64-bis della Legge 11 settembre 2020 n. 120 di conversione del Decreto "Semplificazioni" (decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76), ha disciplinato, nelle more dello stato emergenziale dovuto alla diffusione del COVID-19, le verifiche dei serbatoi GPL di qualsiasi capacità, nonché dei recipienti a pressione fissi interrati, tumulati e fuori terra con capacità complessiva superiore a 13 metri cubi, al fine di garantire l'effettuazione delle procedure di verifica di serbatoi di GPL e recipienti a pressione con capacità complessiva superiore a 13 metri cubi, sono state applicate le disposizioni di cui al decreto dei Ministri delle Attività produttive, della Salute e del Lavoro e delle Politiche sociali 23 settembre 2004, e al decreto direttoriale dei medesimi Ministeri 17 gennaio 2005.

La disposizione, de facto, mira ad estendere tale disposto normativo fino alla data del 31 dicembre 2024 e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Articolo 13 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)

comma 1.

La disposizione, in considerazione dell'attuale congiuntura economica, aggravata dall'aumento dei prezzi delle materie prime, amplia il ventaglio delle imprese cui, durante il corso dell'anno 2024, sarà applicabile la procedura prevista dal decreto-legge n. 18 del 2020, come convertito dalla legge n. 27 del 2020 (c.d. "decreto Cura Italia"). Segnatamente, la disposizione include altresì le imprese operanti nei settori della pesca e dell'acquacoltura.

La suddetta procedura consente, alle amministrazioni competenti, di agevolare l'ammissibilità dei potenziali beneficiari alla partecipazione nell'ambito delle procedure amministrative finalizzate all'erogazione di provvidenze nell'ambito dei fondi nazionali (ad esempio PNC), nell'ambito dei fondi comunitari (ad esempio PNRR e FEAMPA), permettendo alle amministrazioni, tra l'altro, di raggiungere gli obiettivi di spesa previsti dai predetti Fondi.

Peraltro, nel caso in cui per la somministrazione di aiuti, benefici e contributi finanziari sia prevista un'erogazione a titolo di anticipo e un'altra a titolo di saldo, sarebbe possibile rinviare al momento dell'erogazione del saldo l'esecuzione dei controlli in materia di regolarità contributiva e fiscale. In tale eventualità il pagamento in anticipo è sottoposto a clausola risolutiva.

La disposizione, che si limita a posticipare le suddette attività di controllo, non produce nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche nell'eventualità in cui in sede di controllo emergano, a carico del beneficiario, pendenze verso le casse di previdenza o verso l'erario.

Infatti, da un lato le eventuali pendenze potrebbero essere compensate con la tranche del beneficio da erogare "a saldo"; dall'altro, in virtù dell'istituto della condizione risolutiva, l'emersione di eventuali pendenze porrebbe nel nulla il negozio, facendo sorgere in capo al beneficiario un immediato obbligo restitutorio.

La norma aumenterebbe al contrario in modo esponenziale il rischio di una perdurante irregolarità contributiva che diversamente potrebbe essere in concreto scongiurata attraverso una regolarizzazione favorita invece dalla soluzione normativa e diretta a rendere fruibile l'istituto dell'intervento sostitutivo.

Sulla base di informazioni pervenute da AGEA che, in qualità di organismo pagatore, ha competenza per l'erogazione di aiuti e contributi in campo agricolo, non si sono evidenziate



rilevanti difficoltà nel recuperare quanto anticipato alle aziende agricole nel caso in cui emerga, a posteriori, un'irregolarità contributiva.

comma 2 La disposizione prevede la proroga del termine di cui all'articolo 8-ter, comma 2-bis, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44. La proroga in parola si rende necessaria per consentire anche nel 2024 l'adozione delle misure previste dal d.l. 27/2019 per il contenimento della diffusione del batterio *Xylella fastidiosa*, che consentono al proprietario, conduttore o detentore a qualsiasi titolo di terreni di procedere all'estirpazione degli ulivi nella zona infetta in deroga alle disposizioni vincolistiche nonché ai produttori, previa autorizzazione del servizio fitosanitario, di produrre e commercializzare all'interno della zona infetta le piante garantendo la tracciabilità della produzione e della commercializzazione e che siano esenti da patogeni da quarantena e da organismi nocivi di qualità. La disposizione, di carattere ordinamentale, non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

comma 3 La disposizione interviene prorogando di un anno i termini di cui all'articolo 11, comma 5-ter lett. a), b) e lett. c), del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, come convertito con modificazioni dalla legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15. In particolare la proroga dei termini per la revisione delle macchine agricole si rende necessaria considerato che si è ancora in attesa dell'emanazione del Decreto Ministeriale, di concerto tra Ministero delle infrastrutture e trasporti e il MASAF, previsto dal Decreto ministeriale attuativo dell'articolo 111 del Codice della strada (cfr. al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2015) che dovrà definire le modalità di esecuzione della revisione ossia gli elementi su cui verte il controllo che verrà effettuato in sede di revisione, le tariffe dovute nonché le officine autorizzate all'effettuazione della revisione. La norma, pertanto, non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 3-bis prevede per le persone fisiche, per gli anni 2024 e 2025, l'introduzione di una franchigia di esenzione al 100 per cento ai fini IRPEF fino a 10.000 euro della somma dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP). Per la parte eccedente 10.000 euro, ma non superiore a 15.000 euro, l'esenzione è del 50 per cento. Per la restante parte, tali redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

La misura agevolativa esclude inoltre le società agricole di persone, a responsabilità limitata e cooperative che, ai sensi del comma 3 del citato art. 1 del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, si considerano imprenditori agricoli professionali e che hanno esercitato l'opzione, prevista dall'art. 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la tassazione dei redditi su base catastale ai sensi dell'art. 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

La legislazione vigente stabilisce, a partire dall'anno 2024, che tali redditi concorrano interamente a determinare la base imponibile dei contribuenti interessati.

Ai fini della stima sono state effettuate elaborazioni sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2022 dei soggetti interessati. In base a tali elaborazioni si stimano minori entrate Irpef di competenza annua di circa -118,4 milioni di euro e di addizionale regionale e comunale rispettivamente di circa -8,6 e -3,3 milioni di euro.

Considerando la validità della norma si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2024	2025	2026	2027	2028
IRPEF	0	-207,2	-118,4	88,8	0
Addizionale regionale	0	-8,6	-8,6	0	0
Addizionale comunale	0	-4,3	-3,3	1,0	0
Totale	0	-220,1	-130,3	89,8	0



in milioni di euro

Il comma 3-ter incrementa il fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, di 89,8 milioni di euro per l'anno 2027.

Il comma 3-quater individua la copertura degli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in 220,1 milioni di euro per l'anno 2025 e in 130,3 milioni di euro per l'anno 2026, nonché dal comma 3-ter pari a 89,8 milioni di euro per l'anno 2027, cui si provvede:

- a) *quanto a 220,1 milioni di euro per l'anno 2025 e a 130,3 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209;*
- b) *quanto a 89,8 milioni di euro per l'anno 2027 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1.*

Il comma 3-quinquies prevede l'incremento di 4 milioni di euro delle risorse destinate all'attuazione del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024, di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 677287 del 24 dicembre 2021, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2022, quale unico strumento programmatico nazionale del settore delle produzioni acquatiche nell'ambito della politica agroalimentare italiana, necessario al raggiungimento di quanto previsto dalla politica comune della pesca dell'Unione europea in materia di conservazione della biodiversità e di sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle attività produttive, il termine fissato per l'attuazione delle azioni previste dai Programmi dell'anno 2023 è prorogato al 31 dicembre 2024.

Il comma 3-sexies dispone che con uno o più provvedimenti direttoriali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro il 31 marzo 2024, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del comma 3-quinquies.

Il comma 3-septies prevede che gli oneri derivanti dal comma 3-quinquies, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Articolo 14 (Proroga di termini in materia di sport)

Il **comma 1**, tenuto conto del protrarsi delle complesse procedure di trasformazione dell'Istituto per il credito sportivo in società per azioni (ai sensi dell'articolo 1, commi da 619 a 626, della legge 29 dicembre 2022, n. 197), prevede, a tal fine, una proroga dell'attuale mandato del Presidente e degli altri organi in carica dell'Istituto per il credito sportivo, al fine di garantirne la piena operatività e consentendo che, nell'ambito del tavolo tecnico aperto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della cultura, con l'indispensabile coinvolgimento della Banca d'Italia, si definiscano tutte le attività necessarie alla trasformazione dell'ICS in società per azioni di diritto singolare.

La proroga pertanto scongiura interruzioni nell'operatività dell'Istituto - compresa la gestione dei Fondi speciali - e salvaguarda la conclusione del processo in corso di trasformazione dell'Istituto in società per azioni. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

Il **comma 2**, al fine di consentire di provvedere al completamento delle attività e delle opere previste e finanziate dalla legge 8 maggio 2012, n. 65, proroga di un anno il termine di durata dell'Agenzia



Torino 2006 di cui all'articolo 2 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, al fine di consentire il completamento delle attività e delle opere previste e finanziate dalla legge 8 maggio 2012, n. 65.

La legge 8 maggio 2012, n. 65, recante "*Disposizione per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici invernali «Torino 2006»*", ha previsto l'utilizzo delle somme residue dei finanziamenti per i Giochi Olimpici invernali di Torino del 2006, per gli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti olimpici e per la riqualificazione del relativo territorio, affidando il compito di soggetto attuatore all'Agenzia Torino 2006 e quello di stazione appaltante alla società di committenza regionale della Regione Piemonte.

La disponibilità solo progressiva delle risorse, legata all'esito dei contenziosi con le società realizzatrici degli impianti, e le difficoltà iniziali della società di committenza regionale nonché, da ultimo, l'aumento dei prezzi dei materiali e dei lavori, hanno ritardato l'attuazione delle disposizioni della citata legge. La realizzazione degli interventi ha successivamente ripreso un ritmo maggiormente sostenuto, a seguito delle intese siglate tra il Commissario dell'Agenzia e la Società di committenza regionale.

L'attuale termine all'attività del Commissario dell'Agenzia Torino 2006, di cui all'articolo 44, comma 8-*quinquies*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2021, n. 108, fissato al 31 dicembre 2023, risulta incompatibile con la programmazione delle opere di cui sopra.

Dalle relazioni del Commissario, risulta infatti, che dei 25 interventi oggetto di intesa e attualmente in corso di realizzazione, ve ne sono alcuni che riguardano impianti sportivi necessari per i prossimi Giochi Mondiali Universitari che si svolgeranno a Torino nel gennaio 2025. Gli impianti interessati dall'evento sono i Palazzi del ghiaccio di Torino C.so Tazzoli, di Torre Pellice e di Pinerolo, che richiedono importanti interventi di adeguamento impiantistico. Altro intervento di particolare rilevanza è quello relativo al compendio di Torino Esposizioni. Per questo intervento è stato finanziato un lotto funzionale dell'intervento di riqualificazione dell'intero compendio, principalmente finanziato con i fondi del PNRR.

Dal punto di vista finanziario, a seguito della conclusione dei contenziosi, l'Agenzia Torino 2006 ha messo a disposizione 75.034.000,00 euro per la realizzazione degli interventi. Di questi:

- 25.867.867,74 euro sono stati spesi;
- 25.530.579,12 euro sono impegnati con intesa tra l'Agenzia e la stazione appaltante e finanziano opere in corso di esecuzione;
- 23.635.553,14 euro sono relativi ad interventi già oggetto di intesa.

Si rende, pertanto, necessario prorogare fino al 31 dicembre 2024 il termine di durata dell'Agenzia Torino 2006 e consentire il proseguimento del programma di realizzazione degli interventi e il corretto utilizzo delle risorse già spese e di quelle ancora disponibili.

Tale proroga non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Commi da 2-bis a 2-quinquies

La disposizione prevede, per l'anno d'imposta 2024, che sulle somme di cui all'articolo 36, comma 6-quater, del decreto legislativo 26 febbraio 2021, n. 36, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024, non si applicano le ritenute alla fonte previste dall'articolo 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro; se detto ammontare è superiore al citato limite, lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta.

La legislazione vigente prevede che le somme versate ai propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, siano soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta pari al 20%.



Dai dati del Dipartimento dello Sport risulta che i beneficiari sono circa 19,2 mila soggetti. Ipotizzando prudenzialmente che tutti percepiscano un premio pari a 300 euro, con un'ulteriore maggiorazione pari al 20% per tener conto dei soggetti con più sostituti d'imposta, e applicando la ritenuta, si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2024	2025	2026
Effetti di gettito	-1,38	0,0	0,0

in milioni di euro

Agli oneri valutati in 1.380.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, valutati in 1.380.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

ART. 15 (Proroga dell'attività della Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni - LEP)

La disposizione è limitata alla distribuzione temporale delle attività per la determinazione dei LEP già previste dalla legge di bilancio 2023 e, pertanto, non è suscettibile di produrre nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 16 (Proroga di termini in materia di editoria)

L'intervento è finalizzato a rispondere alle esigenze del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, nelle more delle procedure di Gara previste dal comma 5 dell'art. 17 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 e comunque non oltre il 30 giugno 2024.

A tal fine, la norma definisce un criterio per ripartire le risorse disponibili del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri fra le Agenzie di stampa iscritte nell'Elenco delle Agenzie di rilevanza nazionale che alla data del 31 dicembre 2023 risultavano titolari di un contratto stipulato con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria in esito alla procedura di cui al Bando di Gara inviato alla GUUE in data 16 giugno 2017; con tali risorse aggiuntive, le Agenzie di stampa sono tenute ad erogare i servizi essenziali per il Ministero per gli Affari esteri e la Cooperazione Internazionale fino al 30 giugno 2024, in aggiunta ai servizi forniti ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 del decreto legge 198/2022 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023. Tale criterio è individuato in maniera complementare alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023, recante "Requisiti e parametri per l'iscrizione nell'elenco delle Agenzie di rilevanza nazionale": si stabilisce che il 35% del valore medio complessivo negli anni 2018-2022 dei contratti stipulati dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri con le Agenzie di stampa risultate vincitrici della procedura di gara del 2017, sia ripartito su base semestrale fra quelle Agenzie di stampa iscritte nell'Elenco delle Agenzie di stampa di rilevanza nazionale che alla data del 31 dicembre 2023 risultavano titolari di un contratto stipulato in esito alla procedura di cui al Bando di Gara inviato alla GUUE in data 16 giugno 2017.

Le risorse a tal fine necessarie ammontano a 7.908.085,45 euro per il 1° semestre 2024 e sono disponibili a legislazione vigente a valere sul bilancio di previsione 2024-2026 della Presidenza del Consiglio dei ministri, esercizio 2024, che presenta la necessaria capienza.



A normativa vigente, l'acquisizione dei servizi informativi dalle Agenzie di stampa in favore delle Amministrazioni statali è infatti a carico del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri; con riferimento all'acquisizione dei servizi di competenza del MAECI, sono annualmente stanziati 6.809.599 euro, trasferiti dal bilancio di previsione del MAECI al bilancio della PCM ai sensi della Legge 190 del 2014.

Il comma 4-bis modifica l'art.1 comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prorogando da "settantadue mesi" a "novantasei mesi il differimento dei termini per la riduzione e l'abolizione dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.

L'onere derivante dall'attuazione della disposizione trova la propria copertura nell'ambito delle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198.

In particolare, l'articolo 1, comma 4, della legge n. 198 del 2016 prevede, annualmente, l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri finalizzato a ripartire, tra la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy), le risorse del Fondo per gli interventi di rispettiva competenza.

Successivamente, ai sensi dell'art. 1, comma 6, della medesima legge, è adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto della quota delle risorse del Fondo per il pluralismo assegnata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per le specifiche finalità del sostegno all'editoria.

In sede di ripartizione di tale quota, alla liquidazione dei contributi diretti a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici sono destinate le risorse necessarie, in virtù di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 70 del 2017 secondo cui "i contributi all'editoria spettano nei limiti delle risorse a ciò destinate, per ciascuna tipologia di contributi, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, con il quale viene ripartita la quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri". Il comma 3 della medesima disposizione stabilisce poi che "In caso di insufficienza delle risorse stanziare, agli aventi titolo spettano contributi ridotti mediante riparto proporzionale".

Articolo 17 (Interventi del Fondo Complementare al PNRR riservati alle Aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016)

Comma 1 La disposizione prevede che i soggetti attuatori del programma "interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016" del Piano nazionale per gli investimenti complementari, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto legge n. 59 del 2021, anche in deroga ai termini per il raggiungimento degli obiettivi previsti alla scadenza del 31 dicembre 2023 nel cronoprogramma procedurale, di cui al decreto MEF 15 luglio 2021, possano dare continuità agli interventi e conseguentemente assumere obbligazioni giuridicamente vincolanti. La disposizione ha natura procedurale e non determina, pertanto, effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

Comma 1-bis La disposizione prevede, al fine di garantire la più ampia partecipazione dei settori imprenditoriali delle aree colpite dal sisma del 2009 e del 2016, per la Camere di commercio delle Marche risultante dall'accorpamento delle preesistenti cinque camere territoriali (Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro Urbino), che il numero dei componenti del Consiglio camerale pari al numero di trenta consiglieri è differito per due mandati e che la giunta del medesimo ente è composta dal presidente e da un numero di membri pari a nove. È previsto inoltre che nella procedura di rinnovo degli organi in corso nella medesima Camera di commercio, il termine di cui



all'articolo 38, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, è differito di ulteriori novanta giorni. Si interviene, inoltre, per chiarire meglio il perimetro delle organizzazioni imprenditoriali che concorrono alle procedure di costituzione e di rinnovo degli organi camerali.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Quanto all'incremento del numero dei consiglieri e dei membri della Giunta, la disposizione richiama il limite massimo di copertura già previsto dall'articolo 1, comma 25-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228. In assenza di norma di legge che fissino l'importo minimo o massimo dell'indennità dei consiglieri, il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 13 marzo 2023 ha determinato "i criteri e i limiti massimi degli emolumenti spettanti agli organi di amministrazione delle Camere di commercio ai sensi dell'articolo 4-bis, commi 2-bis e 2-bis.1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in coerenza con i principi definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, n. 143" (così il suo articolo 1), e ha disposto al comma 1 dell'articolo 3 che «nel rispetto della copertura di cui all'articolo 1, comma 25-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le singole Camere di commercio definiscono con deliberazione del Consiglio la spesa complessiva per gli emolumenti dei propri organi di amministrazione in base alla classe dimensionale economico-patrimoniale di appartenenza». Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 3, nel tetto complessivo di spesa così determinato sono ricompresi gli emolumenti del Presidente, del vice-Presidente vicario, dei componenti della Giunta e dei Consiglieri. Ne consegue che, posto che la spesa complessiva per gli emolumenti è individuata dalla Camera di commercio sulla base dei criteri dimensionali sopra richiamati, la norma non determina un incremento della spesa totale che per quanto detto risulta indipendente dal numero dei componenti degli Organi camerali.

La disposizione che chiarisce meglio il perimetro delle organizzazioni imprenditoriali che concorrono alle procedure di costituzione e di rinnovo degli organi camerali ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 17-bis (Disposizione relative agli eventi sismici dell'area etnea)

L'articolo 1, comma 433, legge 30 dicembre 2023, n. 213 ha prorogato al 31 dicembre 2024, tra l'altro, i termini di operatività del Commissario straordinario e della gestione straordinaria per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori dei comuni della Città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018.

La disposizione precisa il differimento al 31 dicembre 2024, senza soluzione di continuità e, dunque, a far data dal 1° gennaio 2024, anche del termine di scadenza del relativo stato di emergenza (di cui al combinato disposto della deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018, dell'articolo 57, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dell'articolo 1, comma 462, legge 30 dicembre 2021, n. 234 e dell'articolo 1, comma 732, legge 29 dicembre 2022, n. 197).

Sul piano della quantificazione degli oneri e della copertura finanziaria, si rileva quanto segue.

A fronte dell'importo di 47.000.000 di euro, pari alle risorse emergenziali complessivamente stanziata, integralmente programmato e approvato dal Dipartimento della protezione civile, è stata accertata un'economia di piano pari a 1.304.895,28 di euro, riprogrammabile, previa rimodulazione del piano, a copertura parziale dei costi del CAS 2024.

Tenuto conto che per il CAS 2023 le esigenze risultano integralmente soddisfatte, il CAS 2024 risulta l'unica voce emergenziale per cui si segnala il permanere delle esigenze, non essendo stati comunicati ulteriori e differenti fabbisogni: gli oneri complessivi per il CAS 2024 sono allo stato stimabili, in via del tutto prudenziale, nel limite massimo di tre milioni di euro, parametrati sulle annualità precedenti. Alle predette esigenze si fa fronte con le risorse sopra citate già stanziata per l'emergenza e ancora disponibili, che sono integrate nel limite di ulteriori 1,7 milioni di euro per



l'anno 2024, da assegnare con deliberazione del Consiglio dei ministri adottata ai sensi dell'articolo 24, comma 2 del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018.

Articolo 17-ter (Proroga delle agevolazioni della zona franca urbana Sisma Centro Italia)

La norma è finalizzata a prorogare, per il 2024, le agevolazioni per la zona franca per il sisma del centro Italia di cui all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. A tal fine, è quantificato un fabbisogno finanziario di 11,7 milioni di euro, posto a carico delle economie e rivenienze dei bandi già emanati dal Ministero delle imprese e del made in Italy per la medesima zona franca urbana e, per la compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

Articolo 18 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

Le previsioni di cui ai **commi 1, 2 e 3** apportano modifiche di natura ordinamentale, senza intervenire sulla quantificazione delle risorse stanziato, e, pertanto, non sono suscettibili di generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La norma di cui al **comma 4** non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto mera destinazione dal 2024 del finanziamento, già previsto a legislazione vigente dell'articolo 1, comma 480, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per le attività svolte dagli istituti di patronato per il reddito e pensione di cittadinanza, misure che termineranno il 31.12.2023, per l'analoga attività svolta dagli stessi istituti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito, con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

Il comma 4-bis, diretto ad intervenire in materia volte a prorogare la durata del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di cui al dlgs 81/2015, ha contenuto ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 4-ter modifica il primo comma dell'articolo 28, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, ampliando la casistica dei contratti a tempo indeterminato sulla base dei quali erogare il contributo, nell'ambito delle risorse disponibili sul Fondo di cui al medesimo comma, previsto dal citato articolo 28. Ciò non determina, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 4-quater prevede che, nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, possono essere erogati contributi in relazione al personale assunto a tempo indeterminato sino al 30 settembre 2024.

Il comma 4-quinquies prevede che alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 4-quater, pari a 1.260.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Articolo 19 (Proroghe di termini in materia di competenza del sistema di informazione per la sicurezza)



Le disposizioni, di natura ordinamentale, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 20 (Entrata in vigore)

Prevede che il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

